

295.

SEDUTA DI MARTEDÌ 16 GIUGNO 1970

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **BOLDRINI**

INDICE		PAG.
	PAG.	
Congedi	18141	
Disegni di legge:		
<i>(Deferimento a Commissione)</i>	18141	
<i>(Presentazione)</i>	18152	
<i>(Trasmissione dal Senato)</i>	18141	
Disegno di legge (Discussione):		
Conversione in legge del decreto-legge 1° maggio 1970, n. 192, concernente la determinazione della durata della custodia preventiva nella fase del giudizio e nei vari gradi di esso (2469)	18142	
PRESIDENTE	18142, 18185	
BIONDI	18182	
CACCIATORE	18168	
CATALDO	18142, 18178	
CATTANEI	18149	
DI NARDO FERDINANDO	18152	
GUIDI	18186	
LOSPINOSO, SEVERINI, <i>Relatore</i>	18170, 18179	
MANCO	18163, 18174, 18176, 18679	
MUSOTTO	18180	
PENNACCHINI, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i>	18169, 18172 18179, 18185	
		PAG.
		REALE, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> 18147
		SANTAGATI 18176, 18179, 18184, 18185
		VASSALLI 18154
		Proposte di legge:
		<i>(Annunzio)</i> 18141, 18187
		<i>(Deferimento a Commissione)</i> 18141, 18188
		<i>(Svolgimento)</i> 18142
		Proposte di legge (Seguito della discus- sione):
		RAFFAELLI ed altri: Modifiche alle nor- me relative all'imposta sui redditi di ricchezza mobile e all'imposta complementare progressiva sul red- dito complessivo derivanti da lavoro dipendente e da lavoro autonomo (505);
		ABELLI ed altri: Modifiche alle disposi- zioni relative all'imposta sui redditi di ricchezza mobile (162);
		ROBERTI ed altri: Regolamentazione della tassa dei redditi di lavoro per l'imposta complementare (358) 18188
		PRESIDENTE 18188
		VESPIGNANI 18188
		Interrogazioni, interpellanza e mozioni (An- nunzio) 18194
		Risposte scritte ad interrogazioni (Annunzio) 18142
		Ordine del giorno delle sedute di domani 18194

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 16.

FINELLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta dell'11 giugno 1970.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Armani, Capra, Cristofori, Pintus e Scarascia Mugnozza.

(I congedi sono concessi).

**Annunzio
di proposte di legge.**

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

TANTALO: « Collocamento nelle carriere esecutive del personale ausiliario delle amministrazioni dello Stato in possesso di determinati requisiti » (2576);

ANDREOTTI: « Abrogazione dell'articolo 97 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 » (2577);

LUCCHESI: « Riapertura dei termini di cui all'articolo 13 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale » (2575);

ROBERTI ed altri: « Modifiche alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600, concernente la sistemazione del personale assunto dal governo militare alleato nel territorio di Trieste » (2578);

DAGNINO ed altri: « Finanziamento dei lavori di costruzione di un primo nucleo portuale, completo e funzionale, del porto di Genova-Voltri » (2581).

Saranno stampate e distribuite. Le prime due, avendo gli onorevoli proponenti rinunciato allo svolgimento, saranno trasmesse alle competenti Commissioni permanenti, con riserva di stabilirne la sede; delle altre, che importano onere finanziario, sarà fissata in seguito — a norma dell'articolo 133 del regolamento — la data di svolgimento.

Deferimenti a Commissioni riunite.

PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva, ritengo che il seguente provvedimento possa essere deferito alle Commissioni riunite IV

(Giustizia) e XI (Agricoltura) in sede legislativa:

Senatori CIPOLLA ed altri; GATTO ed altri: « Nuove norme in materia di enfiteusi » (*testo unificato approvato dalle Commissioni riunite II e VIII del Senato*) (2563).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Considerato che la proposta di legge d'iniziativa dei deputati:

BONOMI ed altri: « Norme integrative della legge 22 luglio 1966, n. 607, in materia di enfiteusi » (*Urgenza*) (1444),

assegnata alla XI Commissione (Agricoltura), in sede referente, tratta materia contenuta nella proposta di legge n. 2563, testé deferita alle Commissioni riunite IV e XI in sede legislativa, ritengo che anche la proposta Bonomi ed altri debba essere deferita alle predette Commissioni in sede legislativa.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

**Trasmissioni dal Senato
e deferimenti a Commissioni.**

PRESIDENTE. Il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti provvedimenti approvati da quel consesso:

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° maggio 1970, n. 195, recante disposizioni in materia d'imposta generale sull'entrata, d'imposta di conguaglio e di altri diritti diversi dai prelievi agricoli » (2579);

« Conversione in legge del decreto-legge 1° maggio 1970, n. 210, concernente la proroga dell'obbligo contributivo previsto dall'articolo 10, primo comma, lettere a), b), c) e d) della legge 14 febbraio 1963, n. 60, per il finanziamento degli interventi della GESCAL » (2580).

Saranno stampati, distribuiti e trasmessi: il primo alla VI Commissione permanente (Finanze e Tesoro) in sede referente, con il parere della V e della XII Commissione; l'altro alla XIII Commissione permanente (Lavoro) in sede referente, con il parere della V Commissione.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 GIUGNO 1970

**Annunzio
di risposte scritte ad interrogazioni.**

PRESIDENTE. Sono pervenute alla Presidenza dai competenti Ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Saranno pubblicate in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

**Svolgimento
di proposte di legge.**

La Camera accorda la presa in considerazione alle seguenti proposte di legge per le quali i presentatori si rimettono alle relazioni scritte e alle quali il Governo, con le consuete riserve, non si oppone:

PISICCHIO e IANNIELLO: « Istituzione della carriera esecutiva nella amministrazione di grazia e giustizia, centrale e periferica » (1948);

PISICCHIO, IANNIELLO, MONTI, GITTI, AZI-MONTI, ALLOCCA, MANCINI VINCENZO, BOFFARDI INES, NUCCI, LOBIANCO, BIAGGI, ZANIBELLI, DALL'ARMELLINA: « Assunzione di personale a contratto per i servizi di traduttore ed interprete negli uffici statali della provincia di Bolzano e negli uffici statali di Trento aventi competenza regionale » (2046);

LAFORGIA, MERENDA, PAVONE, URSO, TAMBRONI, BOVA, NANNINI, ANSELMI TINA, AZZARO, BARBI, BECCARIA, BERSANI, BIANCHI FORTUNATO, BIMA, BOLDRIN, BOSCO, BOTTARI, BRESSANI, BUZZI, CAIAZZA, CARRA, CASTELLUCCI, CERUTI, COCCO MARIA, COLOMBO VITTORINO, DAGNINO, DALL'ARMELLINA, DE PONTI, ERMINERO, FABRI, BIANCHI GERARDO, GALLI, GIRARDIN, HELFER, LETTIERI, LONGONI, MARTINI MARIA ELETTA, MATTARELLA, MERLI, MEUCCI, MICHELI FILIPPO, NAPOLITANO FRANCESCO, PANDOLFI, PATRINI, RADI, RICCIO, SALVI, SAVIO EMANUELA, SGARLATA, SORGI, TANTALO, VECCHIARELLI, ZACCAGNINI: « Modifiche al capo VI della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, concernenti provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione » (2440).

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 1° maggio 1970, n. 192, concernente la determinazione della durata della custodia preventiva nella fase del giudizio e nei vari gradi di esso (2469).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 1° maggio

1970, n. 192, concernente la determinazione della durata della custodia preventiva nella fase del giudizio e nei vari gradi di esso.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Cataldo. Ne ha facoltà.

CATALDO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, il decreto-legge che ci accingiamo a discutere ai fini della conversione si articola praticamente in tre punti: quello sulla durata massima della custodia preventiva, che va riferita non solo alla fase istruttoria, ma anche alla fase del giudizio; quello della scarcerazione dopo una condanna a pena detentiva; e infine una disposizione transitoria per alcuni casi speciali.

Desidero soffermarmi in modo particolare sull'articolo 1 del decreto-legge, ossia sul concetto da esso contenuto, che deve essere ribadito con grande chiarezza: mi riferisco al concetto secondo cui contro colui che è stato scarcerato per decorrenza di termini non potrà essere emesso mandato di cattura. Ciò è tanto più necessario in quanto la giurisprudenza, sotto l'impero della precedente normativa, ha avuto modo di affermare che la scarcerazione per decorrenza del termine massimo di custodia preventiva, essendo un istituto esclusivo della fase istruttoria, non impedisce che all'imputato scarcerato siano applicate le norme che impongono o autorizzano la cattura nella fase del giudizio. Interpretazione che non dovrà più essere assolutamente possibile, dal momento che la limitazione della carcerazione preventiva si riferisce ormai a tutte le fasi del giudizio.

Né dovrà esservi alcuna possibilità di emettere mandato di cattura con la sentenza di rinvio a giudizio nei confronti di chi è stato scarcerato per decorrenza di termini.

Anche su tale questione vi sono state interpretazioni discordanti della giurisprudenza della stessa Cassazione, tanto che è intervenuta una decisione delle sezioni unite, nel giugno 1952, nella quale veniva accettato quel principio criticabile ora dichiarato incostituzionale. Si affermava, infatti, che quando l'imputato era stato scarcerato per decorrenza del termine della custodia preventiva per un reato per il quale fosse facoltativa l'emissione di un mandato di cattura, il giudice istruttore aveva facoltà di riemettere il mandato con la sentenza di rinvio a giudizio; e veniva solo concesso che, per tale parte, la sentenza fosse impugnabile per cassazione.

A noi pare quindi che, essendo stata dichiarata l'illegittimità dell'articolo 375 del

codice di procedura penale nella parte in cui impone o consente che, con la sentenza di rinvio a giudizio, sia emesso mandato di cattura anche nell'ipotesi in cui l'imputato sia stato scarcerato a seguito della decorrenza dei termini massimi fissati nell'articolo 272 del codice di procedura penale, il tutto debba risultare chiaramente nella legge di conversione in esame. A tal proposito avevamo formulato un emendamento preciso, con cui chiedevamo di aggiungere al secondo comma dell'articolo 1 (quello per il quale, se l'imputato trasgredisce gli obblighi impostigli o risulta che si sia dato o stia per darsi alla fuga, il giudice emetta mandato di cattura a seguito del quale decorrono nuovamente i termini di durata della custodia preventiva), le seguenti parole: «al di fuori di detti casi non può comunque essere emesso nuovo mandato di cattura». In Commissione si è cercata una forma più elegante — si è detto — accettando la sostanza dell'emendamento ma rielaborando l'intero comma. Possiamo essere d'accordo, e lo siamo, per il nuovo testo.

Comunque desidero chiedere alla Commissione se non sia il caso di tornare al vecchio testo del decreto aggiungendo però un comma che, se da una parte rispetta quelle esigenze di eleganza giustamente avanzate, dall'altra rispecchi integralmente la decisione della Corte costituzionale e non dia luogo a dubbi di sorta in ordine ai casi da me indicati e per i quali la giurisprudenza si è dimostrata piuttosto incline a non tutelare adeguatamente il principio della presunzione d'innocenza e le norme stesse del codice di procedura penale, sempre restrittivamente interpretate quando era in giuoco la libertà del cittadino anche se imputato. E ciò in applicazione di un principio che potrei addirittura definire aberrante e per il quale sussisterebbe l'equazione «imputato-colpevole».

Inoltre, i principi sopra enunciati dalla Corte di cassazione hanno condotto a ritenere che, dopo la sentenza di rinvio a giudizio, l'imputato che non sia stato scarcerato nonostante l'avvenuto decorso del termine massimo di custodia preventiva prevista nell'articolo 272, non possa più essere scarcerato. Si è arrivati all'assurdo di affermare la preclusione all'esercizio di un diritto già maturato a favore dell'imputato, preclusione, che è stata dedotta in via interpretativa, non disponendo niente la legge.

In altra sentenza della Cassazione si è parlato addirittura di estinzione del diritto alla scarcerazione affermando che il rinvio a giudizio in stato di detenzione estingue l'even-

tuale diritto alla scarcerazione per decorrenza di termini, trattandosi di istituto esclusivo della fase istruttoria.

E troviamo ancora sentenze che sempre più hanno tentato di eludere il principio di cui all'articolo 272 affermando nientemeno che il giudice del dibattimento non può ordinare la scarcerazione per decorrenza del termine ove l'imputato, dopo la scadenza dei termini della custodia preventiva, non venga scarcerato e sia rinviato a giudizio in stato di detenzione. Tanto, sempre in ossequio al principio che la scarcerazione per decorrenza dei termini era propria della fase istruttoria, nonché a quello di un formalismo esasperato per cui chi rimaneva in galera perché il magistrato istruttore non aveva provveduto alla sua scarcerazione, a cui pur aveva diritto, non poteva veder corretto l'errore nemmeno dal giudice del dibattimento. Ed anche in tali casi, pur se può sembrare una forzatura, la peggio la portava il povero, il meno abbiente, che nella fase istruttoria aveva sì e no un difensore d'ufficio al quale venivano notificati gli atti, destinati al cestino. Tali dimenticanze istruttorie non potevano certo essere possibili per i delinquenti di alto bordo o per i mafiosi, oggi presi a pretesto per non applicare integralmente la Costituzione nel suo Titolo fondamentale dei «Rapporti civili», perché tali delinquenti erano e sono ben difesi da stuoli di avvocati. Tanto per giungere alla conclusione (e qui mi riferisco alla compiacenza dell'onorevole relatore) che bisogna essere molto precisi per evitare interpretazioni non conformi allo spirito della sentenza della Corte costituzionale e del presente decreto; e pertanto, anche a costo di fare una forzatura all'estetica, bisognerà aggiungere un comma che secondo me dovrà essere così formulato: «Contro l'imputato scarcerato per decorrenza dei termini stabiliti nel presente articolo, non può essere emesso nuovo mandato od ordine di cattura o di arresto per lo stesso fatto».

Credo che questa formulazione, se nulla toglie all'eleganza di cui giustamente si preoccupava l'onorevole Vassalli in Commissione, chiarisce in maniera ancor più categorica e precisa il pensiero che è stato di tutta la Commissione.

A conclusione di questa prima parte potremmo rilevare che il principio della scarcerazione automatica e della presunzione di innocenza risalgono al codice del 1913 e che tali principi furono ripudiati dal codice fascista, che abbandonò il principio della presunzione di non colpevolezza ed abolì quello della scar-

cerazione automatica, perché il cittadino non veniva considerato un soggetto di diritto ma soltanto un oggetto di norme.

La presunta difesa della società prevaleva sempre ed in ogni caso, opprimeva — possiamo dire — assieme alle esigenze istruttorie i diritti dell'individuo. È proprio di questo periodo la soppressione del limite temporale all'istruttoria, per cui si può venir privati della libertà personale a tempo indeterminato, non solo prima ma anche dopo di un processo, a libito soprattutto delle procure considerate *longa manus* del potere centrale. Ovviamente mi riferisco al codice e alla interpretazione del passato regime. E se con la Carta costituzionale sono stati ripristinati e rinvigoriti i principi già espressi nel codice del 1913, se con la sentenza n. 64 del 1970 della Corte costituzionale è stato richiamato espressamente il principio della inviolabilità della libertà personale e della presunzione di non colpevolezza, noi guardiamo con favore al complesso del decreto-legge in quanto finalmente vengono determinati i limiti massimi della carcerazione preventiva senza limitarli soltanto alla fase istruttoria. E certamente i termini previsti sono ragionevoli, così come imposto dall'articolo 5 della convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Dobbiamo sempre fare prevalere, anche nelle nostre discussioni e decisioni, anche quando alcuni fatti potrebbero spingerci ad un pragmatismo piuttosto deteriore, il principio della presunzione di non colpevolezza di cui all'articolo 27 della Costituzione, che certamente ed oltretutto è un principio di civiltà.

Detto questo e manifestata la nostra adesione al decreto, non possiamo non rilevare come il medesimo non sia un atto spontaneo del Governo. Alcuni dicono che mai come questa volta il Governo è stato sensibile, anzi molto sensibile, alle richieste e con notevole velocità ha presentato il decreto che siamo per convertire. La verità però è un'altra. Il Governo fino all'ultimo momento ha sostenuto la piena legittimità dell'articolo 272 del codice di procedura penale. Basta leggere le premesse della sentenza n. 64 della Corte costituzionale da cui risulta chiaramente che il Presidente del Consiglio dei ministri, e quindi il Governo, si è costituito con l'avvocatura dello Stato per sostenere che la questione di illegittimità fosse dichiarata infondata.

Dalla sentenza a noi fornita, risulta in una maniera chiara, dalla esposizione che ne fa la stessa Corte, quale è stata la posizione

dell'avvocatura e quale è stata la decisione della Corte nettamente contrastante. È detto testualmente infatti: « osserva l'avvocatura dello Stato — cioè il Governo — che l'articolo 13 della Costituzione, nel dettare garanzie per le misure cautelari restrittive della libertà personale, si sarebbe limitato ad affidare al legislatore ordinario la determinazione dei limiti massimi della custodia preventiva senza escludere l'emanazione di una norma che ne preveda l'obbligatorietà e senza operare una scelta... ». Precisa inoltre: « nel contestare la pretesa violazione dell'articolo 27, secondo comma, della Costituzione, l'avvocatura osserva che l'imputato non è da considerarsi colpevole per il fatto di essere sottoposto a custodia preventiva, in quanto altrimenti la custodia non troverebbe giustificazione neppure per le ipotesi normative ispirate a motivi strumentali. Pur nel caso in cui la legittimità dell'istituto fosse da limitare a queste ultime ipotesi, sarebbero poi da escludere le ulteriori dedotte violazioni, data la valutazione legislativa astratta e globale delle fattispecie criminose per le quali sarebbe assolutamente da evitare il rischio che la prova sia dispersa o alterata, ovvero che l'imputato si sottragga alla presenza del processo... ».

Ma v'è di più: l'avvocatura dello Stato — e quindi il Governo, dico io — ha sostenuto che un limite certo esiste nell'attuale formulazione dell'articolo 275, secondo comma, del codice di procedura penale, cioè quello della emanazione della sentenza ed espressamente la Corte ha dato torto al Governo assumendo che proprio per il periodo successivo alla fase istruttoria, rispetto al quale il sistema non prevede limiti certi per la durata della carcerazione preventiva, il precetto costituzionale risulta violato.

Ma l'avvocatura e il Governo non disarmavano, tanto si sentivano e si sentono custodi e vestali del codice Rocco e sostenevano che era sufficiente l'articolo 20 delle disposizioni regolamentari per respingere ogni questione di incostituzionalità. E qui, credo ancor più chiaramente, la Corte costituzionale dice la sua esprimendosi testualmente: « non può essere condiviso neppure l'altro assunto dell'avvocatura, secondo il quale, dopo la istruzione, la durata della custodia preventiva troverebbe una sua delimitazione temporale nell'articolo 20 delle disposizioni regolamentari per l'esecuzione del codice di procedura penale sulla preferenza da dare all'iscrizione nei ruoli dei procedimenti riguardanti i detenuti o aventi in genere ca-

rattere di urgenza. Infatti questa disposizione, ai fini che qui interessano, non offre una garanzia maggiore di quella già contenuta nel testo originario dell'articolo 272 del codice di procedura penale che prevedeva un semplice controllo gerarchico e disciplinare sulla durata dell'istruzione e che è stato ritenuto talmente inadeguato rispetto all'osservanza del disposto costituzionale da essere eliminato con la legge 18 giugno 1955, n. 517, e sostituito con il testo attualmente in vigore ».

Tanto abbiamo voluto mettere in evidenza per dimostrare ancora una volta come il decreto n. 2469, concernente la determinazione della durata della custodia preventiva nella fase del giudizio e nei vari gradi di esso, sia stato presentato non spontaneamente e per un ripensamento democratico e di ossequio alla Costituzione, ma perché ancora una volta il Governo è stato a ciò costretto dalla decisione della Corte costituzionale.

Sul piano storico, poi, dobbiamo ricordare che il problema non è stato posto solo nelle aule giudiziarie, ma il gruppo comunista della Camera, già in sede di delega per la riforma del codice di procedura penale, elaborò e presentò emendamenti per determinare la durata massima della custodia preventiva non solo per la fase istruttoria, ma anche per quella del giudizio. E ciò unitamente al gruppo del partito socialista italiano di unità proletaria. Già nella seduta della Commissione giustizia del 20 febbraio 1969 avevamo richiesto, con nostro emendamento al punto 28, una diversa formulazione dello stesso punto. Con il che l'istituto della carcerazione preventiva veniva disciplinato come garanzia costituzionale della libertà personale. Proprio a tale riguardo ebbi allora l'onore di chiarire a nome del mio gruppo la necessità di introdurre l'istituto della scarcerazione per decorrenza di termini senza distinzione tra fase istruttoria e fase del giudizio. Infatti veniva detto molto chiaramente in quell'occasione che dallo stesso principio di presunzione di non colpevolezza deriva lo istituto della scarcerazione automatica, che deve aver luogo non solo quando l'istruttoria non si conclude entro un certo termine ma anche quando il giudizio non si definisce entro un certo termine.

Questo nostro concetto che ha anticipato, possiamo dire, di oltre un anno la sentenza della Corte costituzionale, veniva ribadito in sede di discussione in Assemblea sempre in ordine alla delega per la riforma del codice di procedura penale e venivano formulati

vari termini insieme con il gruppo del PSIUP per quanto riguardava il rinvio a giudizio nel senso che alcuni termini non dovevano essere superati oltre che per la fase istruttoria anche in ordine alla sentenza di primo grado e alla sentenza definitiva. Noi dobbiamo ricordare che la maggioranza, allora, con una certa sufficienza e comunque senza motivazione alcuna, respinse questi principi che ora sono stati ampiamente accolti. Quindi la maggioranza allora fece giustizia sommaria delle nostre richieste che derivano da tesi formulate sulla base di principi costituzionali che oggi vediamo confortate da un organo così importante quale è la Corte costituzionale.

Desideriamo ricordare tali eventi a chi oggi parla di allarme sociale per la liberazione di individui imputati di gravissimi reati che sono stati appunto scarcerati per decorrenza di termini. Questa psicosi dell'allarme sociale dovrebbe servire ancora una volta a non applicare i principi di libertà della Costituzione repubblicana! Vogliamo anche dire però che, se avessero meglio ponderato le loro posizioni allora anziché rispondere con un immotivato « no » alle nostre richieste, forse si sarebbe potuto addirittura anticipare la decisione della Corte costituzionale adottando un provvedimento analogo a quello presentato dal Governo sia pure con disposizioni transitorie diverse e in un tempo diverso, soprattutto, con le dovute sollecitazioni a chi di dovere per definire i processi a carico dei detenuti.

Tenendo presenti i nostri rilievi di allora si poteva scongiurare la « primavera calda » delle ribellioni carcerarie anche evitando la esasperante lunghezza delle istruttorie e la congestione delle carceri giudiziarie. La stessa autorità giudiziaria poteva e doveva intervenire, fornendo il Ministero mezzi e possibilità, per alleggerire la pressione del gran numero di detenuti in attesa di giudizio, potenziando l'attuale indirizzo, piuttosto vanificato per la verità, di precedenza alle procedure concernenti imputati in stato di detenzione.

Fatto sta però che anche per il nuovo codice di procedura penale la maggioranza non ha voluto rinunciare ad alcuni principi di autoritarismo che hanno fatto parlare il compagno onorevole Guidi di sottofondo politico in ordine alle richieste di peggioramento dell'articolo 3 del decreto, provocando la reazione non giustificata della destra democristiana e del gruppo socialdemocratico che ha dichiarato che non avrebbe dato voto favo-

revoles al decreto-legge 1° maggio 1970, n. 192, se non veniva peggiorato il testo dell'articolo 3.

Quindi noi respingiamo gli allarmismi e il pretesto in ordine alla confusione tra scarcerati in forza del provvedimento di clemenza e scarcerazioni in forza del provvedimento del Governo e non della decisione della Corte costituzionale; anche perché tale confusione è artatamente provocata dalla stampa di destra. Da parte nostra non abbiamo alcuna preoccupazione anche perché è risaputo che non siamo stati noi a caldeggiare l'amnistia per i reati comuni e tanto meno per tipi di reato come il peculato che fermamente abbiamo invece respinto.

Tanto rilevato, vogliamo ancora dire che non è fondato l'allarme per i mafiosi che vengono mandati in villeggiatura per il soggiorno obbligato, danneggiando così anche il turismo: basterebbe a tal fine inviarli in luoghi ben diversi in cui non danneggino il turismo o sconvolgano la pace delle persone per bene.

Quanto rilevato è solo per rispondere alle questioni marginali e di contorno. In ordine alla questione di fondo della nostra opposizione intransigente ad ogni peggioramento dobbiamo fare una premessa di principio: non possiamo fare un codice per i mafiosi che poi valga per tutti. Per il fatto cioè che esiste una forma delinquenziale organizzata ad altissimo livello tanto da competere con lo Stato anche in ordine al potere punitivo non possiamo e non dobbiamo adottare norme restrittive che si risolverebbero ai danni di persone imputate e che colpevoli possono non essere. Inoltre, in contrapposizione agli argomenti di destra, potremmo ricordare i tanti e tanti casi di persone liberate perché prosciolte, ma soltanto dopo che avevano scontato anni ed anni di galera. Basta aprire quasi ogni giorno un giornale, e leggere, per esempio, che a Latina, dopo parecchio tempo di detenzione preventiva, cinque persone sono state assolte dalla corte di assise per non aver commesso il fatto, che a Nuoro alcuni cittadini erano stati prosciolti in istruttoria dalla imputazione di sequestro di persona dopo un anno e mezzo di custodia preventiva. E non continuiamo con gli esempi.

Si tenga inoltre ben presente che circa il 50 per cento dei rinvii a giudizio vengono prosciolti; credo che questi siano argomenti altrettanto validi, e molto più validi, di quelli presentati dalla controparte per giungere alle conclusioni che noi auspichiamo.

Né, onorevoli colleghi, possiamo dimenticare le cosiddette rivolte dei carcerati, e la

posizione assunta dai detenuti in attesa di giudizio e da quelli detti definitivi, cioè in espiatione di pena. Ad esempio, durante i disordini alle Nuove di Torino — che poi sono tutt'altro che nuove, se risalgono addirittura al 1857 — il reparto dei definitivi ha tenuto una condotta irreprensibile, mantenendosi in contatto con la direzione del carcere, per rendere chiaro che aspiravano al certificato di buona condotta carceraria. Quelli in attesa di giudizio, invece, erano e sono i più esasperati, perché non sanno come e quando si definirà il processo a loro carico; essi non possono essere avviati al lavoro, e sentono pertanto più duramente la restrizione della libertà. E come rilevava una apprezzata rivista giuridica, *Dialectica*, all'epoca dei fatti, « gli esasperati sono quelli in attesa del giudizio. Carcerazioni preventive lunghe, troppo lunghe, magari terminanti con un proscioglimento che suona beffa; promiscuità maggiore perché la carcerazione non permette quel minimo di distribuzione tra i detenuti secondo la qualità del reato e l'entità della pena, o secondo la cultura e la capacità del singolo, che è possibile realizzare in sede di espiatione; maggiore il sudiciume, più spaventosi i crolli psicologici e morali. Il tutto aggravato dall'ozio ».

Anche per eliminare tali inconvenienti, la frustata della Corte costituzionale è giunta opportuna, ed opportuno è il decreto così come è formulato. La nostra posizione di difesa del decreto-legge, che può apparire strana, essendo noi un gruppo di opposizione, ma tale non è, se le altre forze tendono a peggiorarlo, è assunta non solo per una questione di principio, ma anche perché riteniamo che ci siano i mezzi per evitare le conseguenze lamentate. Infatti, con l'ordinanza di scarcerazione, possono essere imposti obblighi ben precisi, come la cauzione, la malleveria e soprattutto il soggiorno obbligato, a norma dell'articolo 282 del codice di procedura penale; ma chiaramente è previsto addirittura che un nuovo mandato di cattura possa essere emesso ai danni di chi si sia dato o sia per darsi alla fuga.

Circa il mandato di cattura per chi si sia già dato alla fuga, fanno un po' sorridere i casi che si sono verificati di scarcerati, anche se non a seguito della sentenza della Corte costituzionale. Pensate al mafioso Liggio, ed alle responsabilità che si sono intrecciate tra polizia ed alcuni uffici della magistratura, ed al signor Riva, il libanese — per non confonderlo con un altro Riva (*Si ride*) — al quale si sono dimenticati di ritirare il passaporto

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 GIUGNO 1970

quelli della polizia, così come alcuni magistrati si erano dimenticati di emettere il mandato di cattura, per quanto fosse obbligatorio. Ma l'emissione del mandato di cattura per chi stia per darsi alla fuga è un'arma notevole, che senza distruggere principi costituzionali, dà garanzia di assicurare i responsabili alla giustizia, soprattutto quando costoro tentano di sottrarsi al giudizio della magistratura ed alla pena che potrà loro essere irrogata.

Come vedete, onorevoli colleghi, per i mafiosi — se veramente la preoccupazione è per costoro — e per altri imputati di delitti efferati, tutto si può risolvere in un problema di polizia.

Certamente, però, la polizia deve tenere gli occhi aperti, e deve quindi interessarsi un po' di più dei delinquenti comuni, anziché delle manifestazioni di lavoro e di quelle sindacali, per le quali vediamo veri e propri apparati di guerra, anche quando non solo non sono necessari, ma addirittura controproducenti, perché coscientemente o meno, assumono l'aspetto della provocazione.

Inoltre, si tenga presente la Commissione antimafia, ed i poteri della medesima; pare invece che detta Commissione non sia stata preavvertita dal Governo, sia pure officiosamente, di ciò che stava avvenendo o di ciò che poteva avvenire. Al di là, infatti, delle vigenti disposizioni di legge dirette alla prevenzione contro persona pericolosa (legge n. 1423 del 1956), e contro indiziati di appartenenza ad associazioni mafiose (legge n. 575 del 1965), ben potevano essere adottati provvedimenti al riguardo, e comunque proposte anche legislative da approvare con la dovuta urgenza ed in modo tale che potessero evitarsi gli inconvenienti lamentati, senza per questo violare i principi costituzionali di libertà. Il Governo, invece, ha emanato il decreto lo stesso giorno in cui è stata pubblicata la sentenza della Corte costituzionale, con una solerzia insolita e con un *record* tanto più notevole per essere stati in altri casi disattesi addirittura i giudizi della Corte stessa.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Non ho capito se, secondo lei, il Governo abbia fatto bene o male.

CATALDO. Prima di agire, poteva prendere contatto con la Commissione.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Non credo che il Governo debba prendere contatti con la Commissione.

CATALDO. È una osservazione che noi legittimamente possiamo fare. C'è una Commissione specifica, la Commissione antimafia, che mi sembra abbia anche formulato una proposta di legge alcuni mesi fa.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Ella stesso ha detto poco fa che non bisogna portare il problema a livello di mafia o non mafia, perché è un problema di carattere generale.

CATALDO. Per l'appunto, il problema della mafia è da vedere a parte. E questo che io continuo a sostenere, non sostengo una cosa diversa da quella di prima. Il problema della mafia è un problema diverso. Io ritengo che il Governo, che ha fatto tutto questo senza informare la Commissione antimafia e quella per il banditismo sardo, si è comportato in modo quanto meno sconcertante. Questo è il principio che desidero affermare.

La conclusione di questa parte del discorso potrebbe essere che noi non possiamo peggiorare una legge a tal punto da renderla difforme dai principi costituzionali in nome della mafia, per quanto la cosa possa essere argomentata da diversi punti di vista. Tanto più, onorevoli colleghi, che già la disposizione transitoria di cui all'articolo 3 è ai limiti della costituzionalità. E questo l'unico punto di perplessità del decreto, per cui, anche se siamo favorevoli, desideriamo dirlo con chiarezza.

Cercherò di dimostrare come rasantiamo la incostituzionalità. Diciamo francamente che, con tale norma, praticamente rinviamo l'entrata in vigore di una decisione della Corte costituzionale. A nostro parere, così facendo rimane violata la norma di cui all'articolo 136 della Costituzione, nonché dell'articolo 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, che reca norme sulla costituzionalità ed il funzionamento della Corte costituzionale. L'articolo 136, infatti, afferma che quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di altra avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione; l'articolo 30 della legge richiamata precisa ulteriormente che le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. Quando nel decreto si introduce una norma transitoria, con la quale in pratica si rinvia l'applicazione della decisione della Corte, non può non affacciarsi almeno il sospetto che siano state violate le norme

sopraindicate, che sono di ordine costituzionale. Infatti, mi pare essere pacifico anche in giurisprudenza che tale disapplicazione non si riferisce solo ai rapporti futuri, ma anche a quelli passati, ai sensi della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1; di conseguenza, l'inapplicabilità della norma dichiarata incostituzionale non può non riferirsi anche ai rapporti passati, poiché è proprio in relazione ad essi che viene sollevata la questione e che la pronuncia di illegittimità costituzionale deve spiegare effetti nel giudizio *a quo*.

Con la disposizione transitoria, invece, noi daremo ai rapporti passati, ma ancora *in fieri*, una regolamentazione diversa e peggiorativa di quella fatta ai rapporti futuri: disparità di trattamento che non può trovare accoglimento senza almeno qualche perplessità. Se poi si osserva ancora che la dichiarazione di illegittimità costituzionale è retroattiva, con il limite ovvio del rispetto delle situazioni esaurite, si vedrà che anche con il temperamento introdotto nel secondo comma dell'articolo 3 con il secondo emendamento dell'onorevole Lospinoso, le perplessità non vengono fugate; anzi, il dubbio aumenta quando si accetta ancora un elemento di differenziazione introdotto con l'emendamento Lospinoso in riferimento ad alcuni reati più gravi. Certo, trattasi di un peggioramento e di un tentativo di disapplicare la norma costituzionale posta in evidenza dalla decisione della Corte, molto meno appariscente di quello che si sarebbe avuto con l'emendamento Cavaliere o con la prima formulazione dell'emendamento Lospinoso, ma trattasi sempre di un fatto negativo, che noi non possiamo condividere.

Infatti, con l'emendamento Cavaliere veniva praticamente eliminata la disposizione del capoverso dell'articolo 3, disponendo *sic et simpliciter* che, sia pure per alcuni reati, la decorrenza del termine della custodia era fissata alla data di entrata in vigore del decreto e per un periodo di 2 anni; con l'emendamento Lospinoso, non accolto, la soppressione pura e semplice del capoverso, con la conseguenza che dalla data di entrata in vigore del decreto si computavano i termini di durata della custodia preventiva senza limite alcuno, il che sarebbe stato una chiara e precisa violazione della norma dell'articolo 136.

Così infatti si arrivava all'assurdo che anche chi avesse espiato dieci anni di custodia preventiva, doveva rimanere in carcere per altri quattro anni; lo stesso per chi, eventualmente, ne avesse espiati 15 prima di una sentenza definitiva.

Sistema questo proposto chiaramente incostituzionale, la cui incostituzionalità è attenuata col nuovo testo ma non è certamente scomparsa. Motivi per cui noi comunisti avremmo preferito il testo originario del decreto-legge, che fissa comunque un tetto di sei anni di custodia preventiva senza distinzione di fasi e gradi del giudizio o della istruttoria. E sei anni non sono pochi, così come non sono pochi i quattro anni previsti dall'articolo 1 del decreto-legge.

Inoltre l'emendamento Lospinoso, accettato dalla maggioranza della Commissione, non trova rispondenza alcuna nell'articolo 1 del decreto, perché appunto nella norma base non si fa riferimento a quei tipi di reato, come nella norma transitoria: tra l'una e l'altra norma non vi è alcun agganciamento e questo non fa che accrescere le perplessità, e preferire la dizione originaria, come noi proponiamo.

L'opportunità, la praticità non può andare ai danni della legalità e della costituzionalità, in modo molto aperto: potrebbe soltanto accettarsi come norma di temperamento, ma non di più. Il testo governativo emendato, quindi, lo possiamo accogliere, sia pure con qualche perplessità, ma non è assolutamente da accettarsi né l'originaria formulazione dell'emendamento Lospinoso e tanto meno quella dell'onorevole Cavaliere o di altri emendamenti che in tale direzione possano essere eventualmente da altri presentati.

Concludendo, siamo favorevoli al testo del disegno di legge presentato dal Governo che in sede di Commissione ha accettato sostanzialmente il nostro emendamento per cui contro l'imputato scarcerato per decorrenza di termini non può essere emesso un nuovo mandato o ordine di cattura o di arresto per lo stesso fatto, nonché l'emendamento all'articolo 2, sempre del gruppo comunista, per cui in caso di condanna i termini ai fini della custodia preventiva vengono valutati in riferimento alla pena prevista per il reato ritenuto in sentenza.

Siamo invece decisamente contrari ad ogni emendamento peggiorativo che potrà essere proposto, perché crediamo non solo nella sentenza della Corte e nelle sue motivazioni, ma soprattutto perché vogliamo che i principi costituzionali di libertà personale inviolabile e di presunzione di non colpevolezza prevalgano su ogni formalismo giuridico e pragmatismo che spesso sono soltanto dei mezzi per disattendere e non applicare ancora una volta la Carta costituzionale. (*Applausi all'estrema sinistra*).

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 GIUGNO 1970

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Cattanei. Ne ha facoltà.

CATTANEI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, la natura di questa discussione, le sue modalità, lo sconcertante disinteresse che la circonda consigliano anche a me di non dimenticare in questo momento l'aureo precetto « parla e sii breve ». Ad esso, onorevole ministro, cercherò di attenermi malgrado la rilevanza del decreto-legge in esame e la sua non ordinaria importanza.

Innanzitutto credo che debba essere sottolineato come il principio affermato dalla Corte costituzionale, per cui la carcerazione preventiva non deve contrastare con una delle fondamentali garanzie della libertà del cittadino e cioè con la presunzione di non colpevolezza dell'imputato, non possa essere tra di noi oggetto di contrasto.

È infatti giusto, quanto meno in linea di principio, che la detenzione preventiva non abbia la funzione di anticipare la pena, e che la restrizione della libertà personale non sia subordinata alle vicende del procedimento né nella fase istruttoria né per il periodo successivo.

Né potrebbe esser negato al Governo il merito di una insolita solerzia e di una particolare sensibilità, nel colmare immediatamente il vuoto legislativo determinato dalla sentenza (addirittura promuovendo il decreto prima ancora che essa venisse depositata). E non vi è dubbio nemmeno che questa sollecitudine abbia quanto meno scongiurato guai più consistenti, evitando che tutti gli imputati venissero indiscriminatamente scarcerati non appena trascorsi i due anni di detenzione preventiva fissati dall'articolo 272 del codice penale.

Adesione, dunque alla statuizione della Corte costituzionale e concordia con gli intendimenti che hanno giustificato la solerzia del Governo.

Tuttavia l'accettazione e la concordia espresse non possono escludere ragionevoli perplessità, sia per la procedura seguita, sia per i riflessi negativi che la nuova normativa inserita nell'attuale sistema giudiziario inevitabilmente comporta, sia infine per la stessa formulazione del decreto.

E ciò non tanto — data l'urgenza — in relazione all'opportunità, in altre sedi richiamata, che il problema venisse affrontato con un disegno di legge per consentire alle Camere un approfondimento maggiore ed un apporto migliorativo, anziché con la forma che è stata

prescelta, quanto in riferimento all'utilità — che è stata sottolineata anche dal collega onorevole Cataldo — di una consultazione preventiva almeno con quegli organi, espressione autorevole del Parlamento, quale la Commissione che ho l'onore di presiedere, che per l'esperienza intensa, spesso travagliata, acquisita in materia avrebbero sicuramente potuto contribuire con indicazioni utili e positive ad evitare traumi pericolosi, scompensi, vanificazione di anni di impegno e di azione.

Nella sua interruzione, signor ministro, ha giustamente rilevato che non si tratta di discutere di un aspetto specifico riferito solo alla mafia. Certo; e nessuno di noi interverrebbe in questo dibattito avendo presente questa limitazione del decreto-legge. Ma non c'è dubbio che il decreto-legge — e prima di esso la sentenza della Corte costituzionale — ha provocato, in relazione all'attività della Commissione antimafia e dei pubblici poteri preposti alla lotta antimafia, problemi che hanno suscitato notevole perplessità. Il vero è, infatti, — qui sta la sostanza del problema — che il decreto, apprezzabile negli obiettivi, si sovrappone però ad una realtà giudiziaria di crisi che non ha bisogno di commenti, con il rischio di vedere trasformata un'importante affermazione di principi costituzionali in una occasione ritardatrice dell'evoluzione civile del paese, e quindi di sostanziale pregiudizio anziché di promozione dei valori umani e morali della società.

Noi sappiamo bene che il puro immobilismo giuridico non è meno nocivo dell'immobilismo politico; ma in questo caso indiscutibilmente è il secondo che condiziona in modo pericoloso il primo. Chi può illudersi, onorevole ministro, che, vigente l'attuale sistema, l'accertamento definitivo della colpevolezza dell'imputato possa avvenire entro i termini previsti dal decreto per la carcerazione preventiva? In questi ultimi giorni credo che anche lei avrà potuto ascoltare i timori di tanti autorevoli magistrati, i quali sono concordi nell'ammettere che nell'attuale situazione certi processi non potranno definirsi prima di 8-9 anni, nella migliore delle ipotesi. E non è un mistero per nessuno che la sentenza della corte, prima ancora di turbare profondamente — e lo vedremo — l'opinione pubblica, ha sorpreso ed allarmato gli stessi operatori della giustizia. Soprattutto in alcune zone, come quelle della Sicilia occidentale, dove più temibili si sono rivelate nel tempo le manifestazioni delittuose; e dove l'arresto, la condanna, comunque l'allontanamento di criminali o presunti tali aveva riportato un

barlume di fiducia nei pubblici poteri. Oggi, quasi improvvisamente, nella difficile lotta all'omertà, alla paura, siamo tornati indietro di anni. I più noti e pericolosi mafiosi, condannati nei recenti processi di Catanzaro, di Lecce, di Bari, di Perugia e di Salerno — ed ella sa, signor ministro, quanto sia difficile condannare un mafioso — sono stati scarcerati o sono in procinto di tornare in libertà.

Vorrei solo citare alcuni nomi. I protagonisti del processo di Lecce: Antonino Bartolomeo, condannato all'ergastolo; Luigi Libricci, condannato all'ergastolo; Vincenzo Di Carlo, condannato all'ergastolo, ed altri cinque imputati condannati a 23 anni di reclusione. I protagonisti del processo di Catanzaro: Angelo La Barbera, 22 anni di reclusione, con una cauzione di 10 milioni e con l'obbligo di dimora nel comune di Rivoli; Pietro Torretta, 27 di reclusione, scarcerato dietro pagamento di soli 5 milioni, con l'obbligo di dimora nel comune di Cittadella. E così Rosario Mancino, mandato a Borgo San Lorenzo, a Firenze; Vincenzo Sorge, mandato a Santa Margherita Ligure. E così i protagonisti del processo di Salerno, condannati a 22 anni di reclusione, così quelli del processo di Perugia, dove vi sono stati cinque ergastoli e sette pene superiori ai 20 anni.

Complessivamente il loro numero è di oltre 200 (un piccolo esercito!) tra cui molti ergastolani e moltissimi condannati a forti pene detentive. Così i protagonisti della strage di Ciaculli, dell'omicidio Tandoy, degli attentati sanguinosi delle cosche degli Albano, dei Giangreco, dei Rimi, dei Licari, dei La Barbera, dei Torretta.

Lo stesso famigerato Luciano Liggio (è il colmo, onorevoli colleghi!) anche se per ipotesi non fosse stato assolto con la sconcertante sentenza di Bari dalle molteplici imputazioni di omicidio, avrebbe riacquistato la libertà: e così anche se fosse stato condannato (e non invece ancora una volta assolto, sempre per insufficienza di prove) per l'omicidio di Navarra, il cui processo da otto anni attende la celebrazione di secondo grado, per un reato commesso tredici anni or sono! Ed il caso di Liggio (con questo impressionante intervallo di tempo tra il processo di primo grado e quello di secondo) non è che uno tra i molti.

Il problema, ovviamente, non è circoscritto alla Sicilia occidentale, ma è generale; tuttavia la naturale conseguenza è che il lavoro di tanti, l'abnegazione di innumerevoli servitori della giustizia e delle forze dell'ordine viene ad essere irrimediabilmente frustrato e vanificato.

Conseguenza logica è ancora che lo sconcerto, la paura dei cittadini più umili e indifesi, si traduce inevitabilmente in scetticismo nei confronti dei pubblici poteri e quindi dello Stato. Ecco allora come il fedele rispetto, pur doveroso, dello spirito e della lettera della Costituzione, talvolta al limite, quasi per paradosso, degenera, urtando contro la pesantezza e le arretratezze strutturali che ritardano le forze vitali della giustizia nella società, che di giustizia è assetata, proprio sperimentando le sofferenze della giustizia stessa.

Da secoli gli uomini considerano la giustizia come un valore essenziale, se è vero, per esempio, che sotto l'impero di un famoso sovrano settecentesco un contadino poteva affermare in Prussia che contro i soprusi del governo gli sarebbe stato comunque possibile trovare un giudice a Berlino. Ma per questo è necessario che il cittadino possa credere nella giustizia, possa rafforzare la sua fiducia, non solo le sue speranze, nel sollecito e corretto funzionamento di essa.

Non si dice nulla di nuovo, lo so bene, parlando della crisi del sistema giudiziario (che non è solo originata, giova ricordarlo, dal presunto scarso numero di magistrati che, se meglio utilizzati e meno distratti dal loro ufficio naturale, sarebbero sufficienti; e nemmeno, almeno in misura assorbente, deriva dall'esistente carenza di sedi idonee e di ausiliari). Non è di oggi l'esigenza di un nuovo ordinamento giudiziario: è un'esigenza profonda e vitale, che fa ritenere come insoddisfacenti le conquiste che pure sono state realizzate e che quindi inevitabilmente vengono ritenute nient'altro che tappe provvisorie.

Oggi però le conseguenze della sentenza della Corte costituzionale ci richiamano energeticamente alla gravità della crisi, evidenziando ancora una volta la necessità di una visione unitaria del problema del diritto e della giustizia, e quindi la necessità di un'urgente soluzione globale. In caso contrario (è inutile illudersi) sarà lo Stato a disgregarsi, lentamente ma irreversibilmente.

Potrà obiettarsi che nella fattispecie agli imputati scarcerati è stata imposta la misura del soggiorno obbligato e della cauzione; ma mi consenta di rilevare, onorevole ministro, che la soluzione di riservare alla discrezionalità del magistrato l'imposizione di uno o più tra gli obblighi indicati nell'articolo 282 del codice di procedura penale non può ritenersi soddisfacente.

Per alcuni casi, anche clamorosi, ci si è limitati, ad esempio, a disporre solo il divieto di dimora in determinate località; per

altri — con una condanna già stabilita in oltre venti anni di carcere — è stata imposta una cauzione irrisoria rispetto all'accertata consistenza del patrimonio, ovvero l'obbligo di soggiorno addirittura in comuni come Santa Margherita Ligure, Borgo San Lorenzo, Cittadella, Ponza, Ceriana.

Ad imputati condannati non per reati tipicamente mafiosi e comunque a pene detentive di gran lunga più miti — alcuni casi sono ben noti a tutti — è stata imposta invece una cauzione di ammontare così elevato, per essi non reperibile e tale comunque da non poter ancora permettere loro di beneficiare della libertà.

L'imposizione di questi obblighi avrebbe dovuto quindi essere resa obbligatoria e comunque sarebbe stato assai più opportuno, ad evitare probabili e fondate eccezioni di incostituzionalità in ordine alla cauzione e alla malleveria, per il principio dell'eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, limitarsi a stabilire nella nuova formulazione dell'articolo 272, con l'ordinanza di scarcerazione, o la dimora obbligata o il divieto di dimora, fissando a parte un elenco dettagliato e preciso delle località di soggiorno obbligato che per le loro caratteristiche rendano sicura la sorveglianza dell'imputato e più difficili le relazioni con il suo ambiente di provenienza; non che l'imputato debba essere mandato, quasi come premio, in una stazione climatica !

CATALDO. In villeggiatura !

CATTANEI. ...o per altro verso che comuni minori si trovino in difficoltà per mantenere l'imputato improvvisamente scarcerato e senza mezzi di sussistenza.

Suggerendo di restringere la discrezionalità del giudice, non s'intende esprimere scetticismo nell'obiettività, nella intelligenza, nell'autonomia dei magistrati, ai quali al di là di polemiche ingiuste e forzate che alcune iniziative ponderate della Commissione da me presieduta hanno suscitato, in linea generale e con le logiche eccezioni (in merito alle quali, sia detto per inciso, attendiamo da mesi riscontro e seguito alle relazioni che abbiamo presentato in proposito anche al Ministero di grazia e giustizia) confermo il mio rispetto. Confido infatti che i magistrati in linea generale, prescindendo dal divario di opinioni tra essi, ideologiche e politiche, e non solo nella interpretazione delle leggi, siano consapevoli che in democrazia uno solo deve essere l'obiettivo del giudice: il fare giustizia; e che per

rendere giustizia il giudice non deve ascoltare nessuno, né in alto, né in basso, né di una parte, né di un'altra.

Tuttavia in una materia così delicata è indispensabile, per scongiurare dubbi interpretativi e incertezze soggettive, riaffermare la certezza dell'applicazione uniforme della norma.

Così sarebbe stata auspicabile una più marcata differenziazione nella durata della custodia preventiva in relazione ai vari tipi di reato, stabilendo un più alto termine nel caso si proceda per determinate categorie di reati che destano particolare allarme sociale, e tra questi quindi anche quelli tipicamente mafiosi.

D'altronde, non sempre le istruttorie più difficili e complesse sono quelle che hanno per oggetto i delitti più gravi: sarebbe stata perciò buona cosa elevare i termini di custodia preventiva, graduandoli in riferimento alle varie fasi del giudizio, almeno nel periodo istruttorio, per tutti i casi in cui siano necessarie indagini peritali di particolare complessità.

Una osservazione desidero fare anche a proposito dell'articolo 3 la cui norma ritengo certamente opportuna. Credo tuttavia, per quanto riguarda il secondo comma, che la precisazione che in ogni caso la durata complessiva della custodia preventiva non può superare di più della metà i termini in precedenza indicati sia assai pericolosa, vigente l'attuale sistema. È stata proprio questa norma a determinare le immediate scarcerazioni in massa dei più temibili condannati, detenuti da oltre sei anni.

Ed è in questo senso, quindi, che va il nostro favore all'emendamento che è stato approvato dalla Commissione, anche perché è in linea con lo spirito, oltre che con la lettera, della sentenza della Corte costituzionale. E l'eventuale obiezione relativa alla diversità di trattamento per imputati giudicati prima o dopo l'entrata in vigore del decreto-legge credo che non possa avere fondamento, dal momento che le norme del decreto-legge, comunque, prevedono pur sempre — anche se cercano di temperarla — una differenza di trattamento per imputati giudicati prima ed imputati giudicati dopo, nel tempo.

Su questi e su altri aspetti, si dovrà certamente fare un ulteriore ponderato esame, se il comune intendimento deve essere quello di rispettare il diritto del cittadino alla libertà, regolando per altro la posizione dei singoli, in modo che essa non contrasti con l'ordine giusto di una società civile e con il

diritto di tutti gli altri alla tutela della propria libertà.

Ma, nella sostanza, al di là delle osservazioni particolari che pur meritano considerazione, che pur sono fondate, il problema di fondo rimane quello di adeguare rapidamente il sistema giudiziario, di trasformarlo, di renderlo più efficiente. Guardiamo, dunque, al fondo delle cose e andiamo avanti con apertura e con speditezza.

Nessuno di noi deve trovare un motivo di rossore nel ricordare quello che, primo fra gli altri e meglio di altri, Giustino Fortunato, uno dei più nobili spiriti che abbiano onorato il Parlamento italiano, ricordava tante volte nei suoi scritti e nei suoi discorsi, quando ammoniva che « l'Italia purtroppo, tra tutte le nazioni europee, è quella che mantiene il primato della povertà e della delinquenza ». Questa verità, valida 50 o 60 anni fa, oggi non è più attuale. Ma permane per sempre una delle più tristi piaghe e forse la più diffusa della nostra vita nazionale: la tendenza a dubitare dei poteri pubblici, il disamore verso lo Stato, il sospetto verso gli amministratori della cosa pubblica, soprattutto il distacco sfiduciato dagli organismi e dagli istituti che sono l'espressione massima dello Stato.

Deve essere nostro compito edificare un costume nuovo, dare credibilità alle istituzioni, tra cui innanzitutto la magistratura. So, onorevoli colleghi, che sarebbe stato più gradevole dire cose diverse, così come so che, accanto al turbamento di molti per le scarcerazioni in massa, vi sono numerose famiglie innocenti, le quali sperano che la legge ridia alla loro casa il proprio caro, il quale forse non sarà più colpevole di altri condannati che, anche in virtù delle recenti amnistie, sono usciti dalle carceri e circolano liberamente per le nostre strade. Anche queste famiglie, come gli stessi imputati, hanno in definitiva ragione, pretendendo un più sollecito accertamento della loro posizione.

I cittadini hanno bisogno, oltre che del pane quotidiano, di alcuni beni che non si vedono, ma che, quando mancano, fanno smarrire la giusta strada e talvolta anche morire. Tra questi beni indispensabili sono in prima linea la fiducia nello Stato e nella legge, la certezza di vivere in un clima di giustizia, nella libertà e nell'ordine. Il fatto è che, nell'attuale situazione, dobbiamo responsabilmente porci la domanda se, continuando a procedere in una certa direzione, modificando cioè l'anacronistica legislazione solo per imposizione della Corte costituzio-

nale, ma lasciando immutato il sistema o ritardandone le soluzioni, ed abbondando nei provvedimenti di clemenza, la Repubblica democratica non rischi di finire per lavorare contro di sé, anziché a proprio vantaggio.

Onorevoli colleghi, Dio non voglia che anche il decreto-legge che ci accingiamo ad approvare si collochi in questa direzione. (*Applausi al centro*).

Presentazione di un disegno di legge.

FERRARI AGGRADI, *Ministro senza portafoglio*. Chiedo di parlare per la presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARI AGGRADI, *Ministro senza portafoglio*. Mi onoro presentare, a nome del ministro dell'interno, il disegno di legge:

« Proroga delle agevolazioni tributarie e finanziarie in favore dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi ».

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato, distribuito e trasmesso alla Commissione competente, con riserva di stabilirne la sede.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Ferdinando di Nardo. Ne ha facoltà.

DI NARDO FERDINANDO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nel prendere la parola sulla conversione in legge del decreto-legge 1° maggio 1970, n. 192, concernente la determinazione della durata della custodia preventiva nella fase del giudizio e nei vari gradi di esso, devo necessariamente richiamare, anche per non ripeterli inutilmente, tutti i rilievi e le critiche già fatti sia in Commissione giustizia sia in aula, in questa legislatura come nella precedente, circa la strana maniera di legiferare, in tema di modificazione di codici, che avviene non attraverso un corpo organico di leggi, concatenate fra loro, in ogni caso rispondenti ad un criterio logico, seguenti principi e regole, sibbene con un succedersi di leggi e « leggine » che, con senso spesso anche diverso fra loro, vanno ad incastonarsi, non sempre a proposito, in un sistema con ben diverso criterio.

Ancora una volta si è oggi adottata una singolare forma di modifica legislativa parziale, con la quale si è andati a demolire una parte soltanto della complessa e già organica disciplina processuale, senza, per altro, procedere ad una riforma di fondo. Si è nuovamente fatto ricorso, cioè, al metodo irrito e bizzarro di applicazione diretta di un precetto costituzionale su talune norme di una complessa codificazione e lasciando cogente, indubbiamente con cattivo criterio, tutta la restante parte, dimenticando, soprattutto, che il sistema processuale è un tutto unico inscindibile, che obbedisce ad una inquadratura sistematica.

La giustificazione fondamentale che è stata adottata dal relatore è la consueta necessità di varare una legge, o meglio una « leggina », processuale che sia conforme al precetto costituzionale indicato dall'ultima giurisprudenza della Corte costituzionale. Ma anche sotto questo profilo, in questo non singolare caso di concorrenza giurisdizionale e legislativa nel dovere di adeguare, in questa materia, la normativa vigente alla norma costituzionale, ci si trova di fronte ad un modo di legiferare sicuramente negativo; un modo certamente non capace di esprimere — anche per il dovuto adempimento del precetto costituzionale — un dato, determinato sistema normativo processuale.

Il decreto-legge in esame si presenta come un tipico caso di manifestazione legislativa precipitosa e, per certi aspetti, ruinosa. Sia chiaro, noi censuriamo questa norma siccome essa si appalesa, non censuriamo affatto il suo fondamento costituzionale, ché è innegabile la carcerazione preventiva debba essere il più decisamente possibile contenuta nei suoi limiti temporali. Già nel sistema processuale precedente erano previste norme aventi contenuto ordinatorio, tempestivo quindi, che, richiamandosi alla disciplina del giudice e al sistema dei controlli esistenti, tendevano a che la giustizia fosse spedita nella soluzione dei processi: per cui forse bastava sollecitare quegli adempimenti (che, all'epoca, per la fiducia giustamente riposta nella coscienza del giudice, non erano sottoposti a termine perentorio) per far sì che la custodia preventiva fosse limitata nel tempo. Si pensi al termine previsto per il deposito delle sentenze. Vi era quindi un termine, era infatti previsto, esso era ordinatorio e, come tale, assai spesso non è stato rispettato; ché, se rispettato, ben avrebbe potuto quel termine significare una più sollecita definizione del processo.

Ne derivò che il problema della ingiustizia di una lunga custodia preventiva era questione che doveva essere affrontata e risolta o attraverso il perfezionamento di quelle norme (precettive anziché ordinarie), affinché esse venissero rigorosamente osservate, o nel quadro globale della riforma dei codici penale e di procedura penale: riforme eternamente *in itinere* e giammai in arrivo per la ricorrente incapacità della partitocrazia in perenne crisi di esprimere un tutto organico, un *codex* quale che sia.

Ancora una volta, quindi, si è fatto ricorso al cattivo metodo della emanazione di un decreto-legge senza alcun approfondimento del problema e delle questioni che tale modifica legislativa avrebbe posto sul piano pratico. È accaduto che questo decreto — riguardante norme che di regola fanno parte di un sistema ben concatenato — a briglia sciolta, privo perfino di una normativa transitoria che consentisse una valutazione adeguata dei vari casi, mancante nella stessa relazione all'Assemblea di una valutazione globale della casistica cui si riferisce, ha suscitato già e susciterà in prosieguo critiche violente e, quel che più conta, ha determinato e determinerà applicazioni sostanzialmente ingiuste e sicuramente contrastanti da parte del magistrato che, volta a volta, dovrà strumentarlo.

Nella sola corte di appello di Napoli, la impossibilità di dare al decreto-legge (formulato in termini generici e, ripetiamo, privo di norme di attuazione o di norme transitorie adeguate) una interpretazione chiara e uniforme, ha determinato più casi di contrasto clamoroso fra le decisioni delle varie sezioni della corte stessa e decisioni della sezione istruttoria. I contrasti si sono verificati in particolare nella applicazione dei provvedimenti relativi alla misura di garanzia da adottare nei confronti degli scarcerati.

Il decreto-legge rimanda genericamente agli obblighi indicati dall'articolo 282 del codice di procedura penale (cauzione, soggiorno obbligatorio, ecc.). Ebbene, è accaduto che alcune corti, nell'applicare questa disposizione di legge, hanno ritenuto che la cauzione dovesse essere versata anticipatamente ed hanno quindi neutralizzato il volere della legge, tendente a conseguire l'effetto immediato della scarcerazione, in quanto la maggior parte dei detenuti versando in condizione di indigenza, non era in grado di versare la cauzione stessa (a questo punto è il caso di accennare, nel criticare questo decreto-legge, come già molti altri che l'hanno preceduto, alla immancabile incostituzionalità delle norme che discrimina-

no fra abbienti e non abbienti). Altre sezioni della stessa Corte hanno invece disposto la scarcerazione immediata dei detenuti in attesa di definizione del loro giudizio innanzi alla Corte suprema, concedendo un termine per consentire ad essi di dimostrare la possibilità o meno del pagamento della cauzione imposta.

Eguale disparità di trattamento appare nel caso di assegnazione a soggiorno obbligatorio. Infatti per alcuni magistrati questa località di soggiorno obbligato poteva venire indicata dallo stesso detenuto, per altri è ricorso il criterio di inviare gli scarcerati il più lontano possibile dalle loro abitazioni. Da ciò ne è derivato un nuovo problema: il problema della possibilità di sussistenza dello scarcerato. Costui infatti si recherà nella località assegnatagli privo di una qualsiasi somma di danaro, e di ogni possibilità di trovare lavoro, dato che nessuno vorrà assumerlo, come farà pertanto a provvedere all'alloggio ed al vitto? Né alcuno si occuperà di tali situazioni essendo carenti i comuni. Situazioni mal create proprio della norma!

Il decreto-legge in esame non riguarda ipotesi o casi eccezionali ma interessa, purtroppo, molta e molta parte dei carcerati e degli scarcerati. Si tratta di centinaia di detenuti per delitti gravissimi rimessi in libertà nella situazione che ho criticato. Proprio il numero elevato dei detenuti in tali condizioni sta ad indicare l'incredibile ritardo per la definizione financo di un processo di omicidio in Italia! Ma tale ricorrere di « incredibile ritardo » non si sana rimettendo in libertà un elevato numero di detenuti per delitti gravi rimessi a seguito dell'entrata in vigore del criticato decreto-legge, ma con il modificare, snellendolo, l'intero *iter* processuale. La stessa relazione alla legge pecca di superficialità allorché afferma che il trattamento eccezionale, per quanto attiene alla durata della custodia preventiva, nei confronti degli autori di certi fatti delittuosi, avrebbe reso più difficile la scarcerazione dei detenuti. E, certamente, pecca di superficialità allorché non fa cenno alcuno ad una indagine, che non so se sia stata effettuata, ma che sarebbe stato necessario fare, circa il numero dei detenuti per omicidi efferati in attesa di giudizio definitivo da più di sei anni. E ciò, sia chiaro, non al fine di criticare il principio, chiaramente condiviso, che la custodia preventiva debba essere limitata il più possibile nel tempo, sebbene al fine di conoscere il tempo necessario ed occorrente al formarsi di un giudicato in certe quali fattispecie penali di particolare rilievo. Ora, il numero elevato dei

detenuti scarcerati sta a dimostrare che la cautela del « raddoppio del termine » indicata dalla legge è regola inidonea o non proporzionata alla normale durata del vigente *iter* processuale.

Oltre tali problemi fondamentali creati dal carattere sommario del decreto-legge non può non farsi cenno alle critiche che si sono giustamente levate dall'opinione pubblica, estranea alla famiglia del detenuto, in considerazione della condizione in cui si sono venute a trovare altrettante famiglie di vittime, e i testimoni, in corso di causa, esposti a rapresaglie e per nulla garantiti da idonee misure da adottarsi per la loro sicurezza.

A tutto ciò non si è pensato, come non si è pensato ad adottare misure idonee per evitare la fuga dei condannati scarcerati, mentre (è mia impressione) anche in argomento sì delicato ed importante, si è pensato solo al momento, al di, all'occasione, in cui doveva diffondersi tale mal fatto decreto-legge. (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Vassalli. Ne ha facoltà.

VASSALLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ancora una volta viene all'esame delle Camere un provvedimento legislativo imposto da una decisione della Corte costituzionale in materia di procedura penale, e ancora una volta un provvedimento che, mentre contiene disposizioni più liberali e rispettose della Costituzione di quelle finora in vigore, viene nello stesso tempo chiamato ad agire come un provvedimento-tampone rispetto agli effetti relevantissimi e talvolta, come nella specie, addirittura sconvolgenti che le sentenze della Corte costituzionale portano nel sistema e soprattutto nei procedimenti in corso. Vengono alla mente, tra i provvedimenti che ci impegnarono in situazioni analoghe lo scorso anno, la legge del 5 dicembre 1969, n. 932, dovuta a quella sentenza n. 86 del 1968 della Corte costituzionale che imponeva l'esercizio della difesa nella fase dell'istruzione preliminare, e più ancora la legge del 7 novembre 1969, n. 780, che di poco precedette quella di cui ho dianzi parlato e che dovette funzionare da legge-sblocco dell'istruzione sommaria, istruzione resa altrimenti impossibile dagli effetti, anche psicologici, della sentenza (è la n. 117 del 1968) che dichiarava incostituzionale tale *modus procedendi* in quanto non vi fosse una garanzia giurisdizionale sulla scelta del rito sommario o formale.

Ma questa volta vi è un elemento diverso che rende il nostro lavoro ancora più difficile e più condizionato rispetto a quelli che ho voluto ricordare, e sicuramente produttivo — per giunta — di frutti meno brillanti di quelli a cui potremmo credere di addivenire con quei provvedimenti legislativi dello scorcio dell'anno 1969. Ed è infatti che questa volta noi operiamo sulla base di un decreto-legge, con quelle ulteriori difficoltà che nascono dalla ovvia necessità di non distaccarci troppo da un testo governativo che siamo chiamati soltanto in linea eventuale ad emendare (ricordiamo invece tutti quanto travaglio, quanti mesi, quante discussioni, quanti dibattiti e quante profonde modificazioni vi furono su almeno uno dei provvedimenti legislativi che ho ricordato dianzi), dato che operiamo con il limite di tempo dei due mesi per la conversione, mentre un mese e mezzo è già trascorso e dobbiamo soprattutto stare attenti a non creare troppe disparità tra le situazioni di coloro che abbiano usufruito già nel frattempo degli effetti del decreto-legge entrato in vigore il 4 maggio scorso e le situazioni di coloro che si troveranno invece in una condizione diversa, quale eventualmente potrà risultare dagli emendamenti votati dalle Camere. Questo ci porta, sia pure con quella brevità che ci è imposta, a dire qualche parola sulle ragioni e sulla stessa necessità del decreto-legge e di riflesso sulla sentenza della Corte costituzionale che ne è alla base.

Della sentenza n. 64 del 1970 della Corte bisogna tener presenti i principi generali affermati in materia di custodia preventiva (perché penso che essi debbano essere di guida al lavoro delle Camere anche in questa occasione), e le affermazioni che più specificamente riguardano la durata della carcerazione preventiva, sia perché si potrebbe discutere, entro certi termini, sulla stessa loro validità, sia perché sono quelle che hanno reso appunto necessario questo decreto-legge.

Prima di tutto, la Corte costituzionale parte da una affermazione che mi pare incontestabile e che rappresenta il primo tessuto della sentenza, cioè che la carcerazione preventiva contemplata nell'articolo 13 della Costituzione evidentemente non era, a mente dei costituenti, se non la carcerazione preventiva dell'allora e tuttora vigente codice di procedura penale che, nell'articolo 137, definiva questo istituto come un istituto che perdura fino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna. Cosicché la premessa del ragionamento della Corte costituzionale è assoluta-

mente incontestabile; ed effettivamente stupisce che tutto il nostro mondo giuridico, oltre che il nostro mondo politico, abbiano lasciato trascorrere tanti anni dalla emanazione della Costituzione senza disciplinare i limiti della carcerazione preventiva anche nella fase del giudizio.

I punti sui quali particolarmente si svolge il ragionamento della sentenza n. 64 sono i seguenti: 1) il collegamento alla presunzione di non colpevolezza stabilita nell'articolo 27 della Costituzione (collegamento che riecheggia più volte nelle proposizioni, sia pure sobrie e incisive, della Corte costituzionale); 2) l'esclusione del fatto che la custodia preventiva possa valere come anticipazione della pena irroganda (principio che ormai poteva ritenersi pacifico da molto tempo nella dottrina processualistica e nella giurisprudenza); 3) il principio che la custodia preventiva debba essere « predisposta unicamente in vista della soddisfazione di esigenze di carattere cautelare o strettamente inerenti al processo » (così dice testualmente la Corte).

Qui mi permetto di osservare che, quando parla in modo alternativo di « soddisfazione di esigenze di carattere cautelare », o di soddisfazione di esigenze strettamente inerenti al processo, la Corte costituzionale sembra non escludere quella cautela che la dottrina ha sistematicamente ravvisato nella custodia preventiva in quanto strumento diretto anche ad assicurare l'eventuale futura espiazione della pena. È un punto sul quale si è sempre steso un velo, ed è un nodo che anche la Corte costituzionale non scioglie quando parla di « esigenze cautelari » perché, ripeto, dottrina e giurisprudenza si sono più volte rifatte anche a quel tipo di cautela. Vi sono intere opere della dottrina giuridica dedicate a questo particolare punto.

Comunque, qui ci interessa esclusivamente qualche altra proposizione: io mi limito semplicemente ad indicarle. Fondamentalmente ci interessa la proposizione che si legge al termine del paragrafo 3 della sentenza, ossia « non potersi escludere che esigenze cautelari soddisfatte dalla custodia preventiva permangono dopo la chiusura della istruzione ». È un punto importante, onorevoli colleghi. Mi rendo conto del modo con il quale oggi siamo portati a legiferare dopo che, purtuttavia, abbiamo cercato di dare il nostro apporto di studio in sede di Commissione. Bisogna comunque fare qualche meditazione sulle grosse responsabilità che stiamo assumendo. La stessa Corte costituzionale di-

ce che le esigenze cautelari della carcerazione preventiva possono permanere dopo la chiusura dell'istruzione. Si passa poi ad altri punti fondamentali, uno dei quali è il mantenimento — solo dal punto di vista di un giudizio di legittimità costituzionale, perché la Corte non poteva dare un giudizio politico di opportunità — del mandato di cattura obbligatorio. La Corte si richiama espressamente ad una norma costituzionale che riguarda la situazione dei parlamentari — l'articolo 68, comma secondo — e che richiama l'istituto del mandato o dell'ordine di cattura obbligatorio. Anche questo punto deve essere ricordato. Vi sono poi gli altri che non toccano direttamente la materia sulla quale si portano le nostre decisioni odierne, cioè l'opportunistissimo riferimento al ribadito principio (che sembra ribadito proprio per costringere la Corte di cassazione a cambiare la sua giurisprudenza così retriva o addirittura inesistente per questa parte), secondo il quale deve esservi la motivazione anche sugli indizi di colpevolezza.

Nasce dunque da questa sentenza l'illegittimità dell'articolo 272 del codice di procedura penale nella sua formulazione attuale e di altri articoli ad esso direttamente collegati, il 375 e il 273, ai quali avremo occasione di accennare rapidamente fra breve perché anch'essi creano un importantissimo problema giuridico al quale già è stata sensibile la magistratura e che occorre sia avvertito dal Parlamento: cioè il fatto che questi articoli siano stati dichiarati incostituzionali in un momento in cui ancora il decreto-legge non c'era; cosicché noi abbiamo una giurisprudenza che già si appresta a dire che quella incostituzionalità non vale più, una volta che la scarcerazione preventiva attraverso un provvedimento legislativo successivo ha avuto l'imposizione di limiti di durata anche per la fase del giudizio.

Contro la dichiarata incostituzionalità dell'articolo 272 mi pare che non si possano sollevare obiezioni. Ho ascoltato con grande attenzione e scrupolo molte pertinenti osservazioni del collega Musotto in Commissione e posso comprenderle; ma non è un procedimento nuovo questo della Corte costituzionale. La Corte colpisce i punti limitativi di un determinato istituto contenuti nella disposizione sottoposta a giudizio di costituzionalità. Essa dice: io colpisco questa norma della carcerazione preventiva nella parte in cui stabilisce questi termini soltanto per una delle fasi del procedimento. È chiaro che così facendo essa costringe il legislatore ad inter-

venire, è chiaro che così facendo essa esercita una funzione propulsiva, ed in modo urgente, sul legislatore, è chiaro — potremmo dire — che sostanzialmente si sostituisce all'opera del legislatore sia pure spronandolo a mettere in essere quest'opera; però mi pare che il procedimento non possa essere censurabile, in quanto con esso si riesce a colpire, ad intaccare, a bruciare una parte della disposizione considerata incostituzionale, sia pure in quella parte in cui essa limita la funzionalità di un istituto che, invece, se quei limiti non avesse, sarebbe da considerarsi costituzionale.

Certo sarebbe meglio, onorevoli colleghi, se anche in questo campo noi ci trovassimo a legiferare in condizioni diverse, ci trovassimo a legiferare *ex novo* attraverso un progetto che potesse riguardare tutta la materia della carcerazione preventiva, e non, ancora una volta, sotto l'impulso di decisioni della Corte costituzionale su punti particolari, su proposizioni, su parti di proposizioni e su parti di articoli. Sarebbe meglio — oso dire — se ci trovassimo nella situazione in cui si è trovata l'assemblea nazionale francese pochi giorni addietro; la quale assemblea nazionale non si occupa soltanto delle leggi anti-*casseurs*, così come il governo francese non si occupa soltanto di quell'iniziativa molto inopportuna di dichiarare la propria decisione di non ratificare la convenzione sui diritti dell'uomo, ma si occupa anche — come tutti sanno — di riformare le leggi in materia di diritti individuali ed ha, fra l'altro, attraverso un voto di schiacciante maggioranza, dopo discussioni durate giorni e notti, predisposto tutta una nuova legge sulle libertà individuali, nella quale trova largo posto una serie di misure sostitutive della carcerazione preventiva, in vista tuttavia delle cautele che sono necessarie nel processo (cose di cui non ci siamo per tanto tempo occupati e che abbiamo in questo momento demandato soltanto ad una legge di delega per un futuro codice di procedura penale), e trova posto — fra l'altro — l'abolizione del mandato di cattura obbligatorio. È una legge approvata dall'assemblea nazionale francese alla fine dello scorso mese.

Noi invece dobbiamo sempre legiferare in questo altro modo. E allora vediamo cosa dobbiamo fare. La fortuna è che siamo in presenza di documenti perspicui che ci sono di guida: e sono le sentenze della Corte costituzionale, onorevoli colleghi! Io, pur apprezzando per tanta parte il discorso pronunciato dall'onorevole Cattanei, non posso condividere quelle frecciate o quelle allusioni

mordaci che in quel discorso erano contenute circa l'opera della Corte costituzionale e circa la possibilità che quest'opera nel prosieguo del suo svolgimento investa addirittura leggi votate nel 1956, come quella sulle misure di prevenzione e via dicendo. Sono argomenti che non possiamo assolutamente prendere alla leggera. È triste doverlo dire, ma i documenti principali della nostra vita giuridica e costituzionale in questi anni sono quelli che ci sono stati forniti dalla Corte costituzionale. Piacciono o non piacciono alcune di queste decisioni, contengano esse delle proposizioni che possiamo in tutto o meno condividere, non c'è dubbio che da molti anni noi dobbiamo tener presente che questi sono i documenti più forti e più importanti (per lo meno nel campo nel quale modestamente parlo, nel campo della procedura penale) che ci siano stati sottoposti, che ci possano servire di guida in questo lavoro così curioso che il Parlamento italiano è chiamato periodicamente a fare.

Da che cosa nasceva dunque l'incostituzionalità dell'articolo 272? Nasceva — abbiamo detto — dal fatto che non c'erano i limiti della carcerazione preventiva anche nella fase ulteriore del procedimento rispetto a quella istruttoria. Dichiarata questa incostituzionalità, quale situazione ne derivava? La situazione che gli onorevoli colleghi che mi hanno preceduto hanno sottolineato e che il Governo per primo ha avuto modo di constatare; e cioè che essendo state colpite quelle parti dell'articolo 272 che contenevano — come ho sopra accennato — la limitazione dell'istituto alla sola fase istruttoria, quei termini che erano stabiliti soltanto per la fase istruttoria sarebbero stati i termini massimi per l'intera fase del procedimento. Cioè sarebbe avvenuto, puramente e semplicemente, che tutti i detenuti, in modo particolare quei detenuti dei quali maggiormente ci si preoccupa per la loro presunta pericolosità o per la gravità dei reati dei quali si trovano ad essere imputati, e anche i detenuti dei più gravi reati, a mandato di cattura obbligatorio non solo, ma di massimo titolo secondo la legge penale, una volta decorsi i due anni, in qualunque fase si fosse trovato il procedimento, avrebbero dovuto essere scarcerati: cioè praticamente tutti, dato che siamo in Italia, dove i processi non finiscono mai. Le carceri sarebbero rimaste vuote e forse sarebbe stato un bene sotto un altro aspetto, perché si sarebbe ricominciato tutto da capo, si sarebbe voltata una pagina della storia italiana e dalla data del 4 maggio 1970 — per-

ché quella è la data del deposito della sentenza della Corte costituzionale — sarebbe ricominciata completamente, ad un secolo dalla raggiunta unità nazionale, la vita giudiziaria del nostro paese, per lo meno quella larga parte della vita giudiziaria che si svolge con imputati in stato di carcerazione preventiva.

Quindi le ragioni del decreto-legge sono ancora una volta — come ho detto — di tamponamento: tamponamento di una emorragia dalle carceri italiane. Le date del resto sono estremamente significative: la Corte rende la sua decisione il 23 aprile, aspetta a depositare fino al 4 maggio per dare tempo al Governo — io non faccio presupposizioni o valutazioni se non quelle che possano nascere dalla considerazione delle date — di fare in data 1° maggio un decreto-legge con cui tampona quelli che sarebbero stati gli effetti della decisione della Corte costituzionale. Ed erano effetti che espressamente si era prospettata la Corte di cassazione, la quale — è bene ricordarlo — in contrasto con le decisioni dei tribunali che sono viceversa state accolte in sede di giudizio incidentale di legittimità costituzionale dalla Corte costituzionale, aveva, ancora con una sentenza del 24 maggio 1968 (pubblicata su un recentissimo numero della *Rivista italiana di diritto e procedura penale*) solennemente dichiarato essere manifestamente infondata, in rapporto all'articolo 13, comma quinto, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 272, comma primo, negli incisi « quando si proceda ad istruzione formale » e « non sia stata depositata in cancelleria la sentenza di rinvio a giudizio », cioè proprio sul punto che la Corte costituzionale ha accolto.

Ora, la Corte di cassazione, nell'emettere questa decisione, contrastante con quelle rese dai tribunali e poi approvate dalla Corte costituzionale, spendeva anche dei motivi di opportunità pratica e prevedeva proprio, tra l'altro, che, se si fosse dichiarata l'incostituzionalità dell'articolo 272, tutti sarebbero immediatamente usciti, senza eccezione di sorta, dalle carceri nelle quali si trovavano ristretti.

Quindi questo tema il Governo lo aveva presente e ha provveduto, secondo noi opportunamente e tempestivamente, con il decreto-legge che ci viene sottoposto per la conversione in legge.

Questo decreto-legge si articola in sostanza in tre parti fondamentali. La prima parte è quella che concerne l'introduzione dei li-

miti della carcerazione preventiva per l'intero procedimento, come è appunto nello spirito della decisione della Corte costituzionale sopra ricordata. Si trattava del penultimo capoverso del decreto-legge diventato ora, secondo gli opportuni rimaneggiamenti fatti in Commissione, il comma quinto dello stesso articolo primo, e cioè dell'articolo 272 del codice di procedura penale.

Si tratta cioè di mantenere un limite per la carcerazione istruttoria così come era stabilito nella legge precedentemente in vigore; e di creare un altro limite unico di durata massima della carcerazione preventiva per l'intera fase del procedimento.

Il secondo punto sul quale si articola il decreto-legge è quello contenuto nell'articolo 2 del decreto stesso e cioè una espressa modifica dell'articolo 275 del codice di procedura penale, anche essa in piena conformità di una decisione adottata dalla Corte costituzionale: la quale, come abbiamo ricordato, con la sentenza n. 64 non ha soltanto dichiarato incostituzionale l'articolo 272, ma anche una serie di disposizioni collegate, tra cui appunto l'articolo 275 in quella parte in cui vieta la scarcerazione del detenuto nell'atto della sentenza di condanna, opportunamente dicendo che la scarcerazione deve tuttavia avvenire se siano decorsi i termini massimi della custodia preventiva.

Ma quali termini massimi, si è domandato il Governo, che interviene dopo la sentenza della Corte costituzionale e all'atto in cui stabilisce la carcerazione preventiva unica? Termini massimi nell'ambito dell'intero procedimento, non evidentemente i termini istruttori. Su questo secondo punto mi pare che non ci sia niente da dire e che anche da un punto di vista tecnico appare necessaria questa specificazione, che forma appunto il contenuto dell'articolo 2 del decreto-legge.

Abbiamo poi la famosa disposizione transitoria, l'articolo 3. Effettivamente essa contiene una deroga ad un principio fondamentale quasi costantemente praticato nella nostra legislazione, il principio secondo cui le norme processuali entrano in vigore immediatamente. Questo principio per altro, onorevole Cataldo, ella mi insegna, non è un principio costituzionale, non è un principio costituzionalizzato. Si stabilisce semplicemente, in deroga appunto a quella che è la nostra tradizione giuridica, come del resto nei confronti di tante altre disposizioni transitorie, che determinate norme entrano in vigore in un momento diverso. In questo caso i termini cominciano a decorrere soltanto dal 4 maggio,

cioè dalla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del decreto-legge. Ed è giusto che sia così, come poi ancora accenneremo, relativamente e limitatamente, come dice la disposizione transitoria predisposta dal Governo, alla fase del giudizio, poiché la novità è soltanto quella della fase del giudizio e non quella della carcerazione preventiva in fase istruttoria, la quale già esisteva e viene mantenuta nei limiti che erano previsti dal codice nella sua formulazione attualmente vigente dopo il 1944 e il 1955.

Nella disposizione transitoria, come tutti sanno, è stato introdotto per altro quel comma limitativo della sua portata, diciamo così, negativa, rispetto alla liberalità del provvedimento: e cioè si è stabilito che in ogni caso la durata complessiva della custodia preventiva non può superare di più della metà i termini di durata di cui al penultimo comma dell'articolo 272. Il che significa che non può superare nel complesso i sei anni, dato che quei termini sono i termini dei quattro anni e quattro più la metà fa appunto sei anni. Sei anni complessivi massimi dall'inizio della custodia preventiva anche per i reati gravissimi.

Su questo termine tutti sanno che si è discettato, appena se ne è avuta la nozione, in ogni luogo, e si sa benissimo che molti lo hanno ritenuto un termine eccessivo e che altri lo hanno ritenuto terribilmente breve, ma che in ogni caso un notevole allarme è stato suscitato anche da questa disposizione transitoria per questo comma limitativo della sua portata, diciamo così, eccezionale; tanto che si profilò in qualche momento (raccolgemmo voci in questo senso) da taluno addirittura l'idea di non convertire in legge il decreto, da altri il proposito di sopprimere totalmente il secondo comma della disposizione transitoria.

E allora passiamo adesso rapidamente a quelli che sono i problemi che pone il decreto-legge nella struttura che abbiamo detto, e che sono i problemi dei quali si è occupata la Commissione giustizia il 9 ed il 10 giugno, nel corso di intense ed impegnative sedute, e di cui si sono occupati personalmente nei loro discorsi gli onorevoli colleghi che mi hanno preceduto oggi in quest'aula. La Commissione giustizia si è trovata, in sostanza, di fronte a tre gruppi di problemi posti da questo decreto-legge; un primo gruppo di carattere giuridico, che potremmo dire di carattere giuridico-razionale; un secondo gruppo di carattere tecnico-legislativo; ed un terzo gruppo di carattere nettamente politico, implicante

cioè una scelta fondamentale o di principio da parte del Parlamento. Per quanto riguarda il primo gruppo, quello dei problemi di carattere giuridico, dovevamo mantenere i limiti unitari per il procedimento, quanto a scarcerazione automatica e durata della carcerazione preventiva, o dovevamo creare dei limiti differenziati, gli uni per l'istruttoria — che già esistevano nel codice — e gli altri per la fase del giudizio? Varie perplessità sono sorte a questo riguardo, e molti di noi hanno discusso su questo tema, che era imposto tra l'altro dalla singolare difformità (e sia ben chiaro che ciò al Parlamento non è sfuggito, lo dico per coloro che domani ci dovessero interpretare) tra il testo della disposizione transitoria, dove si parla dei termini di custodia preventiva relativi alla fase del giudizio, ed il testo base dell'articolo 272, dove i termini relativi alla fase del giudizio assolutamente non esistono. Esistono soltanto i termini della carcerazione istruttoria, ed i termini complessivi che includono anche quelli della carcerazione istruttoria. Discutemmo in un senso e nell'altro, e pensammo che la strada seguita dal decreto-legge era più conforme alla decisione della Corte costituzionale, e che era bene quindi stabilire un termine unico per l'intero procedimento, senza separare il termine dell'istruttoria da un nuovo termine, che eventualmente decorresse dal momento di chiusura dell'istruttoria, e cioè dall'inizio di quella che, in senso lato, si può chiamare la fase del giudizio. È un punto che dobbiamo tenere però presente, perché è basilare rispetto ad una scelta che dobbiamo compiere circa uno di quegli aspetti che mi sono permesso di chiamare politici. Il secondo argomento fondamentale di carattere giuridico che mi sembra di poter individuare, e che ha impegnato la Commissione, è stato quello più volte affiorato, anche a proposito di vari emendamenti, e cioè se si dovesse dare, in qualche momento o in qualche senso, rilievo alla sentenza di condanna, al fatto cioè che il carcerato fosse stato colpito da una sentenza di condanna, evidentemente non passata in giudicato. Ebbene, qui devo dire che personalmente divergo dalla Corte costituzionale, e che bene ha fatto la Commissione giustizia a scartare questa idea, seppure dopo qualche perplessità. Divergo dalla Corte costituzionale, poiché nelle motivazioni della stessa si legge questo passo: « Le statuizioni della presente sentenza non precludono al legislatore una nuova disciplina della materia, eventualmente differenziata non solo in relazione ai vari tipi di reato, ma anche in relazione alle varie fasi

del procedimento, purché, in conformità con l'ultimo comma dell'articolo 13 della Costituzione, si assicuri in ogni caso la predeterminazione di un ragionevole limite di durata della detenzione preventiva ».

La Corte costituzionale, dunque, se pure in linea alternativa, sembrava incoraggiare il legislatore a porsi sulla strada di dare importanza, anche ai fini della carcerazione preventiva, al fatto che fosse stata pronunciata una sentenza di condanna, perché questo appunto significa il riferirsi alle varie fasi del procedimento. Le fasi del procedimento sono evidentemente la fase del giudizio di primo grado e le fasi delle impugnazioni; e siccome non si può pensare che si tenga conto di una sentenza di assoluzione — che ha un effetto immediato, provocando la scarcerazione dell'imputato — è chiaro che si voleva consentire di usare, per graduare la carcerazione preventiva, lo strumento del limite rappresentato dalla pronuncia di una sentenza di condanna non definitiva.

In questo passo mi sembra che la Corte costituzionale, in certo senso, vada contro se stessa, contro altre proposizioni della stessa sentenza n. 64, perché in molte di quelle proposizioni si collega con la carcerazione preventiva ed i suoi limiti alla presunzione di non colpevolezza, ed è evidente che tale presunzione — come dice testualmente l'articolo 27 della Costituzione — dura fino al passaggio in giudicato della eventuale sentenza di condanna. Quindi la Commissione giustizia ha meditato *funditus* su questo punto e ha preferito distaccarsi completamente da un sistema che tenesse conto della intervenuta sentenza di condanna.

Visti questi due fondamentali aspetti giuridici che ci si sono prospettati, dirò rapidissimamente quali sono stati i problemi di tecnica legislativa. Il primo è stato quello — cui mi sono già riferito — della opportunità di trovare un coordinamento tra la norma base dell'articolo 272 rinnovato, che parla, nell'allora penultimo comma e adesso quinto comma, di un termine unico di carcerazione preventiva per l'intero procedimento, e quella disposizione transitoria che parla invece di termini relativi alla fase del giudizio. In un primo momento ci orientammo tutti nel portare avanti un emendamento che eliminava il riferimento alla fase del giudizio e che limitava questo inciso: « relativi alla fase del giudizio e ai vari gradi di questo », per allineare completamente la disposizione transitoria sulla disposizione fondamentale. In un secondo tempo, pensammo (non è vero, collega Catal-

do?) tutti insieme al pericolo che si potesse, data la disposizione transitoria, senza fare riferimento alla fase del giudizio, sacrificare o vanificare la carcerazione preventiva sofferta nella fase istruttoria, e cominciare a far decorrere nuovamente tutta la carcerazione preventiva dalla data del decreto, cioè dalla data del 4 maggio 1970, e allora vedemmo che in fondo bene aveva fatto il Governo legislatore ad introdurre in una disposizione transitoria questa espressione « relativi alla fase del giudizio », che è assolutamente priva di senso nel testo fondamentale, ma che ha un grandissimo significato nella disposizione transitoria, perché la novità del provvedimento legislativo consiste soltanto nell'allargamento dei termini massimi della carcerazione preventiva anche alla fase del giudizio, e quindi legittimo è menzionare in una disposizione transitoria, e soltanto in essa, la fase del giudizio.

Sempre sul piano tecnico (perché questo era il pensiero informatore del decreto-legge e della Corte costituzionale, per quella parte in cui lo ha toccato), abbiamo rimaneggiato il testo dell'articolo 272, chiarendo che il ricorso alla norma dell'articolo 282, sia nella parte in cui prevede la cauzione e la malleveria sia nelle disposizioni analoghe dei nostri codici, è stato considerato costituzionalmente legittimo dalla Corte costituzionale. Dico questo rispetto all'accenno, fatto dallo onorevole Cattanei, ad una eventuale incostituzionalità della cauzione o della malleveria, cosa che non possiamo mai escludere, ma che — allo stato della giurisprudenza della Corte costituzionale — è improbabile; e dico questo in relazione anche a quei riferimenti che abbiamo voluto opportunamente fare ai limiti, all'obbligo di soggiorno e al divieto di soggiorno in determinati comuni. Abbiamo, in altri termini, voluto chiarire che questo vale tanto nei casi di scarcerazione automatica che intervenga nella fase istruttoria quanto in quella successiva; quindi, abbiamo diversamente collocato questi alinea senza mutarne la sostanza.

Posso qui menzionare le piccole modifiche apportate all'articolo 2, in cui su proposta dell'onorevole Cataldo (che, anzi, ha rivendicato testè questo merito) abbiamo voluto aggiungere espressamente le parole: « valutati in riferimento alla pena prevista per il reato ritenuto in sentenza ». Mi sembra, tuttavia, che tale innovazione muova proprio dalla sfiducia dalla quale siamo qualche volta animati nei confronti della giurisprudenza; infatti, a mio parere si tratta di una disposizione inutile,

oggi. È chiaro che finché esisteva la scarcerazione automatica, soltanto nella fase istruttoria, si teneva conto della imputazione istruttoria; dopo la estensione di questo istituto alla fase successiva, si terrà conto dell'imputazione indicata nella sentenza di rinvio a giudizio o di quella modificazione della imputazione che sarà intervenuta nella sentenza di condanna se il termine dovrà essere valutato dopo la prolazione della sentenza di condanna.

Comunque, nessuna obiezione; ho menzionato questo tema esclusivamente perché è meglio che si pensi che il Parlamento è animato da sfiducia nei confronti di talune interpretazioni giudiziali piuttosto che si pensi che il Parlamento non vede le questioni giuridiche quali esse si presentano nella loro realtà inoppugnabile, anche senza un suo specifico intervento.

Vi sono stati poi i problemi relativi agli articoli 273 e 375 dichiarati parzialmente incostituzionali dalla sentenza della Corte costituzionale: problemi che effettivamente, pur collegandosi al tema chiamato politico al quale subito verrò, debbono essere meditati.

Come ho già accennato, ci troviamo — forse il caso che si profila interesserà molto i costituzionalisti — di fronte a norme dichiarate parzialmente incostituzionali. Tra parentesi l'articolo 273 doveva essere dichiarato incostituzionale *in toto* poiché non vedo quali altri casi di scarcerazione prevedesse questo articolo che non fossero quelli della scarcerazione automatica. La Corte costituzionale, comunque, ha avuto degli scrupoli: forse ha pensato ad una scarcerazione per mancanza di indizi seguita poi viceversa da una sentenza di rinvio a giudizio, per mutamento delle valutazioni del giudice istruttore: in questo caso l'articolo 273 serbherebbe la sua validità.

Ci troviamo dunque di fronte agli articoli 273 e 375 in relazione ai quali si dichiara incostituzionale la facoltà o l'obbligo di rimettere il mandato di cattura quando sia decorso il termine massimo della carcerazione preventiva. Dichiarazione di incostituzionalità che tra l'altro è stata fatta perché non esisteva la carcerazione preventiva, con i suoi limiti, per tutta la durata del procedimento, così come la Corte la vagheggiava o la imponeva, e così come il Governo l'ha successivamente attuata con il decreto-legge.

Quid iuris? Che cosa succederà adesso che noi viceversa ci siamo adeguati alla decisione della Corte costituzionale? È soppresso tuttora questo potere, che è stato tolto al giudice con la sentenza della Corte costituzio-

nale, di rimettere mandato di cattura? È un grosso problema giuridico. I proponenti dell'emendamento, anzi proprio l'onorevole Cataldo, hanno avuto questo scrupolo, evidentemente perché hanno pensato anche che la illegittimità costituzionale dichiarata allora, prima del decreto-legge, potesse domani non essere più valutata tale di fronte ad una legislazione modificata.

Vengo allora a quelli che ho chiamato i problemi politici del decreto-legge, le scelte di fondo, che sono sostanzialmente due. La prima attiene al capoverso della disposizione transitoria che abbiamo modificato in Commissione; la seconda attiene proprio a questo tema del quale ho parlato testé, cioè al tema dei poteri o anche dei doveri del giudice di rimettere mandato di cattura nei confronti di un imputato scarcerato per decorrenza di termini nella fase istruttoria.

Primo problema. Ci siamo posti in Commissione questo quesito; e siamo stati sensibili a tutte le esigenze prospettate dall'onorevole Cattanei; abbiamo sentito la voce che veniva dal Ministero dell'interno e dagli altri organi giustamente preoccupati — come ho già detto in Commissione — della improvvisa scarcerazione di personaggi del genere di quelli che ha ricordato l'onorevole Cattanei, il quale mi ha dispensato, col suo discorso, dal dare a mia volta lettura di elenchi. Elenchi circa i quali, tuttavia, forse non è stato sufficientemente sottolineato che si tratta quasi esclusivamente di condannati per uno o per più omicidi. Sono 200 casi, non di più: possono sembrare pochi, possono sembrare molti, ma si tratta di persone condannate (evidentemente non definitivamente) per omicidio, tra cui anche taluni condannati all'ergastolo, che hanno interposto, come ho già ricordato, ricorso per cassazione soltanto per ottenere le attenuanti generiche, tra cui anche alcuni che si trovano poveri e smarriti in luoghi sconosciuti dove non sanno a carico di chi mantenersi e scrivono (poiché qualcuno lo fa) che si stava meglio in prigione.

Comunque questa è la situazione che ci ha allarmato, preoccupato, e ci ha indotto a considerare se non dovessimo modificare il testo in senso certamente meno liberale. Dice l'onorevole Cataldo: modificare in senso « negativo ». Non so perché queste preoccupazioni debbano subire nei loro effetti questo aggettivo « peggiorativo »; io dico in senso meno liberale, e lo voglio dire senza recare offesa ai principi liberali: lo dico con quella terminologia forense che siamo soliti usare in queste materie. Dunque, ci siamo posti questo problema e ce lo siamo posto in questa forma

alternativa: modifichiamo la disposizione base, cioè per sempre, per il futuro? Allunghiamo i termini di quello che era il penultimo capoverso dell'articolo primo del decreto-legge? Stabiliamo che in certi casi i termini massimi possono superare addirittura i 4 anni? Oppure incidiamo soltanto sulla disposizione transitoria, in modo che vogliamo soltanto sanare la situazione creata oggi da una magistratura che non si era preparata a questi eventi, che non aveva pensato al fatto che la carcerazione preventiva ha dei limiti massimi in tutta la durata del procedimento, e incidendo soltanto sulla disposizione transitoria la invitiamo a mettersi in linea, ad adeguarsi per il futuro a dei termini assoluti e inderogabili come quelli della disposizione base? Abbiamo scelto questa seconda strada. Abbiamo ritenuto di non poter incidere, come in un primo tempo pensavamo di fare, sulla disposizione base. Lo pensavamo il collega Musotto (mi permetto di menzionarlo, perché è qui che mi ascolta) ed io, perché ci sembrava più opportuno valutare la situazione con delle prospettive più ampie, con una visione più allargata al futuro che non con una visione immediata; tuttavia poi abbiamo ripensato che noi non soltanto dobbiamo adeguarci alle indicazioni della Corte costituzionale, che in questo campo del resto ci lascia così liberi (lo avete sentito dalla proposizione che ho avuto l'onore di leggere poc'anzi), ma dobbiamo adeguarci anche ad altri principi di civiltà, che prescindono dalle sentenze della Corte costituzionale italiana. Dobbiamo adeguarci alla Convenzione sui diritti dell'uomo, quella a cui, per suoi principi nazionalistici, la vicina Francia dichiara di non potersi adeguare; dobbiamo adeguarci all'articolo 5, comma terzo, di detta Convenzione, il quale stabilisce che l'imputato ha il diritto di essere giudicato in un termine ragionevole o di venire liberato durante il procedimento. E allora ci siamo detti: anche per i reati più gravi non è un termine « ragionevole » quello di 4 anni per un procedimento? E così non ci siamo sentiti di incidere sulla disposizione fondamentale e abbiamo ritenuto che, viceversa, in certi casi potessero essere pochi i 6 anni della disposizione transitoria. Ed è lì che abbiamo inteso apportare la modifica. Una modifica alla quale — come gli onorevoli colleghi hanno sentito — nella sua formulazione finale, rappresentata da un emendamento del relatore onorevole Lospinoso Severini e di altri di noi, non si sono neanche opposti i colleghi del gruppo comunista. Mi pare che anche oggi avete sentito dall'inter-

vento dell'onorevole Cataldo che, pure esprimendo una preferenza per il testo del decreto-legge come era stato emanato dal Governo, tuttavia, *obtorto collo*, con perplessità, quei colleghi accettano le modifiche, modifiche che si limitano esclusivamente ad indicare dei reati gravissimi per i quali noi stabiliamo che questo termine non possa superare il doppio dei termini-base. In sostanza, stabiliamo che quei 6 anni, che per tanti stanno scadendo o sono già scaduti, a seguito di questa nostra modificazione diventino 8 anni.

Grossa responsabilità, intendiamoci, sia pure rispetto a pochi casi. Onorevoli colleghi, io comprendo che la Camera dei deputati ha tante cose — lo abbiamo visto — molto più importanti di quelle dei detenuti da discutere e da decidere. Se pensiamo soltanto al problema della elevazione del minimo imponibile per i redditi da lavoro o al problema del riassetto delle carriere dei dipendenti dello Stato, ci rendiamo conto di parlare di argomenti che quantitativamente e per gli interessi che vi sono coinvolti giustificano un interessamento tanto più scarso e tanto minore, come quello che già è stato rilevato dall'onorevole Cattanei; però stiamo prendendo delle decisioni importanti. Noi stiamo modificando un decreto-legge, creando le basi per far rientrare in prigione, prima dell'eventuale sentenza di condanna definitiva, parecchie persone che già ne sono uscite in questo mese e mezzo, che magari siano poi andate in un domicilio o in un altro. Quindi sappiamo quello che facciamo. Noi abbiamo pensato che, pur trattandosi di materia tanto triste e dolorosa (oggetto, del resto, di valutazioni assai diverse da parte degli stessi interessati) fosse opportuno tenere conto delle segnalazioni giunte dallo stesso Governo, sia pure con la voce del ministro dell'interno, e da parte dell'opinione pubblica, un'eco della quale è giunta anche in quest'aula attraverso l'intervento svolto testé dall'onorevole Cattanei. Di qui l'opportunità di introdurre quei maggiori termini che risultano appunto dal nuovo secondo comma dell'articolo 3 quale è stato sottoposto all'Assemblea dalla Commissione.

Indubbiamente questa modifica potrà dar luogo anche ad opposizioni, a lamentele, a critiche. Ecco perché mi sono permesso di dire che siamo in presenza di un problema politico e che il Parlamento deve attentamente valutare, come sempre del resto, quello che fa e, nel caso presente, considerare le conseguenze di questa modifica, alla quale portiamo per altro il nostro meditato, anche se un poco tormentato, consenso.

Un altro problema politico che mi sembra molto grave è quello, cui abbiamo più volte accennato, che riguarda gli articoli 273 e 375 del codice di procedura penale, i quali concernono il potere del giudice di rimettere il mandato di cattura nei confronti di un imputato scarcerato per decorrenza dei termini massimi (evidentemente in fase istruttoria, perché in caso contrario il problema non nascerebbe e l'imputato non sarebbe più incarcerabile).

Di questo aspetto, come ho già detto, si sono preoccupati i componenti della Commissione e in modo particolare l'onorevole Cataldo, il quale — dopo avere proposto un emendamento all'articolo 272 del codice di procedura penale, dal quale risulta chiaramente il divieto di remissione del mandato di cattura in ogni caso di scarcerazione, salvo che vi sia pericolo di fuga o violazione degli obblighi imposti alla persona scarcerata — ha aderito poi, sempre in Commissione, ad un emendamento modificativo di esso soltanto nella forma e suggerito, se ben ricordo, dall'onorevole Leonetto Amadei e che risulta così formulato: « Il giudice emette mandato di cattura solo quando l'imputato trasgredisce gli obblighi impostigli o risulta che si è dato o è per darsi alla fuga. Dalla emissione del nuovo mandato di cattura decorrono i termini di durata della custodia preventiva ».

Oggi in aula l'onorevole Cataldo ha preannunziato un emendamento sostitutivo in quanto vuole che questo divieto risulti ancor più chiaro, anzi categorico. Senonché qui non si tratta del modo di formulare questo divieto, bensì di sapere se dobbiamo porlo in essere o meno. In Commissione noi abbiamo deciso di porlo in essere; mi sia però consentito dire che il problema è grave e che la scelta che noi facciamo è assai impegnativa, per cui dobbiamo ben ponderare ciò che facciamo.

Che cosa significa introdurre una norma del genere? Significa che, per riferirsi al caso più grave (quello dei due anni di carcerazione preventiva massima in fase istruttoria, con mandato di cattura obbligatorio e con pena edittale dell'ergastolo o superiore a vent'anni di reclusione) il detenuto dovrà essere scarcerato se entro due anni non viene conclusa l'istruttoria.

Si obietta da molte parti che è praticamente impossibile che il processo termini entro i due anni, soprattutto quando si tratti di imputati i quali fanno parte di un processo cumulativo. Si sostiene, dunque, che queste persone devono essere scarcerate, ma che poi, quando la sentenza del giudice istruttore si

concluda con un giudizio di colpevolezza, esse debbano essere nuovamente incarcerate. Noi diciamo che ciò non deve avvenire e, secondo la proposta dell'onorevole Cataldo, diciamo che costoro non devono essere reincarcerati mai più, fino a che l'eventuale condanna non diventi definitiva.

Prima di decidere definitivamente in questo senso: vorrei invitare ancora i colleghi a riflettere un momento, anche sotto il profilo dell'eguaglianza tra gli imputati. Nel parlare della disposizione transitoria l'onorevole Cataldo ha affrontato la questione anche sotto il profilo costituzionale e ha sostenuto che l'articolo 3 rasenterebbe la incostituzionalità in quanto darebbe luogo a disparità di situazioni.

Pensate, onorevoli colleghi, rispetto a queste altre situazioni, che sono poste dal progettato divieto di rimettere mandato di cattura dopo la carcerazione istruttoria, quale disparità e quale « rasantamento » di incostituzionalità si determina. Un giudice vuole — dico « vuole » in modo teorico — garantire una libertà fino alla fine del giudizio (il che qualche volta, in Italia, equivale fino alla fine dei suoi giorni) a un detenuto, e non termina l'istruttoria nei due anni; il detenuto esce prima dei due anni e non può mai più essere reincarcerato. Un giudice, invece, riesce a stringere l'istruttoria nei due anni e il detenuto rimane in carcere per sei anni e probabilmente fino a quando avrà finito di scontare la pena definitiva.

Mettiamo nelle mani anche della negligenza del giudice uno strumento di grandissima importanza e di notevole peso. Ovviamente qui siamo al di fuori di questioni politiche in senso stretto e parliamo di questioni di politica legislativa in senso lato, ma quelle che prendiamo sono certo delle importanti decisioni.

Qual'è allora la volontà del Parlamento con questa disposizione innovativa o esplicativa del decreto-legge? Noi vogliamo che qualunque istruzione possa essere conclusa in due anni, anche se vi sono cento imputati detenuti. Le magistrature creino uffici istruzione esclusivamente per i detenuti, si adeguino a questa esigenza, tengano conto della necessità di sveltire l'istruttoria; e l'istruttoria, d'altra parte, assuma quel ritmo e quella dimensione che noi vagheggiamo nel disegno di legge-delega per un nuovo codice di procedura penale. Questo, onorevoli colleghi, è effettivamente il senso della nostra volontà, che cioè la magistratura riesca ad adeguarsi a ciò a cui dichiara per altro, per bocca di autorevoli

esponenti, di non riuscire ad adeguarsi, e a cui forse non potrà mai adeguarsi proprio nel tipo di processi che l'onorevole Cattanei ricordava poc'anzi; altrimenti veramente noi verremmo a creare una norma che può portare a gravi disparità. Manteniamo il mandato di cattura obbligatorio, ma impediamo che questo mandato di cattura venga riemesso nell'atto della sentenza di rinvio a giudizio se non vi sia il constatato pericolo di fuga, che è estremamente difficile poter determinare, e se non vi sia stata la formale violazione degli obblighi a cui è stata legata la scarcerazione sia pure automatica.

Debbo ancora rilevare che la dottrina processualistica è per altro orientata largamente contro la riemissione del mandato e segnata da più parti i pericoli di tale riemissione. E conosciamo anche quale sia l'atteggiamento tenuto da una parte della giurisprudenza, di cui ho sentito parlare ancora una volta in quest'aula; ma più che di giurisprudenza si dovrebbe parlare di magistratura, cui dobbiamo dare atto — è un nostro dovere di parlamentari — della gravità e della difficoltà del suo compito e delle immense difficoltà di ogni genere che si frappongono al raggiungimento della prova nei delitti più gravi, e soprattutto in quei delitti che sono arricchiti da implicazioni ambientali come quelle alle quali ho sentito fare più volte riferimento.

Ecco, onorevoli colleghi, quello di cui desideravo parlare. Sono argomenti cui ho cercato di dare un certo ordine, anche se, viceversa, può sembrare che abbia seguito un ordine un po' sparso. Sono problemi che ancora una volta purtroppo ci impegnano in un modo frammentario, che non possiamo che deplorare, e in relazione ai quali vorrei concludere con l'auspicio che, prima ancora del lungo *iter* del disegno di legge-delega di riforma della procedura penale e soprattutto del più lungo *iter* della legge delegata che si avrà sulla base di quel disegno di legge-delega, si voglia riconsiderare l'opportunità di affrontare alcuni settori della procedura penale, e particolarmente questo geloso ed importante settore della libertà personale nel processo, con un autonomo provvedimento legislativo che tenga conto delle ricche esperienze giudiziarie e della giurisprudenza della Corte costituzionale, ma che soprattutto rispecchi nostre decisioni di principio, nella piena autonomia delle nostre valutazioni. (*Applausi a sinistra — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto parlare l'onorevole Manco. Ne ha facoltà.

MANCO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole sottosegretario, una cosa balza evidente in questo dibattito: il tormento che agita un po' tutti noi nel tentativo di raggiungere una soluzione per un problema che appare veramente molto complesso, nel tentativo cioè di dare un contributo (ed io che mi accingo ad esprimere un giudizio devo confessare la modestia delle mie possibilità) per uscire da questa difficilissima situazione nella quale ci troviamo. Dal dibattito che fin qui si è svolto si evince che anche i colleghi che, per ragioni politiche, per il fatto cioè di appartenere alla maggioranza di governo, o per un certo parziale convincimento, daranno un voto favorevole a questo disegno di legge di conversione, non hanno potuto sottrarsi alla tentazione di esprimere dubbi e perplessità di ordine sociologico, morale e giuridico attorno a questo provvedimento, anche se poi, come ho detto, finiranno col votare a favore.

È con somma attenzione che ho ascoltato gli interventi dei colleghi che hanno parlato fino a questo momento, soprattutto quello dell'onorevole Vassalli, il quale non è sfuggito neanche lui alla tentazione di una critica a questo provvedimento, ciò che ritengo veramente preminente in rapporto alla votazione che poi sarà data certamente a favore della conversione, pur manifestando l'esigenza che la situazione nella quale ci siamo venuti a trovare venga superata.

Mentre noi in questi giorni, dopo le elezioni del 7 giugno, con molta precipitazione ci stiamo dando da fare per cercare di ricucire alla meno peggio questo provvedimento, dobbiamo tuttavia, con pari responsabilità, riconoscere che il Parlamento è stato a lungo inerte di fronte a situazioni così gravi e a problemi così urgenti, come quello relativo alla riforma di tutto l'istituto della detenzione preventiva.

Come al solito, anche questo disegno di legge di conversione viene portato alla nostra discussione sotto la spinta, la pressione ed il pungolo (non so fino a che punto legittimo, dal punto di vista dell'attivazione del Parlamento) della Corte costituzionale. L'approfondimento da parte del Parlamento delle sentenze della Corte costituzionale ha consentito a molti parlamentari, a molti giuristi, di censurarne alcuni punti, di esprimere dubbi, di ribadire maggiormente — nel momento stesso in cui esprimevano delle censure nei confronti di alcune parti della motivazione delle sentenze della Corte costituzionale ed in specie di questa — il concetto dell'autonomia del Parlamento.

È questa, signor Presidente, una vecchia questione che ha formato oggetto, forse in maniera monotona ed insistente, di vari miei interventi. Mi riferisco all'esigenza di affermare la totale autonomia (che è poi ribadita nella sentenza della Corte costituzionale) del Parlamento rispetto alle decisioni di ogni magistratura, un'autonomia assoluta che, anche in sede di legiferazione, può portare a conclusioni difformi dalle decisioni della Corte costituzionale o delle altre magistrature.

A proposito di questo decreto-legge, signor Presidente, non possiamo non prendere atto del fatto che stranamente il nostro Parlamento è stato sostituito in quella che appare l'esigenza pratica di assicurare il funzionamento della giustizia (mi riferisco alle esigenze istruttorie e quindi alla necessità di concludere i processi nei termini consentiti dalla praticità, dalle esigenze dei detenuti ed in genere dall'ordinamento della giustizia) dalla stessa Corte di cassazione, la quale — come è stato ricordato dall'onorevole Vassalli — ha espresso un'opinione completamente diversa da quella della Corte costituzionale, allorché ha ritenuto di respingere certe eccezioni di illegittimità costituzionale che erano state adombrate da alcune difese e recepite da alcuni magistrati, e che poi in parte vengono recepite dalla sentenza n. 64 del 1970 della Corte costituzionale.

Quindi il Parlamento italiano da una parte è sollecitato dalla Corte costituzionale, a legiferare per riempire questi vuoti di legge che vengono determinati dalle sentenze della Corte costituzionale, e che sono a mio avviso causati più dall'inerzia del Parlamento che da un atteggiamento di superbia della Corte costituzionale: se noi lavorassimo meglio, se lavorassimo di più, se, in altre parole, ci rendessimo maggiormente conto delle realtà sociali del paese e quindi anche delle condizioni dell'amministrazione della giustizia, evidentemente non porremmo la Corte costituzionale in questa situazione di superiorità e di privilegio — lasciate che io lo dica — nei confronti del Parlamento, e non porremmo il Parlamento in condizioni di dare il necessario seguito alle decisioni della Corte costituzionale. Dall'altra parte il Parlamento viene ad essere addirittura sostituito nella sua funzione di legiferazione dalla Corte di cassazione, la quale si rende conto, più del Parlamento, che i processi devono andare avanti e di conseguenza, sollecitata da esigenze pratiche, risolve certe questioni lasciate aperte dal Parlamento.

Fatta questa premessa, signor Presidente, la sentenza n. 64 della Corte costituzionale

— è bene chiarire questo punto perché ha un diretto riferimento con il nuovo codice di procedura penale del quale ci siamo interessati — ha sancito e ribadito la legittimità costituzionale degli ordini di cattura, dei mandati di cattura facoltativi e obbligatori previsti dalle disposizioni del vigente codice di procedura penale. Vi erano state delle proteste in questo senso, vi erano state delle eccezioni di illegittimità costituzionale circa l'obbligatorietà o la facoltà del mandato di cattura, ed era stata interessata la Corte costituzionale perché sembrava che questa norma del codice Rocco fosse una norma liberticida, comunque in contrasto con l'articolo 13 della Costituzione. Alla luce delle nuove esigenze emergenti dalla realtà di questi ultimi anni, esigenze non so fino a che punto correttamente interpretate dalla Corte costituzionale, questa era stata impegnata ad esprimere un giudizio sulla legittimità costituzionale di tali disposizioni di legge. Stranamente — questo bisogna dirlo per gli esaltatori della Corte costituzionale come bandiera della realtà sociale che deve essere interpretata, difesa e sostenuta da un diverso codice — la Corte costituzionale ha deciso che queste disposizioni invece sono perfettamente legittime; e ha ribadito questa legittimità costituzionale sostenendo il principio che in definitiva gli elementi di pericolo che l'imputato fugge sottraendosi alla giustizia, gli elementi di cautela necessari perché l'imputato sia conservato in una situazione di controllo continuo, le esigenze del processo (che sono tutti elementi e requisiti fondamentali del nuovo codice di procedura penale il quale, come gli egregi colleghi sanno perfettamente, ha respinto il principio della pena edittale come principio per la obbligatorietà o facoltà del mandato di cattura) debbono essere considerati assorbiti dalla norma del codice di procedura penale vigente attorno alla facoltà o obbligatorietà del mandato e dell'ordine di cattura. Il che significa che quando noi abbiamo stabilito i criteri per il nuovo codice di procedura penale, in base ai quali abbiamo rifiutato il concetto della pena edittale per fissare i limiti entro i quali deve essere consentita la cattura obbligatoria o la cattura facoltativa, abbiamo sbagliato o quanto meno ci siamo allontanati dai principi costituzionali posti in evidenza nelle sentenze della Corte costituzionale, la quale ha statuito che il codice vigente, nel momento in cui pone i limiti della pena edittale come limiti per l'obbligatorietà o meno del mandato di cattura, in quei limiti assorbe quei principi che noi abbiamo voluto immettere nel codice nuovo di procedura pe-

nale distaccandoli dai limiti della pena edittale.

Ha invece la Corte costituzionale stabilito — ed ecco il punto — che la parte che si riferisce alla detenzione preventiva, cioè agli articoli del codice di procedura penale 272, 273, 275, 282 (in parte) e, se ben ricordo, 375, devono essere considerati, nelle parti in cui vengono fulminati dalle sue decisioni, illegittimi dal punto di vista costituzionale. Qui si è aperta la falla e il Governo, preoccupato — preoccupazione di ordine più politico che tecnico-giuridico; non si comprende infatti perché questa conversione non sia stata fatta subito e precedentemente alle elezioni del 7 giugno — di questa decisione della Corte costituzionale, ha emanato questo decreto-legge, che deve essere nel giro di due mesi convertito in legge, nel quale vengono spostati i termini della detenzione preventiva, superandosi il concetto di fase istruttoria e giungendo al punto di comprendere tutto l'*iter* fino alla sentenza divenuta irrevocabile. E si è arrivati, signor Presidente, alla norma transitoria, che è quella che maggiormente sta impegnando il pensiero di ognuno di noi, sulla scorta di quello che la stessa Corte costituzionale ha affermato. Mi pare cioè che la Corte costituzionale nel punto finale della sua sentenza abbia affermato che nulla vieta al legislatore, stabilita la legittimità del mandato di cattura obbligatorio e facoltativo, stabilito che è illegittima la disposizione di legge relativamente al periodo della detenzione preventiva — periodo che il Governo stabilisce in quattro anni; mentre stabilisce il periodo di sei anni ora diventati in certi casi otto con la norma transitoria per i fatti precedenti alla legge — di fare una legge completamente diversa dal punto di vista dei termini, con la quale il legislatore può tener conto del nuovo periodo sulla base di due condizioni: quella dell'*iter* del processo e quella dei tipi del reato che formano l'oggetto dell'imputazione. La Corte costituzionale con questa affermazione aiuta, dà una mano al legislatore; strano legislatore che ha bisogno di essere accompagnato sempre per mano dalla Corte costituzionale! Qui, con tutto il rispetto, signor Presidente, debbo cogliere una notevole, palese contraddizione che c'è nella decisione della Corte costituzionale. Che cosa dice la Corte costituzionale in un primo momento? Non è possibile che l'imputato debba restare detenuto subendo egli il rischio della durata di un processo. Infatti poiché il processo ha determinate esigenze, il suo svolgimento dipende

molto dalla solerzia della magistratura, dal numero dei magistrati, dal funzionamento degli uffici (si è pensato che addirittura potrebbero costituirsi ed istituirsi degli uffici speciali di istruzione che si riferiscano ai processi nei confronti dei detenuti). Vi è in poche parole un problema che riguarda la parte burocratica e funzionale della magistratura. Non è pensabile che un detenuto, qualunque sia il reato che abbia commesso — perché è questo ciò che bisogna cogliere dalla volontà più o meno esplicita del giudice costituzionale — debba subire il rischio di una vicenda processuale che si appartiene a tante altre cause e che evidentemente non rimonta alla sua responsabilità.

Questa affermazione è esatta, ma essa non può poi considerarsi in armonia con il successivo incitamento del giudice costituzionale diretto al Parlamento allorché esso afferma che il Parlamento può fare anche delle leggi diverse, può anche stabilire dei limiti diversi, però in questi limiti deve tener conto e delle esigenze del processo e della tipizzazione di alcuni reati. Il che significa che, da una parte, si afferma che l'imputato non può subire il rischio di un processo che può andare per le lunghe e che invece vanno fissati dei termini precisi (prima parte della sentenza della Corte costituzionale); dall'altra (seconda parte della sentenza), la Corte costituzionale vuole rovesciare eternamente, sempre, sul Parlamento le responsabilità che non si sente di assumere e dice al Parlamento: poi te la vedi tu; quando vai a stabilire i limiti della nuova detenzione preventiva, vedrai quali saranno i concetti di questi limiti. Saranno dei concetti in rapporto a quello che è lo sviluppo del processo? No, perché ha già detto il giudice costituzionale che l'imputato non può subire il rischio di una vicenda processuale che non dipende da lui. Saranno dei limiti collegati ad alcuni tipi di reato? Mi pare che questa sia la formulazione, l'invito della Corte costituzionale che è stato recepito dal provvedimento del Governo. Perché? Perché quando il Governo dice nella norma transitoria: « La durata complessiva della custodia preventiva non può superare di più della metà i termini previsti nel quinto comma dell'articolo 272 del codice di procedura penale » (in termini materiali, i sei anni) « salvi i casi di imputazione per i delitti contemplati negli articoli 422, 438, 439, 575, 576, 577, 628, ultimo comma, 629, ultimo comma, e 630 del codice penale », praticamente recepisce l'invito della Corte costituzionale. Non lo avreb-

be fatto andando di contrario avviso, ma noi non abbiamo — mi perdonino gli onorevoli colleghi — questo coraggio di andare in diverso avviso da quello della Corte costituzionale, ritenendo di dover essere noi parlamentari quelli che decidono in rapporto ad una certa realtà. Il Parlamento questo coraggio non l'ha avuto, il Governo questo coraggio non l'ha avuto. Si recepisce l'invito della Corte costituzionale, in cui si dice: terrai conto, nella fissazione dei limiti, degli sviluppi e delle esigenze del processo e dei tipi di reato.

Sono presentatore di un emendamento che si riferisce proprio a questo punto, che mi pare abbia formato oggetto dell'intervento dell'onorevole Cataldo, il quale poi lo ha accettato, se ho ben compreso le sue dichiarazioni.

CATALDO. Noi siamo sempre contrari, anche se non recisamente, come per le prime proposizioni.

MANCO. Con il mio emendamento chiedo la soppressione di questa parte del testo. Non è possibile accettare una soluzione veramente di strano e scandaloso compromesso attorno a questa norma transitoria. Qui si parla di imputazione; non si parla della sentenza di condanna, sia pure di una prima sentenza di condanna o di una seconda sentenza di condanna, la quale cosa, sul terreno logico, lascerebbe apparire un certo orientamento nei confronti della responsabilità. È sbagliato giuridicamente, ma logicamente si può pensare che questo imputato, condannato una volta, due volte, anche una terza volta finisca con il subire la sentenza di condanna. Ma, poiché qui si tratta di imputazione, si fa quindi una differenza e si fa cadere sull'imputato la mannaia della discriminazione per quanto concerne i sei anni o gli otto anni a prescindere evidentemente dal concetto della responsabilità, dal concetto della pericolosità, da tutti i concetti che riguardano l'istituto della detenzione preventiva.

Il codice Rocco seguiva un certo criterio, prendendo in considerazione la pena editale agli effetti della carcerazione preventiva. Quel codice poteva essere giusto o sbagliato, ma comunque seguiva una scelta politica. Unitamente alla pena editale venivano considerati certi elementi, in base ai quali il magistrato era indotto ad ordinare l'arresto: elementi di pericolosità, di preoccupazione che l'imputato potesse fuggire, di allarme sociale. Ora si respinge questo principio, inserendone uno completamente nuovo; e così facendo si respinge anche e soprattutto il principio se-

condo cui il tipo di reato che comporta quei limiti di pena edittale implica l'obbligatorietà dell'arresto dell'imputato fino alla scadenza del termine di otto anni di carcerazione preventiva anziché di sei.

Si tratta di una posizione incoerente: o voi escludete tutto, in linea con gli orientamenti del futuro codice di procedura penale, oppure accettate ancora i principi del codice attuale, che fa riferimento al limite edittale di pena in rapporto ad un certo tipo di reato, ai fini della custodia preventiva. E voi li accettate, come dimostra il secondo comma dell'articolo 3 del decreto-legge, nel testo della Commissione, nella parte in cui recita: « salvi i casi di imputazioni per i delitti, ecc. ». Questo dovrebbe essere escluso, se dal punto di vista giuridico voleste essere coerenti.

Poi vi preoccupate dell'allarme sociale che la scarcerazione di imputati di gravi delitti potrebbe suscitare nell'opinione pubblica, e allora elevate il termine di durata della custodia preventiva nei casi di imputazione per i delitti di cui agli articoli 422 (strage) e 430 (epidemia) del codice penale: ma questi se non erro sono reati che non vengono mai commessi, penso che nella storia giudiziaria italiana non vi sia stato da anni qualcuno imputato di epidemia; e ancora si eleva tale termine per i delitti di cui agli articoli 439 (avvelenamento di acque o di sostanze alimentari), agli articoli 575, 576 e 577 (tutti i tipi di omicidio), e agli articoli riferentesi alla rapina aggravata e all'estorsione. Evidentemente non si tiene conto del fatto che esiste un numero enorme di altri delitti che non sono molto diversi da quelli sotto il profilo della pericolosità sociale, e che pertanto sarebbe consigliabile anche per gli imputati di tali delitti un allungamento del periodo di custodia preventiva. La previsione di questi soli articoli, nel testo del provvedimento in esame, al fine della elevazione del termine suddetto non mi pare coerente con la preoccupazione nutrita dal Governo e dal legislatore. Non parlerò dei delitti contro la personalità dello Stato, perché non si possa pensare che voglia inserire nel dibattito un elemento di carattere politico e voglia fare sempre e unicamente la politica. Vi sono comunque numerosi reati gravissimi contro la personalità dello Stato che dovrebbero destare, nella realtà politica e sociale nella quale viviamo, le preoccupazioni del legislatore. Di questi non parleremo perché vi sono ragioni di carattere politico che consigliano di non prevedere un termine maggiore di custodia preventiva per gli imputati di questi tipi di reati; ma vi sono anche mol-

tissimi altri reati comuni che andrebbero accomunati a quelli citati e che dovrebbero consigliare di protrarre la durata della custodia preventiva fino a otto anni anziché fino a sei.

Questo, per quanto concerne l'incoerenza del provvedimento in esame. Vi è poi un punto del provvedimento che ha formato oggetto di interventi preoccupati, e che preoccupa moltissimo anche me, che non sono portato verso certe concezioni liberali per quanto concerne il diritto. Mi riferisco alla prima parte del penultimo alinea dell'articolo 1 del decreto-legge, nel testo della Commissione, che è la seguente: « Il giudice emette mandato di cattura solo quando l'imputato trasgredisce gli obblighi impostigli o risulta che si è dato o è per darsi alla fuga ». Questo è un punto che ha formato oggetto dell'intervento dell'onorevole Vassalli.

Ma anche su questo punto bisognerebbe che fosse presentato un emendamento, perché occorre che ci sia coerenza tra le dichiarazioni che si fanno, i discorsi che si pronunciano e gli atteggiamenti che si assumono. Il collega onorevole Vassalli ha censurato questo punto manifestando le sue notevoli perplessità. I colleghi comunisti hanno fatto di questo punto un motivo di critica veramente aggressiva, ed io mi associo a questa critica perché la prima parte di detto comma rappresenta veramente un peggioramento, perché non è pensabile che al magistrato sia data la facoltà di stabilire che un imputato « è per darsi alla fuga ».

E ciò a parte il fatto che, per quanto concerne per esempio la trasgressione agli obblighi imposti a norma dell'articolo 282 del codice di procedura penale, vi è una tendenza giurisprudenziale che si sta formando in questo momento e che è paurosamente contrastante: ci sono magistrati che pensano in una maniera, altri magistrati che pensano in un'altra maniera, ci sono magistrati che ritengono di imporre obbligatoriamente la cauzione, addirittura indipendentemente dalla norma di cui all'articolo 284 del codice di procedura penale, che stabilisce che se il giudice accerta l'impossibilità dell'imputato di prestare la cauzione può ugualmente concedere la libertà provvisoria, ci sono magistrati che stabiliscono un domicilio secondo un certo concetto, altri che lo stabiliscono secondo un altro. Qui siamo sul piano dell'assoluta discrezionalità del magistrato. Immaginate poi a che cosa condurrà la discrezionalità del magistrato e anche della polizia, quando si dovrà valutare se l'imputato stia per darsi alla fuga!

Si dice: questo è già previsto nel codice vigente. Però qui tale principio viene riba-

dito, con tutti dubbi, le perplessità e — se consentite — anche le incertezze che determina.

« Dalla emissione del nuovo mandato di cattura decorrono i termini di durata della custodia preventiva ». Io questo concetto, di cui alla seconda parte del penultimo alinea dell'articolo 1 del decreto-legge, nel testo della Commissione, non l'ho capito, anche perché su questo punto non ho sentito interventi né critici né favorevoli. Cioè, in buona sostanza, un imputato è scarcerato perché sono scaduti i sei anni dalla detenzione preventiva e viene sottoposto a certe misure previste dal codice. Costui trasgredisce a queste misure e che accade? Ricomincia tutto daccapo? Sicché i sei anni che costui ha precedentemente trascorso in custodia preventiva non contano più? La trasgressione (non capisco come operi giuridicamente questo concetto), la trasgressione — dicevo — che un imputato compie degli obblighi impostigli sulla base dall'articolo 282 brucia tutto il passato, fa scattare un sistema automatico tutto nuovo: cioè (ecco, vorrei io stesso convincermi tecnicamente) questo decreto-legge fa in modo che la detenzione preventiva, che scatta nel momento in cui il magistrato ordina l'arresto, cioè nel momento in cui nasce il processo, nel momento in cui nasce l'istruttoria processuale, rinasca riuovamente; cioè vi è una fusione di momenti e di tempi che sono completamente diversi fra loro, perché vi è una coincidenza tra la genesi istruttoria di un processo ed il momento, che è conclusivo, che non ha nulla che fare con l'istruttoria che è già finita, e che si riferisce al momento in cui l'imputato ha trasgredito agli obblighi impostigli.

Trasgredito in che senso? In che termini? Che tipo di trasgressione dovrebbe essere? Non è andato la sera a firmare il foglio presso l'ufficio di polizia? È bene chiarire questo punto, perché qui si parla di trasgressione in senso generico. Se il magistrato dice: « Tu esci dalle carceri di Potenza, vai a prender domicilio a Faenza e lì devi restare », e costui un giorno si allontana da Faenza perché ha la moglie a Rimini e deve andare a trovarla, scatta un'altra volta tutto il sistema: è trasgressore all'obbligo di dimorare in un dato luogo e scatta nuovamente il meccanismo della custodia preventiva per altri sei anni? Mi sembra proprio una assurdità! Non mi rendo conto del nesso fra una situazione di tal genere e la gravità delle conseguenze che ne derivano. E noi sappiamo come vanno queste cose, noi sappiamo perfettamente quante persone che sono sottoposte a queste misure si allontanano dal luogo in cui devono dimo-

rare, e se ne allontanano per esigenze di lavoro, esigenze di famiglia. Perché non dirle queste cose? Chi svolge la nostra professione sa perfettamente che queste situazioni esistono e si tratta di situazioni gravissime. E si vuol far scattare di nuovo questo meccanismo: i sei anni che hai fatto in carcere non contano niente, cominciano a decorrere un'altra volta perché tu ti sei allontanato di un chilometro dal luogo dove sei obbligato a dimorare.

Questa disposizione va allora rivista, onorevole sottosegretario Pennacchini. Stiamo attenti! Si creeranno inoltre discriminazioni paurose con la norma transitoria. Noi non siamo stati messi al corrente dal Governo del numero dei detenuti che sono usciti e di quelli che dovranno uscire. Io non so quanti sono già usciti dal carcere ed è probabile che di quelli che sono usciti qualcuno si sia già reso irreperibile: è stato posto dal Governo nelle condizioni di poterlo fare a differenza di altri i quali non potranno farlo perché la legge scatterà prima che escano. Esiste cioè una situazione di discriminazione paurosa con la complicità del Governo, il quale involontariamente ha avallato certe situazioni di privilegio per alcuni e di svantaggio per altri.

Pertanto io mi asterrò dalla votazione su questo provvedimento, perché non ho l'anima tranquilla. Vorrei che tutto quello che è stato detto da noi in senso critico formasse oggetto di maggiori approfondimenti. Cerchiamo insieme di trovare un accordo per correggere questi punti e poi potrò anche votare a favore. Ma così, in perfetta buona fede, al di fuori di qualunque finalità politica, non si può dare il voto a favore di una legge sbagliata e discriminatoria.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Cacciatore. Ne ha facoltà.

CACCIATORE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nell'annunziare il voto favorevole del mio gruppo, non posso fare a meno di sottolineare, seppure brevemente, alcuni motivi di insoddisfazione e di perplessità.

È da dire subito che ancora una volta, sia pure costretti dalla necessità di colmare un vuoto di legge derivante dalla pronuncia della Corte costituzionale, ci troviamo di fronte ad un provvedimento settoriale, avulso dall'intera normativa, in contrasto in particolare con l'attuale reale stato dell'amministrazione della giustizia. Di qui le reazioni allarmistiche che si sono verificate nel paese che all'improvviso ha appreso che autori di gravissimi reati, già condannati magari in primo

e in secondo grado, si sono visti aprire le porte delle carceri nelle quali si trovavano rinchiusi.

Clamoroso è apparso il caso dei mafiosi recentemente condannati dalla corte di assise di Salerno, alcuni dei quali all'ergastolo perché ritenuti responsabili di efferati omicidi, e scarcerati per effetto dei nuovi termini previsti dal decreto-legge del quale ci occupiamo.

Tutto questo però non ci deve fare dimenticare che lo stato della legislazione non assicurava al cittadino una delle sue fondamentali garanzie di libertà e cioè la presunzione della non colpevolezza dell'imputato fino al momento della sentenza definitiva: una legislazione dunque in contrasto con questa garanzia di libertà, una organizzazione della giustizia permanentemente in crisi che aggravava il conflitto tra la norma costituzionale e l'applicazione pratica della legge.

I mafiosi siciliani sono stati giudicati dopo otto anni dal loro arresto dall'inizio dell'istruzione: mafiosi, nemici dello Stato, ma pur sempre cittadini dello Stato italiano, anch'essi dunque titolari del diritto di essere presunti innocenti fino alla condanna definitiva.

Il problema allora non è di accogliere le voci allarmistiche, ma di adeguare la legislazione alla Costituzione. Giustamente in Commissione il collega Vassalli ha riferito che da una autorevole voce è stato detto che la libertà concessa oggi a determinati imputati è l'alto prezzo che bisogna pagare a causa di una ventennale inerzia del Parlamento; io direi, però, dei governi che si sono susseguiti in questo ventennio.

Noi non crediamo però che il decreto-legge abbia rispettato in pieno il precetto dell'articolo 13 della Costituzione. Esso ha seguito la sentenza della Corte costituzionale con tutti i suoi limiti e le sue contraddizioni, ma non ha certo affermato il principio della presunzione di innocenza. Non si afferma il principio della presunzione di innocenza quando si mantiene in vita quello dell'obbligatorietà del mandato di cattura, la distinzione tra mandato di cattura obbligatorio e facoltativo. In una parola non si afferma il principio della presunzione di innocenza quando si mantiene in vita il concetto della carcerazione preventiva sia pure ristretta in termini più brevi e rigorosi.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. E allora aboliamola!

CACCIATORE. Noi voteremo a favore perché indubbiamente si compie un passo in

avanti rispetto al passato. L'allargamento dei termini nella fase del dibattito porterà ad una giustizia più rapida, consentirà al cittadino imputato di conoscere al più presto quale sarà la propria sorte o di conoscerla libero dai ceppi. Ma tutto questo non ci soddisfa completamente. Ancora una volta ci troviamo di fronte ad un provvedimento che non garantisce affatto il diritto di libertà del cittadino ma che a noi sembra ispirato solo ad una rigida esecuzione di una pronuncia della Corte costituzionale, privo altresì di un qualsiasi collegamento con il nuovo sistema processuale perché non tiene conto dell'attuale miserevole stato dell'organizzazione giudiziaria.

Bastano alcune considerazioni. Con il decreto al nostro esame si compie un passo indietro perfino rispetto alla relazione Valiante al nuovo codice di procedura penale, che sul problema della carcerazione preventiva si esprimeva per l'abolizione del mandato di cattura obbligatorio o facoltativo che fosse, proponendo perfino l'abolizione della formula e riconducendo in stretti limiti di esigenze processuali la nuova concezione della custodia in carcere.

In occasione della delega questa Assemblea concordemente ebbe a precisare quanto segue: sia durante l'istruttoria propriamente detta, sia durante l'istruttoria dibattimentale può essere necessario disporre dell'imputato per le finalità del processo. Queste esigenze sono ovviamente contingenti: una volta soddisfatte esse hanno termine. La disponibilità dell'imputato perciò è commisurata alla durata delle esigenze processuali. E questo — noi dicemmo — costituisce un primo elemento caratterizzante la nuova disciplina! D'altra parte la natura di queste esigenze e il comportamento attuale e passato dell'imputato consentono di adottare provvedimenti coercitivi diversi e non la sola carcerazione per assicurare la disponibilità dell'imputato per un solo determinato periodo di tempo: la cauzione, il divieto di allontanarsi senza preavviso dal luogo di abituale dimora, la libertà vigilata, l'arresto in casa nonché altre che potrà indicare il legislatore delegato; e per ultimo la custodia in carcere.

Dunque non più mandato di cattura, obbligatorio o facoltativo che sia, bensì misura coercitiva scelta tra le diverse possibili. Infine, al punto 39, affermammo che la durata massima della misura detentiva deve essere di due anni. Niente di tutto questo risulta nel decreto in esame, la cui unica innovazione importante va vista nell'allargamento alla

fase del giudizio della scadenza dei termini. Tutto questo è in netto contrasto con i principi della nuova istruttoria e in particolare appare incomprensibile il mantenimento di misure vessatorie in tema di libertà personale quando tutto il principio della riforma è teso a ribadire l'affermazione della presunzione di innocenza del prevenuto.

Gli stessi termini risentono di questa profonda e insanabile contraddizione. Ci troviamo infatti di fronte a termini relativamente brevi quali sono quelli previsti dalla riforma e richiesti solo per esigenze processuali o di allarme sociale. Per altro ci troviamo di fronte a termini attuali, cioè a quelli previsti dal decreto al nostro esame, ancora esageratamente lunghi ed ispirati al principio della colpevolezza e perciò a mio parere ancora in contrasto con gli articoli 13 e 27 della Carta costituzionale.

Di qui la necessità di giungere ad una riforma ampia e generale ispirata a criteri moderni e democratici. Oggi più che mai si avverte la necessità, la esigenza di una giustizia rapida ed efficiente. Questo si può ottenere non con decisioni limitate e frettolose, come appare dall'attuale decreto, ma con provvedimenti legislativi di ampio respiro, ferreamente legati a scelte costituzionali che consentano un avanzamento democratico dei nostri ordinamenti. L'attuale stato di crisi della giustizia non consente più ritardi. Guardate cosa sta succedendo con l'emanazione del decreto: si scopre che vi sono processi penali che attendono di essere ancora definiti dopo otto anni; che i responsabili del genocidio dei poveri, così come è stato definito il disastro del Vajont, si apprestano a vedere trionfalmente scattare la prescrizione. Uno stato di cose ormai intollerabile che potrà essere risolto unicamente con una profonda e generale riforma non solo dei codici ma soprattutto dell'ordinamento giudiziario che si trova a monte della riforma dell'ordinamento processuale.

Cosa accadrà con i nuovi termini perdurando l'attuale stato di crisi? Avremo istruttorie affrettate, dibattimenti tra i più strozzati, con una giustizia tesa non all'accertamento della verità ma ad impedire, per la decorrenza dei termini, la scarcerazione di imputati detenuti.

E chi ha pratica di cose giudiziarie, sa cosa sta avvenendo in questi giorni nelle nostre sedi giudiziarie, spettatrici di spasmodiche gare tra difensori ed imputati, tese a raggiungere od a impedire la scadenza dei termini in processi ormai annosi e polverosi.

Solo la riforma dell'ordinamento giudiziario, che comporti un potenziamento dei funzionari e dei magistrati, collegata con un sistema legislativo snello e democratico, può garantire il diritto del cittadino ad una giustizia concreta, veloce, uguale per tutti. Tale riforma dell'ordinamento giudiziario è rimasta tuttora inattuata, pur essendovi la VII disposizione transitoria della Carta costituzionale, ove categoricamente si afferma che l'ordinamento giudiziario del 1941 non è conforme alle norme della Costituzione e che, pertanto, occorrono in proposito nuove disposizioni.

Sono queste le considerazioni che ci inducono, sia pure votando a favore, a rinnovare il nostro giudizio negativo sull'operato di questo Governo e di quelli passati nel campo dell'amministrazione della giustizia. (*Applausi all'estrema sinistra — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Lenoci. Poiché non è presente, si intende che vi abbia rinunciato.

È iscritto a parlare l'onorevole Biondi. Poiché non è presente, si intende che vi abbia rinunciato.

È iscritto a parlare l'onorevole Santagati. Poiché non è presente, si intende che vi abbia rinunciato.

Non essendovi più iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore onorevole Lospinoso Severini.

LOSPINOSO SEVERINI, Relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole sottosegretario, la mia replica sarà breve, non perché la materia oggetto del nostro esame non sia degna della massima considerazione, date le questioni che essa involge, ma perché gli interventi di tutti i colleghi sono valsi ad approfondire l'argomento in modo tale che la Camera ha ormai una visione chiara e completa del problema che stiamo discutendo. Desidero ringraziare tutti i colleghi che sono intervenuti nel dibattito, e soprattutto l'onorevole Vassalli il quale — come al solito — con grande competenza ed approfondendo le questioni da lui affrontate, ha prospettato alla Camera un quadro quanto mai chiaro e completo della materia in esame. Desidero ringraziarlo anche perché egli ha fatto la storia completa di questo decreto-legge, ed ha anche ricordato le discussioni che si sono svolte in seno alla Commissione giustizia, discussioni molto approfondite, mettendo anche in rilievo quelle che sono state le nostre per-

plexità e quelle che sono state le decisioni che abbiamo — si può dire in comune — adottato.

Desidero cogliere da questo dibattito un elemento fondamentale che mi sembra opportuno mettere in rilievo. A me pare che, implicitamente o esplicitamente, un po' tutti i colleghi che sono intervenuti nella discussione abbiano dato la loro adesione al disegno di legge nel testo che è stato presentato dalla Commissione giustizia. Un punto va subito rilevato per superare qualche critica che è stata fatta al Governo, sia perché si sarebbe avvalso dello strumento del decreto-legge, sia perché si sarebbe deciso a muoversi con un certo ritardo. Quest'ultima critica si è dilata perché l'attacco al Governo è stato svolto per il fatto che esso non avrebbe provveduto in tempo ad approntare i disegni di legge tendenti a modificare tutto il sistema vigente in materia e a risolvere la crisi che ormai tormenta il mondo della giustizia. Io sento di poter affermare, con molta obiettività e serenità, che il ricorso al decreto-legge è stato necessario e che l'essersene servito è, anzi, un merito e non un demerito del Governo, se è vero — come è vero — che il Governo è stato mosso dall'intenzione e dal proposito di colmare immediatamente un vuoto di ordine legislativo che si era creato per effetto della sentenza della Corte costituzionale recentemente intervenuta in materia. Non credo, inoltre, possano rivolgersi al Governo accuse di ritardo nell'intervenire perché, almeno in questa quinta legislatura, esso ha dato prova di grande serietà e prontezza nel provvedere in questa materia, mostrando così di avere veramente a cuore i problemi della giustizia, e le esigenze di tutti gli operatori giuridici come è provato dalla presentazione di disegni di legge quanto mai importanti, che riguardano riforme sostanziali non soltanto nel campo processuale, ma anche nel campo del diritto sostanziale.

È stato già detto che in Commissione giustizia sono state sollevate questioni di ordine esclusivamente sistematico, per cui si è avuta una migliore collocazione delle norme nell'articolo 1 del provvedimento. Sono state sollevate anche questioni di ordine squisitamente giuridico, questioni che riguardavano essenzialmente il fatto che il magistrato non può riemettere il mandato di cattura dopo che l'imputato sia stato scarcerato per decorrenza di termini, se non nel caso in cui l'imputato stesso non abbia adempiuto agli obblighi imposti in base all'articolo 282 del codice di procedura penale o sia fuggito o stia per darsi alla fuga. Questa scelta è stata

fatta all'unanimità in Commissione giustizia, ed è stata fatta anche in ottemperanza alla sentenza della Corte costituzionale, che ha dichiarato illegittima sia la normativa contenuta nell'articolo 375 sia quella contenuta nell'articolo 273 del codice di procedura penale.

Oggi poi l'onorevole Vassalli ha sollevato delle perplessità nel nostro animo nel momento in cui, prospettandoci anche esempi pratici che devono indurci a meditare in proposito, ha precisato che, a suo avviso, avendo il legislatore provveduto a stabilire il termine massimo di custodia preventiva anche per la fase del giudizio e per i vari gradi di esso, non si dovrebbe più parlare di incostituzionalità degli articoli 273 e 375.

Ritengo però che non si debba abbandonare la decisione adottata alla unanimità in Commissione giustizia. A mio modestissimo avviso, infatti, sono sempre da considerare incostituzionali le norme contenute negli articoli 375 e 273 del codice di procedura penale quando detti articoli danno la facoltà o obbligano il magistrato a riemettere il mandato di cattura dopo la scarcerazione per decorrenza di termine. E ciò per un semplice rilievo che mi pare vada tenuto presente e sul quale mi sembra sia necessario portare la nostra considerazione. Se la Corte costituzionale, nella stessa sentenza con la quale ha rilevato che era necessario stabilire i termini massimi di carcerazione preventiva anche per la fase del giudizio e per i vari gradi di esso, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di quelle disposizioni che davano la facoltà o imponevano l'obbligo al magistrato di riemettere mandato di cattura nei confronti dell'imputato scarcerato per decorrenza del termine, a me pare che questo fatto ci debba convincere che effettivamente la Corte costituzionale, nella valutazione globale di tutto il problema, ha ritenuto che anche fissando i termini massimi di carcerazione preventiva restano incostituzionali quelle disposizioni contenute nelle due norme di legge in questione.

L'altro problema di ordine giuridico sollevato in Commissione e già segnalato dallo onorevole Vassalli è stato quello di chiarire con molta precisione che il termine massimo della carcerazione preventiva deve essere valutato in riferimento alla situazione giuridica nella quale si trova l'imputato per effetto di sentenze che sono state emesse nei suoi confronti. Si è chiarito che poteva anche evitarsi di fare la precisazione nella legge per-

ché ciò è nei principi generali. Ritengo modestamente, però, che sia opportuno mantenere questa precisazione nella legge perché in questo modo si ottiene indiscutibilmente il risultato di evitare che possano insorgere dubbi di alcun genere nell'interpretazione della legge.

Come è già stato rilevato, in Commissione giustizia si è discusso a lungo sulla norma transitoria posta dall'articolo 3 del decreto-legge. Approfondito l'esame della questione e resici tutti conto che effettivamente la scarcerazione di imputati per delitti molto gravi avrebbe suscitato un forte allarme nell'opinione pubblica, che la stessa scarcerazione sarebbe stata pericolosa in se stessa e che avrebbe costituito anche una grave offesa per le vittime di quei reati o per i parenti delle vittime di quei reati, siamo arrivati a formulare a maggioranza un emendamento che a mio avviso dà una adeguata risposta ai problemi che si erano posti.

È vero, come ha detto l'onorevole Cataldo, che furono presentati altri emendamenti; ma noi ci convincemmo che quegli emendamenti avrebbero aggravato e appesantito la situazione e perciò presentammo l'emendamento che ora è inserito nel testo formulato dalla Commissione, emendamento per effetto del quale si escludono dalla normativa generale contenuta nella disposizione transitoria soltanto quei reati che, secondo una obiettiva valutazione, sono reati gravi e che suscitano veramente un allarme nell'opinione pubblica e nella società. Ci riferiamo, come è stato già detto, alla strage, all'epidemia, all'avvelenamento, all'omicidio volontario sia nella forma semplice come nelle forme aggravate, alla rapina aggravata, all'estorsione aggravata e al sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione.

Siamo rimasti seriamente preoccupati, nel momento in cui abbiamo formulato questa disposizione, della risonanza e delle conseguenze negative che si sarebbero avute con la scarcerazione di numerosi imputati di questi reati, già condannati in primo grado a pene molto rilevanti, alcuni addirittura alla pena dell'ergastolo. Noi ci rendiamo conto del fatto che, dato il momento in cui interviene questo correttivo alla disposizione contenuta nel decreto-legge, alcuni imputati che sono stati già scarcerati dovranno essere nuovamente catturati e che questo fatto potrà avere anche delle conseguenze negative; tuttavia, nel valutare da un lato l'allarme sociale e dall'altro la portata di queste conseguenze negative, come ha già ricordato l'ono-

revole Vassalli, abbiamo ritenuto che fosse necessario comunque introdurre una distinzione fra delitti meno gravi e quelli più gravi, in modo da consentire alla magistratura di disporre del tempo necessario per espletare i procedimenti penali riguardanti questi reati più gravi.

Penso a questo punto di non dover aggiungere altro; debbo soltanto rilevare che non ci sono state critiche di fondo, se non da parte dell'onorevole Manco, sul contenuto del provvedimento nel testo modificato dalla Commissione giustizia. Più che critiche di fondo, in alcuni interventi sono stati manifestati motivi di perplessità, che tuttavia non hanno portato ad un contrasto o ad una opposizione decisa alla normativa contenuta nel provvedimento stesso. Infatti, anche l'onorevole Manco ha concluso il suo intervento dichiarando che egli si sarebbe astenuto e non avrebbe votato contro la conversione del decreto-legge.

A me pare che per i motivi elencati nella relazione, per questa mia brevissima replica e per i motivi che sicuramente in maniera molto più ampia e approfondita prospetterà l'onorevole sottosegretario per la grazia e giustizia, la conversione del decreto-legge debba aver luogo e che si debba dare un plauso al Governo per la sensibilità dimostrata nell'affrontare e risolvere subito una questione così importante che, se elusa, sarebbe potuta diventare veramente scottante.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare lo onorevole sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.

PENNACCHINI, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Signor Presidente, onorevoli colleghi, prima di esporre il pensiero del Governo intendo esprimere un vivo ringraziamento al relatore onorevole Lospinoso Severini per il valido contributo e l'organica chiarezza della sua relazione, nonché manifestare la mia sentita gratitudine verso tutti i deputati che sono intervenuti nella discussione (gli onorevoli Cataldo, Cattanei, Ferdinando di Nardo, Vassalli, Manco e Cacciatore) recando ad essa l'apporto prezioso delle loro idee e della loro dottrina.

Il tema in discussione merita così generoso e fervido impegno, perché investe da un lato i valori fondamentali della libertà individuale e dall'altro un alto e irrinunciabile compito dello Stato, cioè quello di difendere la società civile e gli uomini che la compongono contro le estreme manifestazioni del delitto, che pono-

gono a repentaglio i più importanti e significativi valori della vita individuale e comunitaria.

Il decreto-legge del Governo è nato dal dovere di adeguare con prontezza al dettato costituzionale alcune disposizioni del codice di procedura penale regolanti la custodia preventiva dell'imputato. Ciò in virtù della sentenza n. 64 del 1970 della Corte costituzionale, più volte ricordata in quest'aula, che ha dichiarato la parziale illegittimità dell'articolo 272 del codice di procedura penale.

Dal testo di tale sentenza risulta che l'incostituzionalità dell'articolo 272 colpisce l'inciso « quando si procede con istruzione formale » e l'altro che recita « non sia stata depositata in cancelleria la sentenza di rinvio a giudizio ». La sentenza della Corte costituzionale chiarisce la ragione dell'incostituzionalità, la quale risiede nella circostanza che la durata massima della custodia preventiva è disciplinata dall'articolo 272 solo per la fase istruttoria, con l'effetto che, esaurita tale fase, la durata della detenzione non trova più limite alcuno.

Su questo punto essenziale è caduto il giudizio di incompatibilità con i precetti costituzionali, non essendo certamente compatibile con un'adeguata tutela della libertà individuale e con il preciso dettato dell'articolo 13 della Costituzione il fatto che la custodia preventiva possa durare oltre la fase istruttoria senza la garanzia di un preciso limite di legge.

Per altro, la costituzionalità della custodia preventiva, quale necessaria misura cautelare, nel concorso della gravità del reato ascritto, degli indizi raccolti e dei pericoli derivanti da un'affrettata liberazione dell'imputato, è fuori discussione per la stessa sentenza della Corte costituzionale, che riconosce espressamente al legislatore l'ovvio potere di regolarla opportunamente con legge. Faccio questo esplicito riferimento a seguito delle dichiarazioni espresse in quest'aula particolarmente dallo onorevole Cacciatore.

Ciò risulta in maniera chiarissima dalla seguente affermazione della predetta sentenza, che ritengo di menzionare, testualmente ripetendo la citazione già fatta dal collega Vassalli: « Le statuizioni della presente sentenza non precludono al legislatore una nuova disciplina della materia, eventualmente differenziata, non solo in relazione ai vari tipi di reato, ma anche in relazione alle varie fasi del procedimento, purché, in conformità con l'ultimo comma dell'articolo 13 della Costituzione, si assicuri in ogni caso la predeter-

minazione di un ragionevole limite di durata della detenzione preventiva ».

Non riesco invero a comprendere come si possa, da un lato, contestare la necessità e l'opportunità del decreto-legge nella riconosciuta incostituzionalità dell'attuale formulazione dell'articolo 272 del codice di procedura penale, e, dall'altro, adombrare la tesi che vi sarebbe incostituzionalità negli emendamenti accolti in ordine all'articolo 3 del decreto-legge.

I detti emendamenti non ledono affatto il principio basilare cui il legislatore deve attenersi nel regolare l'istituto della custodia preventiva, cioè quello di costruire la normativa in modo da evidenziare l'esistenza di un limite preciso alla durata della custodia stessa: limite che per altro, secondo la Corte costituzionale, può essere variato opportunamente nella sua entità in relazione anche alla gravità dei reati e alle diverse fasi del procedimento, secondo il criterio che il legislatore ritenga di adottare nella libera e autonoma valutazione delle esigenze generali e contingenti della politica legislativa.

È un suggerimento, onorevole Manco, non una costrizione, come ella ha voluto rilevare nel suo intervento. Se il Governo ha accettato gli emendamenti, ciò si deve al fatto che ha riconosciuto in essi la fondata preoccupazione e la ragionevole tendenza a conseguire un migliore equilibrio tra l'esigenza della libertà e quella della sicurezza sociale.

Sono distinti, agli effetti della durata della custodia preventiva, alcuni reati di particolare gravità. Sono stati qui ricordati quelli di strage, di epidemia, di avvelenamento, di omicidio, e non importa, onorevole Manco, che non ricorrano casi frequenti in pratica, perché la legge deve prevedere ogni possibile ipotesi, e sarebbe stata veramente grave lacuna non aver previsto queste così cospicue.

MANCO. Non avete però previsto altri casi.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Questi reati turbano profondamente il sentimento comune della società e attentano gravemente alla sua sicurezza. La loro distinzione può in linea teorica rispondere anche ad una esigenza di proporzione, sia perché la misura cautelare può legarsi anche alla gravità del fatto addebitato, sia perché, là dove l'accusa sia grave, il tempo dell'accertamento giurisdizionale è maggiore per le difficoltà oggettive delle indagini e per la tutela stessa dell'imputato con-

tro l'ipotesi esiziale di un errore giudiziario derivante da un giudizio troppo rapido e sommario.

È indubbiamente vanto del nostro sistema giudiziario quello di aver accresciuto, rispetto al sistema del passato, le garanzie giurisdizionali anche per i più gravi delitti, estendendo ovunque il principio dei tre gradi di giurisdizione. Questo per altro comporta un rallentamento dell'*iter* processuale, una preminenza delle ragioni di garanzia su quelle di rapidità.

Alla custodia preventiva deve esservi un limite certo desumibile dalla legge; ma non è necessario che questo limite sia uguale per tutti i casi, dal momento che sussistono tra delitto e delitto differenze sostanziali di incidenza sociale e di effetti anche processuali.

Nonostante queste premesse, e anche per le considerazioni che l'onorevole Vassalli ha ripetuto in quest'aula, si è preferito adottare, proprio in ossequio al diritto di libertà, un criterio unico per la custodia preventiva. L'unica eccezione è stata introdotta per i reati di particolare gravità dianzi citati, e limitatamente ai procedimenti in corso al momento dell'entrata in vigore del decreto-legge.

La ragione di questa eccezione risiede nel fatto che, non essendo prevista l'emanazione del decreto-legge ora all'esame, l'*iter* dei procedimenti penali per questi più gravi delitti non ebbe quell'impulso che altrimenti avrebbe probabilmente avuto. Molti di questi procedimenti si sono svolti con ritmo più lento, con l'effetto che oggi per moltissimi casi il limite massimo di custodia preventiva si troverebbe, senza l'emendamento, ad essere superato.

È parso opportuno, in via puramente transitoria, introdurre una differenziazione, ammissibile sul piano dei principi e tuttavia limitata nel tempo ad una situazione di carattere oggettivo. Il fine del provvedimento non è perciò quello di introdurre delle differenziazioni permanenti di trattamento tra reato e reato, come pure autorizzerebbe il contenuto della sentenza della Corte costituzionale, ma semplicemente quello di evitare un'applicazione tumultuosa e disordinata delle nuove norme, astraendo eccessivamente dalla concreta realtà esistente nella sfera della giustizia.

Oltre questa, la finalità del provvedimento (è opportuno qui ricordarlo, come è stato più volte sottolineato in Commissione) è quella di stimolare il corso della giustizia, nell'auspicio che siano però rapidamente approvate le

riforme per un'organica soluzione dei problemi connessi al settore in esame.

A parte questi problemi specifici, che gli emendamenti accolti hanno inteso risolvere in modo equilibrato, il disegno di legge di conversione si raccomanda all'approvazione della Camera perché nell'attuale sua stesura, dopo il vaglio della Commissione giustizia, fa fronte compiutamente al problema di stabilire un limite alla custodia preventiva in ogni fase del giudizio, e non già nel solo momento istruttorio.

Anche nei casi in cui sono previste sospensioni del termine di decorrenza per la durata della custodia, come nell'ipotesi di perizia psichiatrica, ovvero nei casi in cui si prevede la possibilità di un nuovo mandato di cattura per violazione degli obblighi imposti o per grave ed imminente pericolo di fuga da parte dell'imputato scarcerato (e bisognava pure, onorevole Manco, lasciare quella fascia di discrezionalità nell'applicazione della legge al magistrato: non posso condividere appieno tutti i suoi rilievi in merito ad una imprecisione della legge circa il momento in cui dovrebbe scattare nuovamente questo mandato di cattura; sarà il magistrato a valutare l'opportunità di rimettere o no il mandato) il problema del limite di durata è chiaramente salvaguardato e definito.

MANCO. Nel provvedimento in esame si parla di trasgressione. Quindi, qualunque trasgressione della legge da parte della persona scarcerata porterà il magistrato a dover fare scattare nuovamente il meccanismo del mandato di cattura.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. No, onorevole Manco. Ella ha fatto l'ipotesi dell'imputato scarcerato che eventualmente una sera non si presentasse all'ufficio di polizia: e si è domandato se in questo caso scatterebbe o no il meccanismo del nuovo mandato di cattura. Ebbene, non vi è siffatto scatto automatico: ecco perché ho fatto riferimento al prudente giudizio del magistrato.

Comunque, in una materia come questa, è difficile realizzare l'ideale di una soluzione che sodisfi tutti, onorevole Manco. E, poi, sodisfare lei in modo completo è particolarmente arduo...

Nascendo dalla notizia di un crimine, il processo penale porta con sé qualcosa di dolente e di tragico, un'ansia di verità e di giustizia da parte del popolo, il tormento di una indagine ardua e difficile, il rischio di un gra-

ve errore, la necessità di una decisione che restituisca la pace alla società turbata e commossa. Se è vero che l'eccessiva lunghezza del processo umilia gravemente i diritti dell'individuo, è anche vero che la rapidità e la sommarietà dell'indagine mal si conciliano con i diritti dell'imputato alla propria difesa.

Ottemperato al principio costituzionale di stabilire un limite massimo alla custodia preventiva, oltre, ripeto, la fase istruttoria, il Governo ritiene, nel merito, che si sia compiuto uno sforzo valido e convincente per dare alle diverse ipotesi una soluzione compiuta, che tenesse cioè il dovuto conto dei diritti individuali da un lato e delle esigenze sociali dall'altro.

L'aspetto essenziale del decreto-legge resta sempre quello di avere definito e attuato un principio costituzionale, dando da un lato agli organi dello Stato un tempo valido per le necessità oggettive dell'indagine, affermando dall'altro per l'imputato un limite certo, oltre il quale egli ha il diritto di essere posto in libertà. Non mi sembrano quindi valide e accettabili né le critiche di coloro i quali accusano il Governo di scarsa sensibilità verso il problema di garantire la società contro i pericoli della delinquenza, né le altre secondo le quali il Governo non avrebbe saputo recepire integralmente l'esigenza di regolare in modo nuovo ed aperto il problema della custodia preventiva. Il Governo, al contrario, ha cercato di assecondare una sintesi tra quanto di valido, di fecondo e di ragionevole esiste nelle opposte tesi emerse in questa alta e complessa materia, e si è altresì sforzato di regolare l'attuazione delle nuove norme evitando ogni squilibrio ed ogni eccesso.

Nella coscienza dello sforzo compiuto, il Governo attende ora con fiducia la decisione sovrana del Parlamento sulla conversione del decreto-legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge. Se ne dia lettura.

FINELLI, Segretario, legge:

« È convertito in legge il decreto-legge 1° maggio 1970, n. 192, concernente la determinazione della durata della custodia preventiva nella fase del giudizio e nei vari gradi di esso, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, gli ultimi sei alinea sono sostituiti dai seguenti:

» Se la sentenza di rinvio a giudizio non è depositata in cancelleria entro i termini

stabiliti nei precedenti commi, l'imputato deve essere scarcerato.

L'imputato deve essere altresì scarcerato se non è intervenuta sentenza irrevocabile di condanna e la durata complessiva della custodia preventiva ha oltrepassato il doppio dei termini indicati nei numeri 1 e 2 del presente articolo.

I termini stabiliti nel presente articolo rimangono sospesi durante il tempo in cui l'imputato è sottoposto all'osservazione per perizia psichiatrica.

Con l'ordinanza di scarcerazione, tanto nella fase istruttoria che in quella del giudizio, può essere imposto all'imputato uno o più tra gli obblighi indicati nell'articolo 282.

Il giudice emette mandato di cattura solo quando l'imputato trasgredisce gli obblighi impostigli o risulta che si è dato o è per darsi alla fuga. Dalla emissione del nuovo mandato di cattura decorrono i termini di durata della custodia preventiva.

Si osservano, per la competenza a decidere sulla scarcerazione, le disposizioni dell'articolo 279, in quanto applicabili »;

All'articolo 2, primo alinea, le parole: " i termini indicati nel penultimo comma del precedente articolo 272 ", sono sostituite dalle seguenti: " i termini indicati nel quinto comma dell'articolo 272, valutati in riferimento alla pena prevista per il reato ritenuto in sentenza ";

All'articolo 3, primo comma, le parole: " penultimo comma dell'articolo 272 ", sono sostituite dalle seguenti: " quinto comma dell'articolo 272 del codice di procedura penale ";

Il secondo comma dell'articolo 3 è sostituito dal seguente: " La durata complessiva della custodia preventiva non può superare di più della metà i termini previsti nel quinto comma dell'articolo 272 del codice di procedura penale, salvi i casi di imputazione per i delitti contemplati negli articoli 422, 438, 439, 575, 576, 577, 628, ultimo comma, 629, ultimo comma, e 630 del codice penale, nei quali non può superare il doppio dei termini stessi " ».

PRESIDENTE. L'articolo 3 del decreto-legge è così formulato:

« I termini di custodia preventiva relativi alla fase del giudizio e ai vari gradi di questo, previsti nel penultimo comma dell'articolo 272, nei procedimenti in corso, decorrono dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

In ogni caso la durata complessiva della custodia preventiva non può superare di più della metà i termini di durata di cui al penultimo comma dell'articolo 272 ».

È stato presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma dell'articolo 3 sopprimere il secondo periodo da: salvi i casi di imputazione, fino alla fine del comma.

Manco.

L'onorevole Manco ha facoltà di svolgerlo.

MANCO. Rinunciamo a svolgerlo, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Il secondo comma dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

La durata complessiva della custodia preventiva non può superare di più della metà i termini di durata di cui al quinto comma dell'articolo 272 del codice di procedura penale, salvi i casi di imputazione per delitti perseguibili con una pena non inferiore a dieci anni, nonché per delitti contemplati dagli articoli 628, ultimo comma, 629, ultimo comma, e 630 del codice penale.

Santagati.

L'onorevole Santagati ha facoltà di svolgerlo.

SANTAGATI. Il mio emendamento va inteso come subordinato a quello del collega Manco: se venisse approvato l'emendamento Manco, sarebbe precluso il mio emendamento. Mi auguro comunque che venga approvato l'emendamento principale del collega Manco.

Nella ipotesi che l'emendamento Manco non venisse approvato, in aderenza ad un criterio logico, ho suggerito un testo che sia coerente con quanto è stato detto in Commissione ed è stato testé ribadito dal rappresentante del Governo. Praticamente l'onorevole sottosegretario ha inteso sottolineare il fatto che l'articolo 3 è una disposizione transitoria che serve a correggere, con la modifica ad esso apportata in Commissione, quanto, piuttosto frettolosamente, fu stabilito nel testo originario del decreto-legge, i cui effetti, purtroppo, si sono rivelati abbastanza negativi perché il limite posto dalla disposizione transitoria, appunto perché molto ridotto, ha fatto sì che venissero messi in libertà proprio i colpevoli di reati gravissimi che, tornando

in seno alla società, possono turbarne la sicurezza.

Intanto bisogna rilevare con amarezza che il testo originario dell'articolo 3 del decreto-legge è stato modificato dopo che i buoi sono scappati dalla stalla. Ora non sappiamo se sarà possibile riacciuffare questi delinquenti. Proprio perché particolarmente pericolosi e versati nella capacità a delinquere, non credo che si faranno riacciuffare tanto facilmente e docilmente. Sarebbe stata cosa molto più saggia che di questo si fosse preoccupato il Governo allorché emanò il decreto-legge che, in quanto tale, è entrato immediatamente in vigore.

Bisogna poi anche rilevare che adesso si creerà una situazione di sperequazione fra coloro che avendo superato i sei anni di custodia preventiva sono usciti dal carcere e coloro che per avventura, o per disavventura, non avendoli superati, ma che li supereranno fra qualche mese, non verranno rimessi in libertà, pur avendo commesso gli stessi delitti. Ad ogni modo, a prescindere da queste sperequazioni che indubbiamente turbano quello che deve essere l'obiettivo della giustizia, cioè l'imparzialità, non si può accettare il compromesso al quale è addivenuta la Commissione, poiché esso è foriero di nuove sperequazioni e di nuovi inconvenienti. Infatti che cosa ha deciso la Commissione? Di elevare il limite della custodia preventiva, per alcuni reati più gravi da sei a otto anni. La Commissione ha così creduto di risolvere il problema. Anziché risolto, il problema a mio giudizio è stato aggravato. Basta, ad esempio, pensare che ci può essere qualcuno — anzi ce ne sarà più di qualcuno — di questi imputati, per i quali è intervenuta una sentenza di condanna non ancora passata in giudicato, che al momento in cui sarà convertito in legge questo decreto-legge, avrà trascorso otto anni in custodia preventiva e quindi verrà rimesso in libertà.

Con la modifica approvata in Commissione diminuirà il numero dei delinquenti che torneranno liberi, in seguito all'elevazione del limite di durata della custodia preventiva per gli imputati di alcuni delitti, ma non si eliminerà certo l'inconveniente. Anziché cento delinquenti, ne usciranno trenta, quaranta, quelli che abbiano per avventura compiuto gli otto anni di custodia preventiva. Dunque il difetto rimane. Ma c'è anche un'altra cosa ancora più strana. Non credo che quando si esaminano problemi di questa portata si possa procedere per approssimazione, non voglio usare parole più pesanti, più critiche. Qui in

sostanza si sono « escerpiti » dal coacervo dei delitti previsti dal codice penale e da altre leggi soltanto dei campioni. Si è fatto un prelievo per campione, si sono prelevati i reati di omicidio, di rapina a mano armata, di estorsione, di epidemia, di avvelenamento delle acque, eccetera — come sottolineava il collega Manco, questi ultimi sono reati più teorici che pratici — e basta. A questo proposito io seguo il ragionamento del sottosegretario, onorevole Pennacchini, il quale dice che se anche l'epidemia e l'avvelenamento costituiscono reati rarissimi, tuttavia il legislatore deve prevederli dato che deve prevedere tutte le ipotesi, anche le più improbabili. Ora, se è valido questo criterio, bisogna seguirlo coerentemente fino in fondo: non si possono prendere a caso cinque, sei reati — che, indubbiamente, possono essere considerati tra i reati più gravi — e trascurarne altri altrettanto gravi che il codice penale e altre leggi prevedano. Non si può fare, ripeto, una estrazione per campione; non si può fare una elencazione limitata a quattro, cinque reati che colpiscono di più, che nella generalità dei casi ricorrono di più. È necessario usare un metro comune. Ecco lo spirito e la sostanza del mio emendamento la cui validità, del resto, è comprovata dalla considerazione che per questi cinque, sei reati sono previste pene diverse. Noi sappiamo, ad esempio, che per il reato di rapina è prevista una pena che nel minimo è diversa dai minimi di pena previsti per la strage e per l'avvelenamento di acque. Vi sono poi tanti altri reati, come la rapina a mano armata o il sequestro di persona, che indubbiamente potrebbero per la loro gravità eguale o maggiore di quella dei tre reati sopra citati, essere accomunati a questi. Per questo, con il mio emendamento propongo che fermo restando il principio che per gli imputati di questi tre reati più gravi (cioè la rapina, l'estorsione e il sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione) il termine di durata della custodia preventiva debba essere più lungo, per altri reati anche essi assai gravi si prescinda da una elencazione degli stessi e si prenda come punto di riferimento un criterio generale.

In un primo momento, dando una sommaria scorsa a tutti i reati principali previsti dal codice penale, pensavo che si potesse prendere come base il criterio della pena edittale non inferiore ai cinque anni, perché indubbiamente tutti i reati il cui minimo edittale è di cinque anni, sono reati molto gravi. Tanto per fare un esempio, pena edittale minima prevista per la rapina è di tre anni, mentre è di

quattro anni e mezzo per la rapina a mano armata. Ma questo reato è già previsto specificatamente nel mio emendamento. Lo stesso dicasi per il sequestro di persona e per l'estorsione. Quindi *a fortiori*, se io avessi voluto procedere a una perequazione con questi tre reati elencati specificatamente nel mio emendamento, sarei dovuto partire da una pena minima non inferiore a cinque anni. Sennonché mi sono accorto che in tal modo si sarebbe instaurata una norma molto rigida, anche perché, essendo molti i reati che sarebbero stati compresi in questa normativa, si sarebbe finito con il creare quel *summum ius* che poi può diventare *summa iniuria*. Allora, considerando attentamente e aderendo quanto più possibile allo spirito che ha informato sia la Commissione sia da quanto ho sentito, il Governo, nella previsione di queste eccezioni alla regola della norma transitoria, ho trovato, così mi sembra almeno, il metro comune, ho trovato quel tipo di reato che si adegua su per giù ma con un criterio obiettivo, e non a caso attraverso una elencazione puramente nominalistica, al tipo di reato che si presume possa colpire seriamente la società e metterla in pericolo. E allora ho trovato che tutti i reati la cui pena nel minimo non sia inferiore ai dieci anni rientrano in questo criterio di pericolosità. Non li voglio qui elencare tutti perché finirei con il tediare gli onorevoli colleghi, però devo dire che in questo tipo di reati rientrano sicuramente tutti i reati contro la personalità internazionale e interna dello Stato. Fra questi vi sono reati abbastanza gravi, come, ad esempio, quello relativo agli attentati contro l'integrità, l'indipendenza o l'unità dello Stato. Onorevole sottosegretario, ci preoccupiamo del sequestro di persona che costituisce un attentato contro la libertà della persona e non ci dobbiamo preoccupare dell'attentato contro l'unità dello Stato? Sarebbe veramente un controsenso che ci preoccupassimo del singolo e non anche dello Stato che è la somma di tutte le individualità.

Potrei citare un altro caso tipico: attentato contro i capi di Stati stranieri, per il quale reato sono previste pene che vanno fino allo ergastolo nei casi più gravi. Anche per gli imputati di tali reati è necessario prevedere un più lungo termine di carcerazione preventiva, anche allo scopo di ottenere, reciprocamente, per il Capo dello Stato italiano che si rechi all'estero una idonea tutela.

E come desideriamo che il nostro Capo dello Stato sia tutelato idoneamente quando si reca all'estero, allo stesso modo dobbiamo

provvedere ad una altrettanto idonea tutela per i capi di Stati stranieri che vengono in Italia. Quindi, praticamente, tutti i reati che cadono sotto questo titolo e sotto i relativi capi sono ricompresi nel mio emendamento.

Ma, ripeto, ci sono poi altri reati che si possono considerare sullo stesso piano dei reati di strage, di epidemia e di avvelenamento. Mi riferisco, ad esempio, all'articolo 549 del codice penale che prevede una pena da dodici a venti anni per morte o lesione conseguente ad aborto. Non si capisce perché se si punisce l'avvelenamento, non si debba punire anche questo reato.

Mi riferisco ancora all'articolo 571 del codice penale che prevede il reato di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina, reato per il quale nell'ipotesi più grave, quando cioè da tale abuso ne derivi la morte della persona soggetta all'altrui autorità eccetera, è prevista la reclusione da tre a otto anni.

Vi è poi l'articolo 572 del codice penale che riguarda una ipotesi ancora più grave, quella dei maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli: in caso di morte la pena prevista è la reclusione da dodici a venti anni.

Nel secondo comma dell'articolo 3 del decreto-legge, nel testo modificato in Commissione, è previsto il reato di omicidio, ma si fa riferimento solo agli articoli 575, 576 e 577 del codice penale. Ma, l'infanticidio nella ipotesi grave non prevede forse una pena non inferiore a dieci anni? E l'omicidio del consenziente in certe ipotesi in cui si fa richiamo agli articoli 575-577 non è punito con una pena che va da dieci a diciotto anni?

Non capisco perché sia stato usato questo criterio approssimativo e artigianale. Che ragionamento è mai questo? Penso che, in una materia delicata qual è quella che afferisce alla salvezza della vita umana, soprattutto per i reati che ho citato, si possa ricorrere al criterio da me indicato. Si pensi anche che questi reati sono ancora più gravi dell'estorsione e del sequestro. C'è dunque una incongruenza; ma come si prevede una custodia preventiva più lunga per gli imputati dei delitti di sequestro e di rapina a mano armata e non si fa altrettanto, per esempio, per l'imputato di omicidio preterintenzionale? Tutto ciò non è razionale.

Ritengo pertanto che il mio emendamento possa evitare queste incongruenze che determinano ingiustizie.

Desidero ora dare un ultimo chiarimento. Nel provvedimento in esame si aumenta il limite della custodia preventiva da 6 a 8 anni. Io non pongo alcun limite, nel mio emenda-

mento, in quanto ritengo che, per questi reati, data la loro gravità, occorra non portare tale limite ad 8 anni (il che sarebbe sempre un palliativo che non risolverebbe il problema di fondo), ma, conformemente allo spirito della sentenza della Corte costituzionale (ho colto una frase importante del sottosegretario, quando ha affermato che il Governo è stato indulgente perché, se avesse voluto applicare rigidamente e coerentemente il succo della sentenza della Corte, avrebbe dovuto essere più severo), occorra eliminare il limite. Sappiamo, infatti, cosa significhi lasciare a spasso dei delinquenti; d'altra parte, se già ve ne sono alcuni a spasso, non vedo perché se ne debbano liberare altri. Proprio per i reati i cui minimi edittali sono altissimi sarebbe, ripeto, molto saggio ed opportuno eliminare il palliativo dell'aumento di 2 anni della durata della custodia preventiva, e sopprimere completamente ogni limite. Sappiamo che la carcerazione preventiva viene contenuta entro limiti ragionevoli che vanno dai 6 mesi ai 6 anni, ed essa abbraccia il 95 per cento, forse anche di più, di tutta la gamma dei delitti punibili secondo il codice penale e le leggi speciali. Se poi si prevede una eccezione per il 4 o 5 per cento di reati più gravi e che mettono maggiormente in forse l'incolumità pubblica, non mi sembra che questo contrasti con la sentenza della Corte, ma che anzi ne ribadisca la validità, evitando la più grave iattura che involontariamente si è rischiato di provocare. Non so se si sia trattato di un atto involontario; sarò malizioso, ma ho notato che questo decreto-legge è stato emanato in concomitanza con il provvedimento di amnistia e con la campagna elettorale. Con la amnistia si è consentito ai ladri di circolare liberamente; con questo decreto-legge si è consentito ai delinquenti più efferati di circolare liberamente. Penso che ormai, passata la festa elettorale, si possa avere un ripensamento e fare in modo che i cittadini onesti e incensurati non abbiano a subire gravi conseguenze da questa leggerezza compiuta dal Governo. (*Applausi a destra*).

CATALDO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CATALDO. Signor Presidente, a nome della Commissione presento il seguente emendamento sostitutivo del penultimo comma dell'articolo 1 del decreto-legge, nel testo della Commissione, sul quale il Comitato dei nove si è trovato d'accordo. Tale emendamento ri-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 GIUGNO 1970

produce il testo originario del Governo ed è pertanto il seguente:

« Se l'imputato trasgredisce agli obblighi impostigli o risulta che si è dato o è per darsi alla fuga, il giudice emette mandato di cattura, a seguito del quale decorrono nuovamente i termini di durata della custodia preventiva ».

Presento altresì a nome della Commissione il seguente comma aggiuntivo all'articolo 1, nel testo della Commissione:

« Contro l'imputato scarcerato per decorrenza dei termini stabiliti nel presente articolo non può essere emesso nuovo mandato od ordine di cattura o di arresto per lo stesso fatto ».

Praticamente il primo emendamento rappresenta un coordinamento del secondo, che è l'emendamento vero e proprio, che precisa e chiarisce i dati emersi dalla discussione su cui tutti i gruppi della Camera si sono trovati d'accordo.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo unico del disegno di legge?

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. La Commissione è contraria all'emendamento Manco e all'emendamento subordinato Santagati per i motivi che sono già stati ampiamente illustrati sia nella relazione, sia nella mia replica, sia nell'intervento dell'onorevole Vassalli.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sugli emendamenti Manco e Santagati e sul nuovo testo concordato dalla Commissione?

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Per quanto riguarda l'emendamento Manco, il Governo, in coerenza con l'atteggiamento assunto in Commissione di fronte all'emendamento del relatore poi approvato, che ha esteso la durata della custodia preventiva in via transitoria per gli imputati di determinati reati (in quell'occasione il Governo si rimise alla decisione della Commissione), si rimette alla Camera.

Per quanto concerne l'emendamento Santagati, io, nonostante l'esauriente dissertazione che il collega Santagati ha fatto, non ho ben capito perché voglia lasciare completamente privi di tutela gli imputati dei reati per i quali è prevista una pena edittale mini-

ma di dieci anni di reclusione, e dei reati di cui agli articoli 628, 629 e 630. Che cosa sarà degli imputati di questi reati? Secondo lei, onorevole Santagati, non si dovrebbe fissare il limite della custodia preventiva, data l'estrema gravità ed efferatezza di questi reati. Ma questo non le pare in netto contrasto con quanto stabilito dalla Corte costituzionale? A me sembra che tale contrasto sia evidente, perché la Corte costituzionale ha affermato che, in base all'articolo 13 della Costituzione la durata della custodia preventiva deve essere determinata per tutti i reati.

SANTAGATI. La Corte costituzionale ha fatto una riserva. Il Parlamento deve colmare i vuoti creati dalla sentenza della Corte, ma è esso il legislatore!

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il principio della predeterminazione per legge della custodia preventiva è un principio costituzionale. Proprio per questi motivi, cioè nella certezza che la proposta disposizione sarebbe in aperto contrasto con la sentenza della Corte costituzionale, il Governo esprime parere contrario all'emendamento Santagati.

Il Governo accetta invece la nuova formulazione dell'articolo unico del disegno di legge testé proposta dall'onorevole Cataldo a nome della Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Manco, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione e per il quale il Governo si è rimesso alla Camera?

MANCO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Onorevole Santagati, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

SANTAGATI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Porrò adesso in votazione l'articolo unico del disegno di legge nel nuovo testo della Commissione.

MUSOTTO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto sul complesso del disegno di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSOTTO. Dopo l'ampio e particolarmente approfondito intervento dell'onorevole Vassalli, porrò in rilievo soltanto alcuni aspetti del decreto di cui la Camera oggi si occupa.

Prima di tutto, vorrei rilevare che la sentenza della Corte costituzionale che ha originato il provvedimento è di tipo particolare. In definitiva la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimi due incisi contenuti nell'articolo 272 del codice di procedura penale: « qualora non sia stata depositata in cancelleria la sentenza di rinvio a giudizio » e « quando si procede con istruzione formale ».

In verità, se noi consideriamo le due espressioni, queste non sono in contrasto con la Costituzione, non possono considerarsi in sé illegittime: in fondo, noi potremmo benissimo reinserirle nell'articolo 272. Il vero difetto di costituzionalità dell'articolo 272 risiede nel fatto che esso è una disposizione incompleta, nel senso che il legislatore aveva definito i limiti della carcerazione preventiva soltanto in relazione alla fase istruttoria e non aveva invece provveduto per la fase dibattimentale.

Quindi la sentenza della Corte costituzionale è di tipo particolare e mira a sollecitare il legislatore a colmare una lacuna, attenendosi ad un principio rigoroso espresso dalla nostra Costituzione, quando all'articolo 13 prescrive: « La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva ». È vero che si è discusso se nell'espressione costituzionale dovesse intendersi compresa oppure no anche la carcerazione che si riferisca al periodo dibattimentale, però il punto risulta ormai deciso — come ricordavano sia il collega Vassalli sia l'onorevole sottosegretario — nel senso che la dizione « carcerazione preventiva » si riferisce sia alla fase istruttoria sia alla fase dibattimentale.

Pertanto questo intervento del legislatore era necessario in relazione alla fase dibattimentale. Ed è per sollecitare in questo senso il legislatore che la Corte costituzionale ha fatto ricorso all'espedito di dichiarare illegittimo ciò che, preso in sé e per sé, certamente non lo era. Giustamente l'onorevole Vassalli ha rilevato essere questo un procedimento, per così dire, anomalo.

Occorre sottolineare che con questo particolare tipo di sentenza si era determinata una situazione veramente assai strana: la soppres-

sione dell'inciso contenuto nell'articolo 272 del codice di procedura penale, dell'inciso cioè che si riferiva al deposito della sentenza di rinvio a giudizio, avrebbe significato l'automatica assunzione dei limiti temporali ivi menzionati (due anni o meno) al rango di termini in ogni caso invalicabili nell'intera vicenda processuale, fino alla sentenza irrevocabile. Ciò avrebbe senza dubbio determinato conseguenze gravissime, che il Governo ha chiaramente avvertito, intervenendo appunto con lo strumento del decreto-legge per la necessità e l'urgenza di contenere e frenare le ripercussioni negative che sarebbero derivate dalla parziale dichiarazione di incostituzionalità dell'articolo 272 fatta dalla Corte costituzionale.

Sorgeva poi un altro problema: come disciplinare tutta la materia? Dato l'intendimento di fondo della Corte costituzionale, e anche in considerazione della particolare espressione contenuta alla fine della sentenza della Corte stessa, mi sembra che si sarebbe potuto benissimo ripristinare integralmente la regolamentazione dell'articolo 272 del codice di procedura penale per la fase istruttoria, disciplinando in modo autonomo la fase del dibattimento.

Il Governo però non ha inteso seguire questa strada, preferendo invece stabilire un termine complessivo di durata massima della custodia: ciò nel presupposto che la carcerazione preventiva sarebbe un istituto unitario.

In verità, disciplinando in modo autonomo la fase istruttoria e la fase dibattimentale non si verrebbe in alcun modo ad inficiare l'unitarietà dell'istituto. Occorre infatti considerare che l'istituto è bensì unitario nel senso che la carcerazione preventiva abbraccia tutto l'iter del procedimento penale, dall'istruttoria propriamente detta al dibattimento; però è anche vero che esso si articola in modo diverso in relazione appunto alle fasi della procedura complessiva. Nulla perciò, a rigore di logica, avrebbe impedito di regolare in modo autonomo la fase istruttoria e quella dibattimentale.

Ho già detto che il Governo non ha ritenuto di seguire questa soluzione, preferendo invece l'adozione di termini complessivi e creando perciò un sistema che, a mio avviso, darà luogo a gravi inconvenienti che noi non possiamo oggi valutare, ma che indubbiamente, così come è formulato il decreto-legge, non potranno non verificarsi.

In fondo, se consideriamo i due anni riconfermati per la fase istruttoria e gli ulte-

riori due anni fissati ora per la fase dibattimentale, abbiamo un periodo complessivo di quattro anni. Si sarebbe potuto benissimo, in armonia anche con l'emanando nuovo codice di procedura penale, diminuire di un anno il termine per la fase istruttoria e portare a tre anni quello per il dibattimento. Con il congegno adottato, a mio avviso, sorgeranno alcuni inconvenienti. Questo, comunque, è il criterio che è stato seguito, e noi aderiamo al testo presentato dal Governo, pur manifestando le nostre perplessità.

In questa materia vengono a contrasto — come ha rilevato anche l'onorevole sottosegretario — i due principi fondamentali della tutela della libertà individuale (a questo principio è ispirato senz'altro l'articolo 13 della Costituzione) e della difesa sociale. È stato detto che in fondo quella della carcerazione preventiva è un'immoralità necessaria, dalla quale non si può sfuggire; in base ad una rigorosa applicazione del principio della tutela individuale, in relazione al principio della presunzione di innocenza, la carcerazione preventiva non dovrebbe essere ammessa. Nessuno ha però mai sostenuto una tesi così rigorosa, essendosi da tutti sempre sentita l'esigenza di affermare il principio della difesa sociale anche di fronte all'esigenza della libertà del singolo. È per questo che l'istituto della carcerazione preventiva è sempre stato disciplinato dalla legge.

Oggi, naturalmente, il problema si pone in termini diversi. Avvertiamo cioè tutti la esigenza di stabilire dei termini massimi, anche e soprattutto per arginare il fenomeno della lentezza dei procedimenti penali: perché non può essere ammesso che un individuo imputato di un reato debba aspettare nove o dieci anni per vedere definito il procedimento penale a suo carico. Si tratta quindi di un'esigenza sentita da tutti, e che noi vogliamo rispettare contemperandola, ripeto, con la parallela esigenza della difesa sociale, nella quale ultima si innesta l'interesse alla identificazione degli autori del delitto. Questo ultimo non è che un aspetto dell'esigenza della difesa sociale: occorre sempre del tempo per procedere agli accertamenti necessari ad identificare gli autori dei delitti. Tutto il decreto-legge è imperniato attorno a queste due esigenze fondamentali: da una parte conferma in pieno il principio della tutela della libertà individuale, e dall'altra parte intende tener conto dell'esigenza della difesa sociale.

Queste due esigenze fondamentali — si tratta in fondo di una soluzione di compro-

messo — si riflettono naturalmente nell'articolo 3. La formulazione dell'articolo 3 può giustificarsi solo se si tiene conto di questi due aspetti fondamentali: tutela della libertà individuale e riconoscimento, nel contempo, di particolari situazioni che vengono a presentarsi, nella specie anche in conseguenza della particolare procedura cui ha fatto ricorso la Corte costituzionale, che, nel dichiarare parzialmente incostituzionale l'articolo 272, ha conferito ai termini in esso contenuti — che si riferivano soltanto alla fase istruttoria — valore per tutto l'iter processuale. Si trattava di vedere come rimediare ai problemi pratici in tal modo determinatisi; e dobbiamo riconoscere che tutti siamo stati d'accordo su questa soluzione di compromesso, poiché tutti concordavamo nell'affermare il principio della tutela della libertà individuale, tenendo presente, però, l'esigenza della difesa sociale. E così siamo pervenuti alla formulazione dell'articolo 3, che ha lo scopo di contenere e di cercare di ridurre le conseguenze della dichiarazione di incostituzionalità dell'inciso « qualora non sia stata depositata in cancelleria la sentenza di rinvio a giudizio » contenuto nell'articolo 272.

Siamo stati costretti, dunque, ad operare uno spostamento della decorrenza del termine massimo della custodia per i procedimenti in corso, con regime più rigoroso per i delitti più gravi. L'onorevole Vassalli ha ricordato oggi che si sarebbe potuto, seguendo l'impostazione da noi indicata di disciplinare in via autonoma la fase istruttoria e la fase dibattimentale, stabilire un termine più ampio per la fase dibattimentale. Ma, una volta accantonato questo sistema e seguito l'altro della duplicazione del primo termine, era giocoforza intervenire, al fine di affrontare determinate situazioni, con i criteri adottati dalla disposizione transitoria dell'articolo 3: ossia portando fino ad 8 anni per i delitti più gravi il periodo massimo consentito di carcerazione preventiva.

Non ritengo, d'altra parte, che sia fondato il rilievo fatto dall'onorevole Vassalli in relazione all'espressione contenuta nella sentenza della Corte costituzionale in cui si dice che le statuizioni della sentenza stessa non precludono al legislatore una nuova disciplina della materia eventualmente differenziata non solo in relazione ai vari tipi di reato, ma anche in relazione « alle varie fasi del procedimento », purché assicurante in ogni caso, in conformità con l'ultimo comma dell'articolo 13 della Costituzione, la predetermina-

zione di un ragionevole limite di durata della detenzione preventiva. Dall'ultima parte di questo passo della sentenza è discesa la necessità di non lasciare senza limite la disposizione transitoria dell'articolo 3, e di stabilire il periodo massimo di 8 anni anche per i delitti più gravi. Nel decreto non si è voluto invece tenere conto di una eventuale sentenza di condanna non definitiva, al fine di modificare i termini massimi della custodia preventiva. L'onorevole Vassalli riteneva di poter desumere questa possibilità dall'inciso contenuto nella sentenza della Corte costituzionale in cui si dice: « nelle varie fasi del procedimento ». In verità, tale espressione non avrebbe mai consentito di considerare ai fini che ci interessano l'intervento di una sentenza di condanna in primo grado, perché non vi si parla di « varie fasi del dibattimento ». Se si fosse usata tale espressione, avremmo potuto prendere in considerazione anche una sentenza penale di condanna in prima istanza. Essendo stata usata l'espressione « nelle varie fasi del procedimento », ciò non era possibile. Ciò che si sarebbe potuto fare è quanto ho già detto: e cioè una regolamentazione che si riferisse da una parte alla fase istruttoria e dall'altra parte alla fase dibattimentale.

Queste sono le ragioni fondamentali che inducono il gruppo socialista a votare a favore della conversione in legge del decreto-legge oggi al nostro esame. (*Applausi a sinistra*).

BIONDI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIONDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, parlerò in linea di estrema sintesi e senza spirito di rivincita interna per non aver potuto in precedenza partecipare alla discussione. A questo proposito, anzi, ringrazio il Presidente per quanto egli ha fatto per consentirmelo, ma ero occupato nella riunione dei gruppi parlamentari congiunti del partito, forse ciò è stato un bene per la Camera.

Intendo però fare una dichiarazione di voto. Bisogna prendere atto che la sentenza della Corte costituzionale che ha determinato l'emanazione di questo decreto-legge è la sessantaquattresima del 1970 che indica tardività di interventi legislativi che non possiamo non sottolineare in questo momento. Il collega Cattanei, presidente della Commissione antimafia, ha portato argomenti relativi alla sua parti-

colare esperienza, ma desidero ricordare il detto mafioso che suona: « Mamma comanda, picciotto va e fa ». Da un po' di tempo, noi ci troviamo in condizione di essere comandati. Mi è parso di aver colto nell'onorevole Santagati un accenno di reazione (senza offesa, si capisce) a questo richiamo. Siamo, dunque, richiamati ad una funzione legislativa, in questo caso addirittura precorsa da quella del Governo, che stiamo esaminando al fine della conversione in legge, e tale richiamo nasce, purtroppo, dalla inerzia, dinanzi a problemi così importanti, di tutti i gruppi, non soltanto di quelli di maggioranza che hanno maggiori responsabilità sotto questo profilo, ma anche di quelli di opposizione, che potrebbero prendere altre iniziative e sostenerle con maggior vigore. Siamo costretti, dicevo, a constatare una realtà che si esprime in fatti di cui dobbiamo prendere atto senza che si possa preventivamente valutare come è stato seminato, come la messe è nata. Sicché la falce della Corte costituzionale cade sui fatti e noi ci limitiamo a raccogliere quelle messi, a prendere dei provvedimenti che sono soltanto integrativi, qualche volta appena integrativi come questo e, direi, anche malamente integrativi.

Come si fa a dire che la Corte costituzionale ha riconosciuto la incostituzionalità parziale dell'articolo 272 del codice di procedura penale? Ne ha riconosciuto la parzialità, non la incostituzionalità, in quanto pone limiti alla carcerazione preventiva riferibile alla istruttoria, ad una parte cioè del procedimento. La incostituzionalità, quindi, era in difetto nel senso che per una parte non vi erano disposizioni.

Era proprio necessaria una sentenza della Corte costituzionale? Tante volte, come professionisti, lo abbiamo affermato nelle aule di giustizia e quante volte ci siamo sentiti « sbattere » sulla faccia dai magistrati la manifesta infondatezza della eccezione. Fino a quando (non importa se ad Ascoli Piceno o altrove) tre magistrati hanno raccolto sotto diverso aspetto il problema e abbiamo saputo che la questione non era manifestamente infondata.

E non lo era. Infatti l'articolo 13 della Costituzione stabilisce un criterio che uno Stato libero, uno Stato democratico che vuole la salvaguardia della libertà del cittadino, anche e soprattutto quando si trovi ristretto, non può permettere che i termini non siano rispettati e soprattutto che i termini non siano previsti per tutte le fasi del procedimento.

Ora, raccogliere — mi sia consentita una espressione adeguata per altro al momento

sportivo nazionale e anche mondiale che stiamo vivendo — in « zona Cesarini » le richieste, sicché dal 1° al 4 maggio tutto si compie e si fa con una rapidità e con una incongruenza nella rapidità che è collegata alla difficoltà obiettiva della materia e alla incapacità anche di prevedere le implicazioni di ordine non solo repressivo (per usare una parola non politica, ma tecnica), bensì anche di ordine preventivo che certe cose impongono; tutto questo ha determinato nella popolazione e in tutti — usiamo questa orrenda espressione — gli operatori del diritto, una preoccupazione di essere coerenti all'impegno che nasceva da una decisione governativa e nello stesso tempo di essere coerenti con una necessità di prevenzione e di difesa sociale che non può essere dimenticata.

Era un po' il dilemma che mi è parso di aver trovato nella sintesi molto abile del rappresentante del Governo onorevole Pennacchini, quella sintesi che ha conciliato il diavolo con l'acqua santa, come sempre, ma non ha, a mio avviso, conciliato un aspetto essenziale del problema, quello cioè della chiarezza e della certezza del diritto.

Tanto è vero che si è ricorsi anche ad una soluzione transitoria la quale certamente adempie la funzione essenziale in questo momento di non mettere in libertà tutti coloro che, liberi, potranno avere la possibilità o di intimidire i testi o di sgomentare lo stesso giudice (si pensi ai giurati popolari) o di fare tante altre cose che non sono state valutate o che, valutate, non sono state considerate dal punto di vista della importanza delle loro conseguenze.

Dire che si è risolto il problema facendo il discorso della « aggiunta della metà » o in certi casi e per certi reati « del raddoppio », ebbene, se vi fosse da scherzare in questa materia si potrebbe davvero dire che si è riassumato *Lascia e raddoppia* di antica memoria e che i « controfagotti » sono qui presenti.

SANTAGATI. Siamo al *Rischiatutto*.

BIONDI. Non lo so, poiché qui non vi è niente da rischiare. Tant'è vero che il Governo ha concesso l'amnistia agli italiani e gli italiani hanno dato l'amnistia al Governo restituendo la cortesia. Il Governo che ha fatto le cose che ha fatto in questo periodo ha poi avuto la riconoscenza della popolazione che è sempre pronta a perdonare chi ha saputo perdonare prima.

È una realtà di carattere medioevale, ma che si addice tante volte alla mentalità non

dico di molta parte del popolo italiano, ma di uno strato del popolo italiano, sempre sollecito all'invito a palazzo.

Noi siamo dell'avviso che queste cose debbono essere riguardate con una certa serietà. Queste riforme a spizzichi, queste riforme volta per volta, questa « informaggiata » di costituzionalità sul codice non credo che siano una cosa seria, una cosa corrispondente alle nostre esigenze. Il nostro Parlamento è pieno di avvocati (ecco perché forse le leggi sono fatte così male); siamo in un Parlamento pieno di avvocati, compreso chi vi parla, in cui però tante volte si registra una inerzia non solo riguardo alla discussione approfondita dei temi distinguendo parola per parola, sospiro per sospiro, ma riguardo anche alla loro essenzialità, al vedere cioè come è lo spirito della Costituzione, come essa è stata creata, vorrei dire come è stata sentita in Italia. Si deve invece valutare il codice che ci regola — senza voler fare un discorso politico, ma soltanto un discorso di tempo e di strumenti, nonché un discorso di adeguamento di tempo e di strumenti alla mutevole realtà sociale del giorno d'oggi e alle implicazioni pluralistiche della società di oggi — e si deve concludere che la riforma deve essere attuata non attraverso questi atti di tamponamento parziale, il che significa aggravare il male, perché il male rimane mentre i rimedi che vengono adottati sono soltanto parziali e temporanei; e, proprio perché hanno la natura del rimedio, non fanno che allungare la malattia, senza curarla.

Perciò, l'astensione, che io preannuncio da parte del gruppo liberale è ispirata a criteri non di « ponziopilatismo », ma di coerenza ad una critica di carattere generale. È una critica che nasce da una inerzia che non possiamo non rimproverare anche a noi stessi, ma che rimproveriamo soprattutto alla maggioranza e al Governo, che nasce dal fatto che tale inerzia fa sì che la Corte costituzionale ci dia una lezione in quella frase finale, edificante, ma anche triste, dove ci dice che la lezione non ci impedirà di prendere le misure legislative del caso. Questa è una « perla » della Corte costituzionale, che non è sfuggita all'onorevole Vassalli: l'ho sentita attraverso l'altoparlante, ma la ripeto perché l'onorevole Vassalli ha avuto anche la cortesia di dire che lo spirito liberale della riforma è uno spirito liberale in senso buono, del che lo ringrazio. E nello stesso senso mi esprimo anche io in questo momento. Quella frase così suona: le statuizioni della presente sentenza non precludono al legislatore una nuova disciplina

della materia, eventualmente differenziata, non solo in relazione ai vari tipi di reato ma anche in relazione alle varie fasi del procedimento purché in conformità con l'ultimo comma dell'articolo 13 della Costituzione.

È quello che mi pareva volesse eludere con l'emendamento, che non ho condiviso, il collega Santagati. Infatti la certezza del diritto, e la certezza del diritto prevista dall'articolo 13 sotto il profilo della durata della carcerazione preventiva, deve essere, come qui si dice, pre-determinata. Ma deve esserlo non perché ce lo dice la Corte costituzionale bensì perché ce lo dice la Carta costituzionale, che è diversa dalla Corte costituzionale. La Carta costituzionale ci dà questo indirizzo come norma generale, riguardo ai limiti che la funzione legislativa incontra nei principî fondamentali dello Stato democratico che noi abbiamo contribuito a costruire e che dovremmo tutti insieme contribuire a difendere. È necessario dunque evitare la formazione di leggi parziali come queste, che, a mio avviso, mentre aderiscono ad una realtà del tempo che corre, non aderiscono alla realtà giuridica che deve permanere: la certezza del diritto in ogni tempo e per tutti.

Vorrei fare anche un rilievo tecnico a proposito del quale, poco fa, parlandogliene, ho trovato il conforto del collega Morgana. Riguarda i limiti che dovrebbero essere imposti circa la malleveria ed altro. Si tratta di obblighi di carattere preventivo, non adempiuti i quali la misura della detenzione preventiva permane? Oppure si concede la libertà salvo accertare che successivamente siano adempiuti questi obblighi, che vengono qui paragonati alla fuga, al tentativo di fuga o alla possibilità di fuga, che sono cose diverse? Infatti un comportamento determinato, ravvisato da chi ha il dovere di farlo, può suggerire al magistrato una misura del rigore che appartiene alla sua giurisdizione e soprattutto alla sua discrezionalità. Altra cosa è invece una differenziazione che discende da un fatto di carattere economico, per cui determinati benefici sono condizionati alle disponibilità pecuniarie e non a fattori di ordine oggettivo.

Si tratta di preoccupazioni di ordine non soltanto lessicale, ma anche e soprattutto interpretativo, che avrebbero dovuto essere maggiormente tenute presenti dal Governo. Si sarebbe così evitato il pericolo di attuare una discriminazione tra persone che possono facilmente e rapidamente sottoporsi a balzelli o a malleverie e altre invece che, pur trovandosi nelle stesse condizioni giuridiche, hanno minori possibilità economiche, proprio per-

ché più modeste, proprio perché più indifese, magari perché prive di collegamento con persone che possono avere nella loro cerchia (talvolta in ambienti mafiosi) chi sia in grado di intervenire finanziariamente a loro favore. Si determinano così situazioni di disparità nell'applicazione della legge, che dovrebbe essere invece eguale per tutti i cittadini.

Per queste ragioni, pur riconoscendo la necessità di ordine giuridico e funzionale di dare un'adeguata risposta alla sentenza della Corte costituzionale (che ci ha ancora una volta richiamati al nostro dovere di iniziativa) non possiamo che preannunciare la nostra astensione, determinata dal fatto che a questa esigenza il Governo ha fatto fronte con una visione soltanto episodica, frammentaria e approssimativa, proponendo soluzioni tardive e non adeguate alla gravità e all'importanza dei problemi che sono in discussione.

SANTAGATI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTAGATI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole sottosegretario, non nascondo il disappunto del mio gruppo per il fatto che l'Assemblea non ha voluto accogliere i due emendamenti presentati dal Movimento sociale italiano: il primo, del collega Manco, che proponendo la soppressione dell'ultima parte del secondo comma dell'articolo 3 si poteva considerare volto a dare a questo disegno di legge un indirizzo più chiaro; e il secondo, proposto da me stesso, che, pur attenendosi alla linea logica del disegno di legge, intendeva introdurre una disciplina più severa della materia.

Mi sarei potuto aspettare dal Governo una critica in ordine al limite temporale della custodia preventiva, nel senso che la norma presentata dal nostro gruppo venisse ritenuta non opportuna, non condividendosi la tesi secondo la quale per taluni casi più gravi non fosse conveniente stabilire un limite massimo di detenzione. Il Governo avrebbe potuto conciliare due esigenze: l'una, di natura sua particolare, e cioè quella di conservare il limite massimo di otto anni; l'altra, che aveva implicitamente accettato, di ricorrere non alla casistica e alla elencazione di taluni reati, ma di attenersi ad un criterio logico e soprattutto valido per tutti i reati più gravi. (*Interruzione del Sottosegretario Pennacchini*). Avrei compreso, insomma, che il Governo avesse insistito sul limite di otto anni, ma

non comprendo perché non abbia accettato le altre nostre proposte.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Onorevole Santagati, vorrei precisarle che, trattandosi di disposizione transitoria, non hanno importanza i reati ancora da commettere, ma quelli già commessi. Ecco perché, probabilmente, qualcuno di quelli da lei indicati non figura nell'elenco; la disposizione transitoria riguarda soltanto i reati commessi.

SANTAGATI. Esatto, onorevole sottosegretario, ma quando il collega Manco faceva le sue riserve circa l'astrattezza di alcuni di questi reati, come l'epidemia, l'avvelenamento ed altri, ella ha detto che non bisogna guardare tanto al caso concreto quanto alla norma astratta in se stessa.

PRESIDENTE. Onorevole Santagati, devo ricordarle che siamo in sede di dichiarazione di voto; l'onorevole sottosegretario, del resto, ha già avuto modo di darle chiarimenti su questo punto.

SANTAGATI. Lungi da me, signor Presidente, l'idea di voler portare per le lunghe il discorso. Intendevo soltanto sottolineare che quanto è avvenuto questa sera lascia il mio gruppo molto perplesso: qualora almeno uno dei nostri emendamenti fosse stato accolto — e, per il modo con cui erano formulati, ciò poteva benissimo accadere — noi avremmo con maggiore tranquillità espresso probabilmente un voto diverso.

Rimaniamo, lo ripeto, molto perplessi sulla conversione di questo decreto-legge e per il modo con cui anche questa volta siamo costretti ad operare in questo settore. Più volte abbiamo sollecitato il Governo a provvedere ad una riforma globale dei codici, a provvedere ad una revisione generale di tutte le disposizioni ormai superate, in modo che non si sia più costretti a provvedere in modo episodico, ogni volta che a ciò si sia obbligati dalla necessità di mettere una toppa agli strappi causati al sistema vigente dalle sentenze della Corte costituzionale. Certamente, io accetto il principio indiscutibile che la Corte costituzionale ha la pienezza dei poteri per arrivare ad un giudizio di incostituzionalità sulle leggi vigenti, ma non posso accettare l'altro criterio che è sembrato trapelare dalle parole dell'onorevole sottosegretario questa sera, quando ha detto, in pratica, che « così ha detto la Corte costituzionale e quindi

non c'è niente da fare ». No! La Corte costituzionale non può e non deve interferire in quella che è la competenza e l'autonomia del legislatore. La Corte può dichiarare affetta da incostituzionalità una norma, ma compete al legislatore correggere la norma affetta da incostituzionalità nella maniera che ritiene migliore.

Qui ci troviamo in presenza di un articolo 272 del codice di procedura penale che in verità non è incostituzionale nella sua interezza. Fin dove si parla di perizia psichiatrica, il testo presentato dal Governo è infatti del tutto identico al testo che intende sostituire. Solo negli ultimi commi dell'articolo 1 del testo governativo troviamo delle disposizioni che introducono novità a favore di detenuti in materia di carcerazione preventiva.

È dunque il sistema, che si è voluto configurare, è il ricorso allo strumento del decreto-legge, è tutto questo che ci lascia perplessi, anche perché con la modifica che è stata proposta alla disposizione transitoria contenuta nell'articolo 3 già si vengono a creare nuove sperequazioni. E così ci lascia perplessi — lo ripeto ancora — il mancato accoglimento di talune norme tendenti a migliorare il provvedimento in questione.

Ci auguriamo soltanto che, dal momento che la Corte costituzionale sempre più di frequente e con sentenze sempre più incalzanti ci costringe a modificare tali norme intervenendo per altro in maniera disorganica e settoriale, ci si metta tutti d'impegno a sopperire all'inerzia finora dimostrata dal Parlamento — ma della quale le maggiori responsabilità gravano sul Governo — nell'intraprendere una volta per tutte la strada della riforma globale dei codici.

Vorrei pertanto che l'onorevole rappresentante del Governo cogliesse lo spunto di questo dibattito (credo che un po' tutti i gruppi, anche in Commissione, abbiano posto in evidenza questo aspetto) per introdurre il discorso della necessità di provvedere alla modifica di tutte quelle altre norme che tuttora ufficialmente vigenti, sono tuttavia — come sappiamo bene — *sub iudice*, affinché non si debba poi essere costretti a ricorrere ad un rimedio che è peggiore del male che si vuole eliminare, affinché cioè tra qualche anno non venga alla luce un'altra amnistia per cancellare di fatto un'altra serie di reati che il Parlamento non abbia avuto il coraggio di cancellare in precedenza attraverso la emanazione di una normativa specifica o lo adeguamento di quella esistente alla mutata realtà del paese.

Per queste ragioni e per questi elementi specifici di valutazione, dichiaro, a nome del gruppo del Movimento sociale italiano, che ci asterremo dalla votazione finale sulla conversione del decreto-legge in esame.

GUIDI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUIDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, siamo ormai giunti alla fine di questo dibattito che ha avuto in Commissione momenti acuti di scontro e di contrasto proprio per l'emergere di una tendenza a peggiorare ulteriormente il decreto-legge.

Noi esprimiamo ovviamente un atteggiamento positivo di fronte a questo provvedimento. È una norma di civiltà che da tempo doveva essere introdotta nella nostra legislazione, anche se esprimiamo riserve per alcuni contenuti della legge stessa, vale a dire per la norma transitoria, e anche — mi sia consentito dirlo — per il modo con cui il Governo giustifica il peggioramento avvenuto in Commissione nel contenuto di questo decreto-legge.

Onorevoli colleghi, noi diciamo che quattro anni (che possono diventare anche otto) di detenzione preventiva, nella vita di un uomo, sono molti; riteniamo, quindi, che, nei suoi contenuti, questo decreto-legge sia avaro, nel senso che fissa un termine assai alto di detenzione preventiva. Rileviamo, inoltre, che non è casuale il fatto che vi sia stato questo richiamo alla Costituzione che ha irritato tanti colleghi. La Corte costituzionale, alla fine, è dovuta intervenire, ponendo rimedio ad un atteggiamento, che è della maggioranza, che dura da oltre venti anni. Credo che sarebbe profondamente errato contrabbandare questo atteggiamento come un atteggiamento di inerzia, di non volontà, di pigrizia. No, c'è qualcosa di molto di diverso, c'è una reale opposizione ad ogni tentativo di liberalizzazione della nostra legislazione penale. E noi l'abbiamo avvertita qui, in aula, come già in Commissione, negli interventi di alcuni colleghi.

Abbiamo ascoltato l'intervento dell'onorevole Cattanei nel quale sembrava aleggiare la sua preoccupazione di presidente della Commissione sul fenomeno della « mafia ». Consentitemi di dire, onorevoli colleghi, che in definitiva lo scudo del pericolo della mafia, come tendenza ad estendere il tetto della repressione a tutti i cittadini italiani, è un

vecchio sistema. Ricordo che, fin dai primi giorni in cui ho fatto parte della Commissione antimafia, fu varata una proposta secondo la quale il fermo doveva essere portato da 7 a 15 giorni, in nome della lotta contro la mafia, e la sua applicabilità doveva essere estesa a tutti i cittadini italiani. Si vagheggia, quindi, e si sogna sempre una legge che, partendo dalle esigenze di repressione della mafia, in realtà deve tendere ad inasprire, a rendere ancor più pesante la nostra legislazione penale. In realtà, dietro quelle preoccupazioni, vi era però una volontà ben precisa, quella di introdurre un peggioramento, un inasprimento della legge nei confronti della totalità dei cittadini italiani.

Ecco perché non possiamo lasciar passare per buone nemmeno le preoccupazioni manifestate dal Governo in merito all'articolo 3. È certo strano l'atteggiamento di un Governo che si presenta recitando un atto di contrizione e riconoscendo di avere sbagliato, di avere ecceduto questa volta nei termini della libertà, ma di avere riflettuto però sotto lo stimolo di talune preoccupazioni. Questa, in fondo, è la sostanza delle dichiarazioni rese dall'onorevole sottosegretario in Commissione ed in aula. Di qui la necessità di peggiorare, attraverso l'emendamento approvato dalla maggioranza della Commissione, l'articolo 3.

Credo che, a questo proposito, se non riuscissimo a chiarire bene come stanno realmente le cose, questo atteggiamento del Governo potrebbe anche creare determinati equivoci e giustificare un'apprensione nel paese, che non ha invece motivo di essere. In realtà se vi sono state scarcerazioni — penso al caso La Barbera, alla soluzione scandalosa della destinazione di costui in un luogo di villeggiatura — questo non è certo dovuto a questo provvedimento. È davvero strano, dicevo in Commissione, che spetti a noi difendere il contenuto di questo decreto-legge. Se vi è una responsabilità, essa ricade sugli organi che lo hanno applicato. Ma esso offriva la possibilità di intervenire in un modo assai diverso. Io penso al comma dell'articolo 1 dove si dice in modo assai chiaro: « Se l'imputato trasgredisce gli obblighi impostigli o risulta che si è dato o è per darsi alla fuga, il giudice emette mandato di cattura, a seguito del quale decorrono nuovamente i termini di durata della custodia preventiva ». A proposito della malleva poi, in linea generale noi diciamo con chiarezza che la norma dovrebbe essere modificata in quanto dovrebbe essere raggugliata alla capacità, alla potenzialità economica

dello stesso soggetto. Ma in quella fattispecie a cui accennavo prima indubbiamente poteva essere emesso nuovamente mandato di cattura, poteva essere prescelto un luogo di soggiorno ben diverso. Siamo quindi di fronte a un metodo di applicazione che non va certo esente da critiche: il pericolo non è perciò nel provvedimento in se stesso, ma in coloro che eventualmente l'applicano a favore di alcuni elementi mafiosi.

Questo deve essere detto con chiarezza perché non deve costituire un alibi per il peggioramento della norma stessa. In realtà l'articolo 1 del decreto-legge contiene una disposizione per cui, per non ben dimostrati motivi, si può persino emettere un nuovo mandato di cattura, e quindi far decorrere nuovamente il termine che viene fissato in un limite massimo di quattro anni, ai sensi del penultimo comma dello stesso articolo 1. Queste sono alcune considerazioni fondamentali che ci inducono a rispondere con chiarezza a chi, per determinate ragioni, ha dato il via ad una campagna allarmistica allo scopo di giustificare, di coprire un ripiegamento nei confronti della formulazione organica del decreto legge.

Certo questo provvedimento offre indubbiamente la possibilità non solo di porre un termine fermo, rigido, predeterminato alla carcerazione preventiva, ma anche di abbreviare i termini di tutto l'*iter* processuale. Esso sarà infatti uno stimolo per il magistrato perché siano abbreviati i tempi dell'amministrazione della giustizia; quindi ne deriverà anche un decorso della giustizia assai più rapido.

Il che però impone anche a noi legislatori una serie di problemi: quello, ad esempio, di offrire mezzi adeguati alla giustizia. Questo è senza dubbio un problema aperto, evidente. Quando penso alla situazione in cui si trova la giustizia a Roma, quando penso al fatto che i tribunali di merito, la stessa Cassazione non possono funzionare, quando penso anche alle risposte che il Governo e la sua maggioranza hanno dato a determinate esigenze che sono state poste nell'altro ramo del Parlamento, io dico che vi sono anche delle evidenti inadempienze. Badate: questa norma ci deve impegnare anche ad una linea nuova, diversa, che dia i mezzi necessari alla giustizia; ad una programmazione anche degli strumenti che devono essere posti a disposizione del magistrato, se vogliamo davvero avere una giustizia rapida che garantisca la libertà del cittadino e che, in un termine

di tempo ragionevolmente breve, dia una risposta chiara sui problemi della giustizia.

Ecco perché ritengo, onorevole rappresentante del Governo, che anche una serie di provvedimenti concreti a proposito della programmazione dei bisogni concernenti l'amministrazione della giustizia deve essere qui affrontata con chiarezza: parlo di mezzi materiali. Certamente vi è anche il grosso problema della riforma dei codici: del codice penale e di quello di procedura penale. Non possiamo non rilevare il fatto che la Corte costituzionale è posta in grado di dare alcune risposte demolitrici al codice di procedura penale; purtroppo così non avviene a proposito del codice penale. Sappiamo perfettamente che il contributo che i magistrati danno con il sollevare una serie di eccezioni di incostituzionalità davanti alla Corte costituzionale non è dato in misura eguale ai vari livelli della magistratura stessa.

Questo è forse uno dei motivi — e lo abbiamo sperimentato in questi giorni di battaglia contro la repressione — per cui una serie di norme del codice penale non sono state travolte con la stessa tempestività con la quale lo sono state le norme relative al codice di procedura penale. Ma di ciò parleremo in seguito. Certo è che il tema di una programmazione a proposito della riforma dei codici penale e di procedura penale, il tema di una presenza dello Stato volta a fornire i mezzi necessari per l'amministrazione della giustizia, diventa, con la conversione di questo decreto-legge, un tema importante ed essenziale, se vogliamo davvero che le libertà riconosciute dalla Costituzione siano garantite ad ogni cittadino.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo unico del disegno di legge nel nuovo testo della Commissione.

(*E approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Annunzio di una proposta di legge.

PRESIDENTE. È stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge dal deputato:

LENOCI: « Istituzione della " Libera università dauna degli studi a Foggia " » (2583).

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 GIUGNO 1970

Sarà stampata e distribuita. Avendo l'onorevole proponente rinunciato allo svolgimento, la proposta di legge sarà trasmessa alla competente Commissione permanente, con riserva di stabilirne la sede.

Deferimenti a Commissioni.

PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva, comunico che i seguenti provvedimenti sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti, in sede referente:

alla II Commissione (Interni):

ORLANDI: « Norme sulla denominazione dei laghi artificiali » (2571);

alla IV Commissione (Giustizia):

MAGGIONI: « Modifica al regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2271, riguardante l'ordinamento del personale degli uscieri giudiziari » (1573) (con il parere della I e della V Commissione);

MAGGIONI: « Sistemazione degli amanuensi degli uffici giudiziari » (1902) (con parere della I e della V Commissione);

PISICCHIO e IANNIELLO: « Applicazione delle norme di carriera previste dalla legge delega 18 marzo 1968, n. 249, in favore degli uscieri giudiziari » (1949) (con parere della I e della V Commissione);

PISICCHIO e IANNIELLO: « Sistemazione degli amanuensi e dattilografi non di ruolo in servizio negli uffici giudiziari » (1950) (con parere della I e della V Commissione);

alla VI Commissione (Finanze e tesoro):

DI PRIMIO: « Proroga del termine previsto dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, per la liquidazione dell'indennizzo a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste » (2564) (con parere della V Commissione);

alla VII Commissione (Difesa):

ZAPPA: « Deroga all'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, per la presentazione della proposta di concessione di medaglia al valor militare al comune di Grosio in provincia di Sondrio » (2562);

DURAND DE LA PENNE: « Nomina a maresciallo maggiore dell'esercito, a capo di prima classe della marina ed a maresciallo di prima

classe dell'aeronautica, con iscrizione nel ruolo d'onore, di grandi invalidi ciechi di guerra » (2573);

alla VIII Commissione (Istruzione):

DE MARIA e CAROLI: « Disciplina della professione dell'arte sanitaria ausiliaria di fisiochinesiterapista » (183) (con parere della V e della XIV Commissione);

alla IX Commissione (Lavori pubblici):

DEGAN ed altri: « Modifiche alla legge 5 maggio 1907, n. 257, istitutiva del Magistrato alle acque » (2254) (con parere della I, della V, della VI e della XI Commissione);

alla XIII Commissione (Lavoro):

GREGGI ed altri: « Norme per garantire la libertà delle manifestazioni elettorali » (2572) (con parere della I e della IV Commissione);

alle Commissioni riunite VIII (Istruzione) e XII (Industria):

STORCHI: « Modifica dell'articolo 45 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, in materia di coltivazione di cave » (2570).

Seguito della discussione delle proposte di legge Raffaelli ed altri: Modifiche alle norme relative all'imposta sui redditi di ricchezza mobile e alla imposta complementare progressiva sul reddito complessivo derivanti da lavoro dipendente e da lavoro autonomo (505); Abelli ed altri: Modifiche alle disposizioni relative all'imposta sui redditi di ricchezza mobile (162); Roberti ed altri: Regolamentazione della tassa dei redditi di lavoro per l'imposta complementare (358).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Raffaelli ed altri: « Modifiche alle norme relative all'imposta sui redditi di ricchezza mobile e all'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo derivanti da lavoro dipendente e da lavoro autonomo »; Abelli ed altri: « Modifiche alle disposizioni relative all'imposta sui redditi di ricchezza mobile »; Roberti ed altri: « Regolamentazione della tassa dei redditi di lavoro per l'imposta complementare ».

È iscritto a parlare l'onorevole Vespignani. Ne ha facoltà.

VESPIGNANI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole sottosegretario, siamo arrivati al termine di questa discussione

generale sulla proposta di legge del nostro gruppo e su altre due proposte di legge di altri gruppi in un sostanziale vuoto, in una sostanziale assenza del Governo (naturalmente non mi riferisco al cortese sottosegretario onorevole Macchiavelli, il quale è qui presente anche a quest'ora per ascoltare i nostri argomenti). Parlo dell'assenza di iniziativa, di posizioni precise del Governo, nonostante che l'impegno del Governo stesso fosse stato chiaramente ed esplicitamente indicato nella seduta nella quale l'onorevole ministro Ferrari Aggradi chiese il rinvio della discussione al 10 giugno, allegando esigenze di approfondimento del problema e di sviluppo della trattativa con i rappresentanti dei lavoratori, e nonostante vi fosse anche un impegno concreto sugli strumenti legislativi con i quali affrontare l'annoso problema di una revisione del trattamento fiscale dei redditi di lavoro per i lavoratori dipendenti ed anche per gli altri lavoratori. Niente di tutto questo è dato sino ad ora conoscere con precisione. Vi è forse da domandarsi se più coerentemente noi non avremmo dovuto rifiutarci di continuare in una discussione generale e, addirittura, di arrivare alla chiusura di essa fino a quando il Governo non avesse sciolto i suoi contrasti interni e le sue riserve e non avesse fatto conoscere la sua posizione di merito. Perché, noi riteniamo, di questo si tratta ancora oggi: di profonde divergenze, di contrasti — che del resto, sono emersi non soltanto nelle opinioni espresse e nelle posizioni assunte qui in questa aula, ma anche in altre occasioni — relativamente alle decisioni, che sono ancora oggi purtroppo in formazione, da assumere sia per quello che riguarda il nuovo livello di esenzione sia per quanto riguarda i termini di decorrenza di questi provvedimenti.

Tuttavia abbiamo ritenuto di dover egualmente intervenire, utilizzando così questa occasione che si inserisce in una fase ancora aperta di trattative tra il Governo e le rappresentanze sindacali, per esercitare anche dalla tribuna parlamentare un'ulteriore pressione nei riguardi del Governo affinché esso formuli proposte che siano le più vicine possibile alle attese del mondo del lavoro. Vogliamo quindi — è chiaro — un provvedimento urgente che valga a fare subito giustizia di una situazione divenuta in questi ultimi mesi insostenibile, introduca modificazioni sostanziali e non marginali al sistema vigente e sia tale da garantire al più presto possibile un effettivo sollievo per milioni e milioni di lavoratori dipendenti e indipendenti.

Ricordavo prima una molteplicità di posizioni emerse direttamente o indirettamente.

Vi è infatti già una qualche differenza, per esempio, fra le proposte che abbiamo qui ascoltato dalla voce del relatore e la posizione assai più rigida che in diverse occasioni e con diverse interruzioni ci ha fatto conoscere indirettamente il ministro Preti durante il dibattito di mercoledì scorso.

Vediamo in sintesi queste varie posizioni. Dobbiamo a questo proposito richiamarci alla dichiarazione programmatica dell'attuale Governo quadripartito. L'onorevole Rumor disse allora di volere anticipare al 1° gennaio 1971 per i lavoratori dipendenti le innovazioni della riforma tributaria.

Quali sono oggi queste norme della riforma tributaria a cui va fatto riferimento? Esse, da notizie ufficiose di fonte governativa e da indiscrezioni di stampa in merito alle trattative intercorse con i sindacati, si limiterebbero al riconoscimento di una quota esente di 600 mila lire ai fini della ricchezza mobile. Ma questa cifra di 600 mila lire non corrisponde nemmeno a quella del disegno di legge di delega: esso prevedeva infatti, nel testo originario presentato dal ministro delle finanze *pro tempore*, Reale, una quota detratte dall'imposta pari a 65 mila lire annue: ciò che, in relazione all'aliquota del primo scaglione (10 per cento), equivaleva ad una esenzione di 650 mila lire annue di salario o stipendio.

Occorre ancora ricordare che il disegno di legge è all'ordine del giorno dell'Assemblea (e a quanto mi consta dovremmo iniziarne domani la discussione) modificato e migliorato, anche se a nostro parere non ancora sufficientemente, dal dibattito svoltosi in Commissione. Le 65 mila lire detratte dall'imposta sul reddito delle persone fisiche sono state aumentate a 84 mila lire per i lavoratori dipendenti; sempre mantenendo l'aliquota al 10 per cento, si ragguagliano queste 84 mila lire ad un salario esente di 840 mila lire annue.

In più, nel dibattito in Commissione sono stati apportati altri miglioramenti che non è qui il caso che ricordi, tra cui uno molto importante che conserva la separazione di trattamento fiscale tra i redditi del capofamiglia e quelli degli altri componenti fino ad un reddito complessivo di 3 milioni e 600 mila lire, e la concessione di una quota detraibile da imposta di 36 mila lire per la moglie a carico. Abbiamo ancora una serie di richieste da far valere per ciò che riguarda sia la scala delle aliquote (in particolare l'aliquota più bassa), sia ancora le altre quote di detrazione per carichi di famiglia oltre a quella già definita per la moglie a carico.

Siamo quindi ancora, secondo la proposta che viene presentata dal Governo ai sindacati, al di sotto non soltanto della nostra proposta n. 505, ma anche del disegno di legge Reale e, più notevolmente, delle risultanze a cui è giunta la Commissione finanze e tesoro, punto di partenza per la discussione in Assemblea che comincerà domani.

Siamo più arretrati altresì rispetto alle proposte che a suo tempo furono avanzate in Commissione dall'onorevole Mariotti. È ben vero che queste proposte non si sono mai trasformate in emendamenti del gruppo socialista; ci auguriamo però che ciò possa avvenire in Assemblea, e che questo possa essere un contributo dei compagni socialisti in sede di dibattito, riflettendosi sia sulle discussioni in seno al Governo sia sul prosieguo dell'esame di queste proposte di legge sull'aumento delle esenzioni dall'imposta di ricchezza mobile e dalla complementare.

Per tutte queste ragioni non possiamo convenire sulle proposte del relatore (480 mila lire di esenzione), che sono oggi più arretrate di quelle che ufficiosamente ha avanzato l'onorevole Rumor ai sindacati a nome del Governo, e anche di quelle approvate dalla Commissione all'unanimità in sede di esame del disegno di legge di delega.

Tuttavia, su altre proposte del relatore occorre che noi soffermiamo la nostra attenzione, per valutarne gli indubbi aspetti positivi. Una di queste proposte ci interessa particolarmente, ed è quella che riguarda una anticipazione della decorrenza rispetto al 1° gennaio 1971. Diciamo subito che non ci sentiamo completamente soddisfatti dell'anticipo di un solo mese rispetto a quella data. Riteniamo che, con una approvazione entro la prossima settimana del provvedimento in discussione, potremmo mettere l'altro ramo del Parlamento in condizioni di adottare le decisioni necessarie in modo che sia possibile, se non dal 1° agosto, almeno dal 1° settembre far decorrere queste nuove provvidenze.

Tuttavia è chiaro che nella proposta del relatore viene accolta una delle istanze fondamentali, ossia quella di salvare dalle pesantissime tassazioni che li caricherebbero l'ultimo stipendio dell'anno e le gratifiche natalizie, che altrimenti sarebbero talmente tassate da risultare in molti casi anche dimezzate. Infatti, per molti lavoratori, con l'applicazione delle attuali norme anche alle tredicesime mensilità, al livello attuale dei salari e degli stipendi, non solo scatterebbe il passaggio sotto aliquote superiori (ossia verso il 10 per cento), ma diverrebbe applicabile anche l'im-

posta complementare, con conseguenze evidenti che si ripercuoterebbero anche su una parte notevole dello stipendio annuo. Se non interveniamo, avremo il risultato che a fine d'anno si farà scattare una serie di meccanismi che sottrarrà una parte consistente della tredicesima mensilità ai lavoratori.

Sono inoltre da tenere presenti le osservazioni del relatore circa una diversa considerazione dei redditi ai fini dell'imposta complementare e il conseguente elevamento della quota esente per la moglie da 50 a 100 mila lire: il che comporta senz'altro una serie di benefici che sinora non sono stati introdotti nella trattativa tra Governo e sindacato e che non ci risulta il Governo sia disposto ad accettare.

Tutto ciò dimostra, anche in relazione alla discussione che nell'ambito di varie forze politiche si svolge attorno all'attuale trattativa sindacale, che il problema rimane aperto, e che pertanto un nostro contributo anche di discussione può ulteriormente spostare le posizioni a favore di un sostanziale miglioramento del provvedimento in esame rispetto alle prime posizioni del Governo.

A tale scopo mi preme quindi riassumere nuovamente le ragioni per le quali abbiamo ritenuto di dover mantenere ferma la nostra posizione nel condurre una battaglia perché la proposta di legge Raffaelli abbia un iter particolare e sia approvata con tutta urgenza.

Non ci sembra assolutamente accettabile l'idea, che ancora mercoledì scorso è stata avanzata dall'onorevole ministro Preti, di voler agganciare al generale disegno di legge di riforma tributaria questa proposta di legge particolare. È questo un provvedimento con carattere a sé, un provvedimento che potremmo definire di sanatoria, che potremmo definire provvedimento-ponte: senz'altro è un provvedimento di carattere provvisorio che si innesta nell'attuale legislazione tributaria, che può e deve ispirarsi a criteri innovatori, che può e deve rappresentare un primo passo verso un sostanziale spostamento del carico tributario dal mondo del lavoro ad altri tipi di reddito, ma che ovviamente non può essere riferito in modo immediato e diretto alla riforma tributaria. Né avrebbe, a nostro parere, significato un semplice meccanismo di anticipazione dei provvedimenti della riforma di un anno, in quanto ovviamente le questioni sono diverse: infatti non ci troviamo oggi di fronte ad una sola imposta, quale quella sul reddito delle persone fisiche che viene ipotizzata dalla riforma tributaria, bensì a due imposte ben diverse, congegnate l'una in modo diverso dal-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 GIUGNO 1970

l'altra, che sono da una parte la ricchezza mobile, con tutte le relative aggiunte e maggiorazioni, e dall'altra parte l'imposta complementare.

Per quel che riguarda la ricchezza mobile (è inutile che qui ripeta tutti gli argomenti che sono stati già più volte portati), noi ci troviamo ancora in una situazione che è divenuta a poco a poco insostenibile. Col passar degli anni, il tributo che era applicato ai lavoratori si è andato progressivamente snaturando e inasprendo. Ciò che poi ha fatto diventare generale ed esplosiva la protesta contro il meccanismo di questo tributo è stato ovviamente il salto di qualità che l'applicazione del tributo stesso ha assunto a seguito di una serie di miglioramenti delle condizioni salariali dei lavoratori che sono intervenuti negli ultimi tempi. La media dei salari nominali è difatti scattata negli ultimi mesi dello scorso anno e nei primi mesi di questo ben oltre le 80 mila lire mensili: il che significa per la prima volta che, sulla maggior parte degli stipendi e dei salari si sono applicate in questi ultimi mesi non le aliquote inferiori (il 4 per cento, il 4,40 per cento, più una serie di maggiorazioni varie), ma quelle successive, fino al 10 per cento, mentre un numero notevole di stipendi di piccoli impiegati e di dipendenti pubblici — finora esenti dall'imposta complementare — ha visto con i recenti aumenti scattare anche questo tributo, con tutte le conseguenze che ne derivano.

Orbene, se la politica fiscale del Governo ha potuto contare fino a qualche tempo fa su una relativamente scarsa comprensione del problema (la trattenuta sulla busta-paga sembrava una specie di istituzione cui non ci si potesse sottrarre), tutto ciò è ora venuto a crollare rapidamente e una graduale presa di coscienza generale ha determinato l'impossibilità di differire oltre la sistemazione di un meccanismo che del resto, se è arrivato ultimamente a livelli di gravità inusitati, già prima era assolutamente assurdo e privo di ogni giustizia verso il mondo del lavoro, essendo le quote esenti ancora ferme ai livelli del 1947, nonostante il grande incremento dei salari nominali da allora.

L'onorevole ministro Preti è solito dipingere qui le difficoltà del fisco in un paese — egli dice — in cui nessuno vuole pagare le tasse. Ebbene, che vi sia molta gente che non vuole pagare le tasse ed effettivamente vi riesce, dobbiamo dare atto all'onorevole ministro che purtroppo è la verità. Ma non è tutta la verità; la verità è anche che, di fronte ad alcuni che non vogliono pagare le tasse, e

riescono a non pagare le tasse, purtroppo vi sono milioni e milioni di lavoratori i quali non solo non riescono ad evitare di pagare le tasse, ma sono costretti a pagarle fino all'ultimo centesimo e spesso — come vedremo con qualche esempio concreto — pagano anche ciò che non dovrebbero pagare, ossia anche per i redditi inferiori a quel minimo tassabile che le stesse ingiuste leggi vigenti prevedono.

Riescono facilmente a non pagare le tasse coloro i quali in un modo o nell'altro possono legalizzare la loro evasione o ricorrono impunemente a dichiarazioni infedeli. Noi da tempo chiamiamo evasione legalizzata quei benefici particolari e straordinari sul piano fiscale di cui categorie non certamente lavoratrici, e non tra le meno abbienti, usufruiscono sistematicamente. Abbiamo qui denunciato in altre occasioni il ricorso sistematico alle circolari ministeriali, in base alle quali si determinano situazioni che vengono poi sanate con provvedimenti di legge. Non saranno mai abbastanza citati, per esempio, i benefici elargiti ai petrolieri, i quali possono per sei mesi l'anno, con il pagamento di un modestissimo interesse, trattenersi qualche cosa come 250 e più miliardi di lire di imposte sulla benzina, sulla nafta e sugli oli minerali.

Ricordo altre numerose circolari ministeriali, come quella che ha consentito, durante l'alluvione in Toscana, agli industriali di quella regione non soltanto di non pagare per due anni le tasse da loro dovute in nome proprio, ma anche quelle corrispondenti alle trattenute già operate sulle buste-paga dei lavoratori: pertanto, grazie a una semplice circolare, essi si sono appropriati per 24 mesi, senza pagare alcun interesse e nonostante che la legge lo vietasse esplicitamente, denari usciti dalle tasche dei loro operai.

Voglio ricordare qui, in questo momento di euforia del nostro gioco del calcio nazionale, il beneficio della « circolare Pasquale », che ha permesso di esentare totalmente da imposte tutti i capitali investiti nelle società per azioni calcistiche: un provvedimento, anche questo, che avrebbe quanto meno dovuto essere tradotto in legge, e invece continua a battersi semplicemente su una circolare.

Si potrebbero così enumerare molte altre forme di evasione nemmeno legalizzata, ma piuttosto pseudo-legalizzata. Poi vi sono tutte le evasioni con appiglio in vere e proprie leggi, ed infine la massa gigantesca di evasioni manifestamente arbitrarie. Basti ricordare che appena pochi mesi fa uno studio della Guardia di finanza ha rivelato una somma complessiva di oltre 5 mila miliardi di lire

di reddito recuperato al fisco con l'azione di repressione dell'evasione: mentre altre quote non meno elevate probabilmente non vengono e non verranno mai recuperate.

A questo proposito basterebbe citare alcuni studi dell'Istituto centrale di statistica i quali mostrano, per il 1966, l'esistenza di evasioni che vanno dal 100 e fino al 300 per cento dell'imposta pagata. Siccome c'è chi non vuole pagare le tasse ed è così potente da non pagarle, bisogna in qualche modo rifarsi sui più deboli, su coloro che non hanno mezzi per difendersi; e possibilmente cercare di far pagare alla chetichella, nel modo meno palese possibile. Questa è una delle ragioni evidenti per cui si agisce continuamente sulle imposte indirette, sulle imposte al consumo; ed è questa una delle ragioni per cui ancora — si badi — tutto questo settore della fiscalità non è neppure sfiorato dal progetto di riforma tributaria. Esistono ancora imposte su generi di consumo come il sale, i fiammiferi; o mastodontici tributi indiscriminati come l'imposta generale sull'entrata, che fornisce circa un quarto dell'intero gettito fiscale dello Stato; o addirittura forme di imposizione massiccia come il tributo sui tabacchi, che raggiunge e supera gli 800 miliardi di lire: cioè circa il 10 per cento di tutte le tasse percepite dallo Stato è pagato dai fumatori!

Come se ciò non bastasse, ecco in funzione l'altro meccanismo: quello dell'aumento delle trattenute sulle buste-paga rispetto al reddito reale, non rispetto (naturalmente) ai salari nominali. Questo aumento ha spostato a poco a poco anche il peso prevalente delle imposte dirette — come già quello della fiscalità indiretta — sui salari, sui redditi da lavoro dei piccoli operatori economici (artigiani, piccoli proprietari, piccoli commercianti, piccoli professionisti), a tutto vantaggio dei grandi redditi.

Ebbene, oggi è proprio su questo punto che si dirige l'attenzione pubblica. Si aggiunga poi che all'ingiustizia quantitativa si somma tutta una serie di ingiustizie nel meccanismo di riscossione e di applicazione: problemi che devono essere affrontati, perché fanno parte del pesante fardello che si fa gravare sulle masse lavoratrici. Uno di questi meccanismi, per esempio, tanto più ingiusto in quanto oggi viene applicato esclusivamente sui salari e sugli stipendi, è quello della trattenuta alla fonte. Le imposte dirette si pagano in due modi nel nostro paese: per trattenuta alla fonte e per ruoli attraverso le dichiarazioni dei redditi. Il primo sistema, più draconiano, è proprio soltanto dei salari e de-

gli stipendi. Esiste è vero, una certa differenziazione di aliquote tra le varie categorie di redditi di ricchezza mobile; ma questa differenziazione viene in parte annullata dal diverso sistema di esazione a carico delle categorie lavoratrici, che costituisce un pesante onere differenziale. Da una parte si riscuotono le imposte sulle buste-paga: da una parte, cioè, ci sono cittadini che pagano le imposte ancora prima di aver riscosso il denaro che costituisce il compenso del loro lavoro; dall'altra parte vi sono altri cittadini ai quali, anche a voler supporre che si facciano scrupolo del più perfetto ossequio alla legge, non capita mai che debbano pagare con meno di due anni di ritardo. La denuncia annuale dei redditi, infatti, deve essere presentata entro il 31 marzo per i redditi dell'anno precedente; i ruoli vengono poi emessi nel mese di agosto, e si paga in 12 rate, fino al mese di giugno dell'anno successivo. In questo periodo, vi è ovviamente un processo di svalutazione del potere di acquisto della moneta, per cui la svalutazione reale, tra il momento in cui si realizza il reddito ed il momento in cui si paga il tributo corrispondente, oscilla a seconda di tale periodo intermedio che può andare dai 18 ai 24 mesi, tra il 10 ed il 14 o il 15 per cento.

Ma questa è soltanto, anche qui, non la regola, ma l'eccezione, perché tutta una serie di redditi, e soprattutto quelli più grandi, sono denunciati in misura assolutamente irrisoria. Vi è quindi tutto un defatigante processo di accertamento, e spesso un lungo contenzioso, che consente il pagamento anche a 3, 4 o 5 anni di distanza. Ma si arriva addirittura all'assurdo, come dicevo prima — assurdo che va assolutamente corretto ed immediatamente — per cui mentre il cittadino paga le imposte in ragione del reddito annuo, il lavoratore dipendente, che pure dovrebbe pagare le imposte in ragione del reddito annuo, in pratica le paga in rapporto al reddito mensile. La trattenuta sulla busta paga viene effettuata infatti non soltanto nei confronti di coloro che lavorano l'intero anno, ma anche di coloro che lavorano solo per una parte di anno. E se disgraziatamente questi lavoratori, a causa di una malattia, per il fatto di essere disoccupati o per qualsiasi altra ragione, non riescono a lavorare più di due o tre mesi all'anno, essi non hanno diritto alla restituzione di quanto già trattenuto; e ciò nonostante non abbiano raggiunto quel reddito minimo di 240 mila lire al di sopra del quale soltanto si può essere assoggettati all'imposta di ricchezza mobile.

Noi quindi riteniamo che si debba procedere rapidamente ad una modifica sia dell'uno che dell'altro aspetto dell'ingiustizia perpetrata ai danni dei lavoratori poiché non riteniamo che si possa continuare nella sostanziale appropriazione di una parte del loro salario attraverso tutte le forme di vessazione oggi esistenti a danno dei redditi minori, sia per ciò che riguarda le aliquote, sia per ciò che riguarda le quote esenti, sia per ciò che riguarda anche certi meccanismi di esazione: vi è quindi la necessità di apportare tutte quelle modifiche che noi abbiamo introdotto, oltre a quelle delle quote esenti, nella nostra proposta di legge.

Ho voluto soltanto sintetizzare alcune delle questioni fondamentali, che sono state del resto già ripetutamente sollevate, per arrivare ad un'ultima questione tuttora in discussione, quella relativa alla copertura delle minori entrate per lo Stato. Ebbene, credo sia necessario fare alcune considerazioni. La prima è questa: non mi risulta che in altre situazioni o in altre occasioni si sia mai chiesta la copertura finanziaria per provvedimenti siffatti. Non si prevede alcuna copertura quando fu aumentata, se non erro nel 1963, la quota esente ai fini dell'imposta complementare, né si è prevista alcuna copertura quando sono stati adottati altri provvedimenti di riduzione o di esenzione fiscale. Inoltre abbiamo in discussione, proprio in questi giorni, due provvedimenti che prevedono particolari agevolazioni fiscali che non vanno certo a vantaggio dei lavoratori: essi sono relativi infatti alle agevolazioni per lo aumento dei capitali delle società per azioni quotate in borsa e per i fondi comuni di investimento. Anche per questi due provvedimenti di agevolazione fiscale non mi risulta sia stata chiesta alcuna copertura per fronteggiare la diminuzione delle entrate tributarie.

Per ciò che riguarda gli aspetti formali, anche ammesso e non concesso che vi sia un problema di copertura, è chiaro che dovremmo in questo caso, essere d'accordo formalmente con il relatore quando nella sua relazione orale ha affermato che il problema della copertura si pone al massimo per quello che riguarda il bilancio corrente del 1970. Ma allora la ricerca di una copertura per il 1970 non sarà molto difficile, se pensiamo che per questo anno, con gli incrementi salariali che vi sono stati e quindi con i benefici che da ciò deriveranno per il fisco, questo potrà già garantirsi alcune centinaia di miliardi di maggiori entrate, che potranno però eventual-

mente non verificarsi se, a fronte di queste ipotetiche maggiori entrate, fosse decisa una maggiorazione delle quote esenti a vantaggio dei lavoratori indipendenti a più basso reddito. Ciò potrebbe avvenire perché vi sono altri mezzi per provvedere alla copertura delle eventuali minori entrate tributarie, mezzi che abbiamo già indicato consistere nella lotta contro le evasioni illegali (quindi, in una vivacizzazione di tutti i meccanismi della lotta contro le evasioni) e nella lotta contro le evasioni legali, cioè attraverso la revisione dei catasti, attraverso una accelerazione dei tempi del contenzioso tributario, attraverso provvedimenti che possano anche oggettivamente favorire questo processo e che potrebbero essere, se non esattamente quelli indicati dal relatore, simili a certi meccanismi qui proposti dal relatore stesso; cioè, tutta una serie di provvedimenti tali da sviluppare e stimolare un maggiore afflusso di tributi provenienti da una fascia di redditi medio-alti. Inoltre, vi possono essere dei provvedimenti che tendono anche in via provvisoria ad aumentare certe aliquote di alcuni di tali tributi, ricchezza mobile e complementare, per alcune fasce medio-alte dei redditi, in quanto tutti riconosciamo — e non è difficile farlo — che proprio in queste fasce medio-alte si riscontrano le maggiori evasioni sia in materia di ricchezza mobile sia e soprattutto in materia di imposta complementare.

Quindi, non è vero che noi sfuggiamo alla domanda se vi debba o non vi debba essere una copertura reale per fronteggiare le minori entrate determinate dagli abbattimenti di imposte. Non è vero che noi non ci interessiamo o non ci preoccupiamo di un equilibrio delle entrate del bilancio dello Stato. Anzi, noi siamo per una politica attiva in proposito, per una politica tributaria che non tenda affatto a ridurre il gettito globale dei tributi, ma che tenda a spostare il tipo di prelievo tributario; una politica tributaria che consenta di mettere a disposizione dello Stato meccanismi tributari capaci di intervenire attivamente, non solo a livello congiunturale, ma anche a livello strutturale. Si chiede, però, da parte nostra una scelta. Il punto di dissenso è proprio sulla scelta, sugli strumenti tributari, sulle iniziative concrete che debbono, a nostro parere, incidere su una diversa distribuzione del reddito, che debbono incidere su un diverso tipo di consumi, esaltando i consumi pubblici e riducendo, controllando, ristrutturando certe fasce di consumi privati che vanno ridimensionate o addirittura scoraggiate, perché si tratta di consumi improduttivi, di consumi di lusso, di consumi che

non hanno una attinenza diretta con lo sviluppo del tenore di vita generale della popolazione.

Noi siamo per un provvedimento che tenga anche conto della circostanza che vi è una fascia più elevata di redditi di lavoro dipendente che non ci interessa affatto ai fini della proposta di legge in esame, in quanto, secondo noi, è giusto che siano colpiti tutti i redditi a partire da un certo livello. I colleghi e l'onorevole ministro sanno che anche quando abbiamo presentato delle proposte di esenzione fiscale per le pensioni, lo abbiamo fatto solo per certi *plafond*, poiché non ci interessano i *super* o gli *ultra* pensionati: ci interessano infatti i pensionati e i lavoratori di un certo tipo, che abbiano un reddito limitato. Sappiamo infatti che su di essi si scarica il peso prevalente del meccanismo fiscale sia attraverso l'imposizione indiretta sia attraverso la distorsione intervenuta nella imposizione diretta in generale.

Il nostro dissenso nei confronti della politica tributaria della maggioranza quindi è di sostanza e riguarda il merito del provvedimento al nostro esame. Non vi sono a nostro avviso ostacoli importanti che non consentano un rapido e sostanziale miglioramento delle condizioni di tassazione dei redditi di lavoro piccoli e medi. Sulla base della nostra proposta, come fase transitoria per arrivare ad una riforma tributaria che affronti veramente l'obiettivo primario di spostare decisamente l'asse del prelievo tributario dai redditi più modesti ai redditi maggiori, noi possiamo cominciare a porre in moto un processo di modifica dell'attuale sistema di prelievo tributario.

Questo noi chiediamo oggi, questo ci auguriamo che si possa verificare non soltanto nell'interesse dei lavoratori, ma dell'intera economia nazionale. Se così avverrà veramente potremo dire che si è cominciato a fare qualcosa sulla via di una riforma seria in materia tributaria e potremo mettere una importante ipoteca su quello che sarà il contenuto del provvedimento più generale di riforma tributaria che andremo a discutere. Se questo non avverrà, vorrà dire che ci si è limitati a cambiare la facciata di un edificio vecchio che è servito per molti anni ad una determinata politica economica — e bisogna dire che è servito molto bene — ma che non ha assolutamente assolto ad una funzione di profondo rinnovamento delle strutture economiche e sociali della nostra società. (*Applausi alla estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale e rinvio ad altra seduta il seguito del dibattito.

Annunzio di interrogazioni, di un'interpellanza e di mozioni.

FINELLI, Segretario, legge le interrogazioni, l'interpellanza e le mozioni pervenute alla Presidenza.

Ordine del giorno delle sedute di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno delle sedute di mercoledì 17 giugno 1970, alle 10 e alle 16:

Alle ore 10:

1. — Svolgimento delle proposte di legge:

BADALONI MARIA ed altri: Modifica all'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 9 ottobre 1946, n. 434, per una maggiorazione del compenso, a titolo di rimborso spesa, agli ispettori scolastici (863);

BADALONI MARIA ed altri: Valutazione del servizio non di ruolo degli insegnanti di scuola primaria e secondaria (864);

NANNINI ed altri: Retrodatazione al 1° dicembre 1955 della decorrenza di nomina disposta per i direttori didattici inclusi nella graduatoria aggiuntiva, ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 marzo 1958, n. 225 (838);

BOFFARDI INES: Valutazione a tutti gli effetti per il personale insegnante del servizio militare prestato in periodo bellico e del periodo trascorso in prigionia (2266).

2. — Seguito della discussione del disegno di legge:

Proroga del termine stabilito dall'articolo 10 della legge 18 marzo 1968, n. 249, recante delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali (808);

e della proposta di legge:

GIOMO ed altri: Proroga dei termini di cui agli articoli 1, 3, 9 e 10 e modifica dell'articolo 11 della legge 18 marzo 1968, n. 249, concernente il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato (2188);

— *Relatore:* Mancini Antonio.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 GIUGNO 1970

Alle ore 16:

1. — *Discussione del disegno di legge:*

Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria (1639);

— *Relatori:* Silvestri e Bima, *per la maggioranza;* Raffaelli, Vespignani e Lenti, *di minoranza.*

2. — *Seguito della discussione delle proposte di legge:*

RAFFAELLI ed altri: Modifiche alle norme relative all'imposta sui redditi di ricchezza mobile e alla imposta complementare progressiva sul reddito complessivo derivanti da lavoro dipendente e da lavoro autonomo (505);

ABELLI ed altri: Modifiche alle disposizioni relative all'imposta sui redditi di ricchezza mobile (162);

ROBERTI ed altri: Regolamentazione della tassa dei redditi di lavoro per l'imposta complementare (358);

— *Relatore:* De Ponti.

3. — *Votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° maggio 1970, n. 192, concernente la determinazione della durata della custodia preventiva nella fase del giudizio e nei vari gradi di esso (2469).

La seduta termina alle 21,20.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI
Dott. MANLIO ROSSI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. ANTONIO MACCANICO

**INTERROGAZIONI, INTERPELLANZA
E MOZIONI ANNUNZIATE**

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

DEL DUCA E BOTTARI. — *Al Ministro del bilancio e della programmazione economica.* — Per conoscere le ragioni per le quali la domanda presentata dalla società per azioni Pirelli per la realizzazione di uno stabilimento a Chieti Scalo per la produzione di articoli di gomma (zattere, zatteroni di salvataggio, serbatoi per jet) non sia ancora stata approvata, non tenendosi fra l'altro alcun conto della gravissima situazione occupazionale della zona che, mentre è stata ignorata da tutti gli investimenti fatti o programmati dallo Stato, ha visto persino il fallimento di alcune delle grandi aziende realizzate *in loco* dall'iniziativa privata. (4-12461)

FERIOLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se risponde al vero che, in dispregio alle presenti disposizioni di legge, codesto Ministero con telegramma a firma Caporaso, abbia autorizzato il preside della scuola media « Alessandro Manzoni » di Reggio Emilia, a far presenziare agli scrutini finali, giovani universitari che durante l'anno scolastico hanno esercitato presso l'istituto stesso un'attività di doposcuola per una parziale assistenza agli alunni.

Per quanto ciò appaia inammissibile, qualora l'autorità ministeriale avesse ugualmente autorizzato questo illecito, si chiede che venga ripristinata e fatta rispettare la legge affinché gli scrutini presso la suddetta scuola siano espletati secondo le norme in vigore.

Tutto ciò al fine di ridare prestigio e dignità al corpo insegnanti, gravemente offeso da siffatti sistemi. (4-12462)

BARDOTTI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se è a conoscenza delle conseguenze veramente disastrose provocate da un recente nubifragio che ha distrutto le colture agricole della zona di Pigtigliano (Grosseto).

L'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti urgenti il Ministero ritiene di adottare soprattutto allo scopo di risarcire i danni subiti dai coltivatori diretti della zona. (4-12463)

GIRARDIN E STORCHI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale:* — Per sapere le iniziative che il Ministro intende prendere per andare incontro alle giuste richieste degli istruttori ed insegnanti dei centri di addestramento professionale, che chiedono l'attuazione degli impegni presi con le leggi 1° aprile 1968, n. 424, e 11 febbraio 1970, n. 35, relativamente alla normalizzazione del loro rapporto di lavoro ed alla fissazione di una retribuzione che sia idonea alla importanza e livello della funzione svolta, al fine di far cessare lo stato di incertezza e di disagio in cui viene a trovarsi questa categoria, che tanto ha dato e dà per il progresso della formazione professionale nel nostro paese. (4-12464)

PASCARIELLO E FOSCARINI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e di grazia e giustizia.* — Per sapere:

a) se è vero che il Consiglio di amministrazione dell'istituto per ciechi « Anna Antonacci » di Lecce, si è reso responsabile di gravissime irregolarità in ordine all'acquisto di merci più disparate, le quali dagli amministratori sarebbero state utilizzate prevalentemente per uso privato;

b) se è vero, in particolare, che il presidente del consiglio di amministrazione, professor Antonio Corciulo, si è servito a piene mani del danaro dell'istituto per finanziare la campagna elettorale del PSU e per sostenere la sua candidatura nelle liste di quel partito, commettendo tutta una lunga serie di abusi che per altro sono stati resi pubblici dalla stampa locale;

per sapere se non ritengano di dovere urgentemente promuovere un'inchiesta rigorosissima perché sia fatta luce su tutta la vicenda, la quale risulta tanto più disgustosamente immorale ove si considerino le condizioni di profondo disagio in cui versano gli allievi dell'istituto, ai quali intanto si fanno mancare persino le più elementari prestazioni assistenziali. (4-12465)

CASSANDRO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere — premesso che con altra interrogazione l'interrogante sollecitava il pagamento dell'integrazione del prezzo del grano duro per l'annata 1968-69 in favore dei produttori della provincia di Foggia — se non si ritenga opportuno, indispensabile ed urgente far conoscere con tempestività le modalità che dovranno essere seguite

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 GIUGNO 1970

per l'integrazione del prezzo del grano duro prodotto nell'annata in corso, e se, come già precedentemente suggerito, non si ritenga, al fine di evitare lungaggini burocratiche, adottare il sistema del controllo per campione inasprensando le sanzioni nel caso di denunce inesatte. (4-12466)

SERVADEI. — *Al Governo.* — Per sapere se è a conoscenza della drammatica situazione nella quale il fermo dei servizi pullmistici tiene la riviera romagnola.

L'interrogante fa presente che la categoria dei trasportatori turistici, pure essendosi venuta a trovare marginalmente interessata allo sciopero degli addetti alle autolinee, e pure disposta ad accordi adeguati coi propri dipendenti (in ciò ottenendo la comprensione e la solidarietà delle organizzazioni sindacali locali), per disposizioni nazionali non può svolgere la sua attività, ciò che comporta disservizi enormi per i turisti (è il caso di numerose comitive straniere bloccate per ore ed ore in porti o aeroporti), loro dirottamenti e la perdita di credito per l'organizzazione turistica nazionale, con enormi danni anche di prospettiva.

L'interrogante ritiene, ancora, che ogni sforzo vada subito fatto per risolvere la lunga vertenza sindacale e che, in ogni caso, l'aspetto trasporti turistici — che tanto poco incide sul piano sindacale nazionale, e tanto pesa, invece, su quello turistico di vaste economie locali — debba trovare una propria rapida ed autonoma definizione. (4-12467)

SKERK. — *Ai Ministri dell'interno e delle finanze.* — Per sapere se sono a conoscenza del fatto che l'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Trieste ha invitato in data 8 giugno 1970, il dottor Samo Pahor, abitante a Trieste in via Sottoripa n. 6, a riprodurre in lingua italiana un'istanza dallo stesso inoltrata in lingua slovena, adducendo a motivo dell'invito la mancanza di un servizio di traduzione in detto ufficio.

Poiché tale atteggiamento contrasta patentemente con quanto affermato dal Ministro dell'interno nella sua risposta ad un'interrogazione dell'interrogante, fornita in data 23 gennaio 1970 («...il Ministro delle finanze, con apposita nota diretta alla prefettura di Trieste, ha invitato la stessa a svolgere ogni utile intervento... onde impedire che, per l'avvenire, possano essere ulteriormente disattese

le disposizioni dello Statuto speciale annesso al *memorandum* d'intesa di Londra del 5 ottobre 1954 che, com'è noto, consente ai cittadini appartenenti al gruppo etnico jugoslavo di far uso della lingua slovena anche nei rapporti con le autorità amministrative e giudiziarie della zona»), si chiede ai Ministri interessati quali immediati interventi intendono compiere per garantire una volta per tutte l'attuazione concreta di un fondamentale diritto dei cittadini italiani di lingua slovena, costituzionalmente e internazionalmente sancito, e delle loro stesse direttive agli uffici periferici. (4-12468)

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Al Ministro per la ricerca scientifica.* — Per sapere se il Consiglio nazionale delle ricerche, prima di pubblicare l'elenco fornito dagli interessati, sul *Bollettino* dell'anno 1967-68 dal titolo: «Pubblicazioni, rapporti tecnici e brevetti dei ricercatori del CNR», abbia accertata l'effettiva esistenza delle pubblicazioni dei lavori dei suoi ricercatori.

Se dei lavori che i ricercatori hanno dichiarato di aver svolto presso gli organi ai quali essi erano stati assegnati o presso i quali erano distaccati, il CNR ne abbia accertata l'effettiva esistenza, mediante conferma da parte dei responsabili dei suddetti organi, prima di pubblicarne i titoli sul citato bollettino, oppure si è fidato della semplice dichiarazione degli interessati.

Se risulta che l'ingegnere Mazzaglia Vincenzo «ricercatore» del CNR, al quale fa carico, sul citato bollettino, un folto elenco di pubblicazioni e di lavori che egli avrebbe svolto, abbia realmente svolto quei lavori, o non abbia invece dichiarato di essere autore di lavori e di pubblicazioni non esistenti, per avallare al tempo delle elezioni per i membri dei comitati di consulenza nazionale del CNR, una richiesta inoltrata per ottenere il depennamento dall'elenco degli aventi diritto al voto, di un certo numero di ricercatori militari (oltre 100, *Gazzetta Ufficiale* 18 marzo 1968, supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 18 marzo 1968, n. 73), al fine di ridurre il numero dei potenziali elettori del professor Luigi Broglio, generale dell'aeronautica militare.

Per sapere la ragione per la quale l'ingegnere Mazzaglia Vincenzo nel 1963 era titolare contemporaneamente di due contratti di assunzione presso il CNR, in due categorie diverse, per il periodo 1° luglio 1963-30 giugno 1964 (contratto n. 20183, alla terza cate-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 GIUGNO 1970

goria e contratto n. 32400 alla quinta categoria);

nel 1964 si trovava in quarta categoria, e nel 1965 di nuovo alla quinta categoria.

(4-12469)

COVELLI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere il numero delle decorazioni al valor di marina ed al valor aeronautico, concesse dalla data delle loro istituzioni ad oggi, precisando, per ciascun tipo di decorazione, quante:

medaglie d'oro:

a viventi

alla memoria

medaglie d'argento:

a viventi

alla memoria

medaglie di bronzo:

a viventi

alla memoria.

(4-12470)

COVELLI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere il numero delle decorazioni al valor civile concesse dalla data di istituzione ad oggi, precisando quante:

medaglie d'oro:

a viventi

alla memoria

medaglie d'argento:

a viventi

alla memoria

medaglie di bronzo:

a viventi

alla memoria.

(4-12471)

PUCCI DI BARSENTO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se siano a conoscenza dei gravi danni e soprusi di cui è stata vittima la Cooperativa autotrasporti pratese di Prato, in occasione dei recenti scioperi degli autoferrotranvieri.

Tale cooperativa, valentesi di soci lavoratori che per ovvii motivi non hanno partecipato alle recenti agitazioni sindacali di categoria, ha subito, da parte di un gruppo di dipendenti scioperanti delle società Lazzi e Sita, un'azione intimidatoria e provocatoria unita al sabotaggio delle macchine in servizio, alla violenza nei confronti dei singoli, alle ingiurie e alle prepotenze più vergognose.

L'interrogante fa presente che nuovamente, in mancanza di una regolamentazione del diritto di sciopero, singoli individui che in

questo caso operano in forma cooperativistica, sono stati oggetto di violenza e soprusi, in aperto contrasto con il loro diritto al lavoro, sancito dalla Costituzione. (4-12472)

FULCI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della marina mercantile, dei trasporti e aviazione civile, dei lavori pubblici e del turismo e spettacolo.* — Per conoscere se corrisponde a verità che le ferrovie dello Stato hanno chiesto alle capitanerie di porto di Messina e Reggio Calabria concessioni di posti di approdo nel porto di Villa San Giovanni in zona che impedirebbe materialmente il transito degli automezzi da e verso gli approdi del naviglio delle due società Caronte e Tourist Ferry-Boat e su arenili demaniali in Messina, per la realizzazione di un servizio speciale di autotraghettamento per soli automezzi.

Se tale notizia corrispondesse a verità si desidera ancora conoscere se i lavori prospettati dalle ferrovie dello Stato, i dicasteri interessati non intendono farli progettare ed eseguire con accorgimenti tali o spostamenti, in modo da non distruggere e portare nocumento alla iniziativa privata delle due società in parola.

Si constata che tali società con le otto navi appositamente attrezzate e di recentissima costruzione e le quattro in corso di costruzione o progettazione, con capacità di carico, per ogni corsa, complessivo di oltre 1.000 autovetture e nelle 24 ore di circa n. 30.000 autovetture (od in sostituzione di circa 8.500 *camions*) calcolando per ogni nave 15 corse giornaliere, da tempo hanno portato un contributo notevolissimo ai trasporti degli automezzi fra le due sponde dello Stretto di Messina. Potranno ancora raggiungere entro i dieci anni vertici più elevati con possibilità di massimo assorbimento dei servizi in parola, in attesa che il ponte sullo stretto si concretizzi nella sua piena funzionalità. (4-12473)

SERVELLO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se non ritiene necessario concedere anche per la provincia di Milano, come già concesso per altre province, il permesso di caccia anche nella giornata di lunedì per permettere ad alcune categorie di artigiani (parrucchieri, sarti, calzolai) di cacciare nella sola giornata di astensione dal lavoro di cui, tali categorie, possono godere.

(4-12474)

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 GIUGNO 1970

RAUCCI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere le cause del deragliamento del rapido Roma-Bari, verificatosi in data 14 giugno 1970, nel tratto Benevento-Padula.

In particolare l'interrogante chiede di conoscere se sono esatte le notizie apparse sulla stampa secondo cui il deragliamento si sarebbe verificato su un tratto recentemente ammodernato per adeguarlo alle nuove velocità dei convogli; e, ove tali notizie fossero esatte, se non crede di disporre una inchiesta al fine di accertare come i lavori siano stati realizzati dalle ditte appaltatrici, anche per tranquillizzare i viaggiatori che non possono non preoccuparsi dinanzi ad un incidente che solo per un caso non si è trasformato in tragedia. (4-12475)

LAVAGNOLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se è a conoscenza della grave azione ricattatoria e repressiva che ha colpito il professor Cesare Padovani, insegnante di lettere e storia presso l'istituto tecnico « Galileo Ferraris » di Verona, per il fatto di aver permesso ai suoi alunni di scegliere un tema di critica al clero.

L'interrogante fa presente:

1) che l'attacco ricattatorio viene portato all'insegnante, speculando sul fatto che egli è affetto da una forma spastica, che tuttavia non gli ha impedito di laurearsi, di vincere il concorso, di ottenere sempre la qualifica di ottimo, di scrivere un libro, e di prepararsi per l'insegnamento universitario;

2) che il professor Cesare Padovani, oltre subire l'attacco di talune autorità ecclesiastiche e politiche estranee alla scuola, è stato anche denunciato alla magistratura dal suo stesso preside;

3) che l'azione ricattatoria e repressiva che ha colpito l'insegnante ha provocato una immediata protesta degli studenti (non solo delle due classi, 1^a e 2^a F, dove egli insegna, ma anche delle altre classi dell'istituto « Galileo Ferraris »), i quali hanno espresso, su documenti firmati, stima e solidarietà per il professor Cesare Padovani.

L'interrogante chiede, infine, al Ministro quali provvedimenti intenda adottare allo scopo di salvaguardare i più elementari principi della libertà di insegnamento e la sua funzione di critica, nonché per impedire qualsiasi sanzione disciplinare nei confronti del professor Cesare Padovani. (4-12476)

TANI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se è a conoscenza dei gravi provvedimenti adottati

dalla ditta commerciale STAC di Arezzo che ha proceduto al licenziamento in tronco di 16 dipendenti mentre è in corso l'azione sindacale per il nuovo contratto.

Il motivo addotto della ristrutturazione per giustificare i licenziamenti è chiaramente pretestuoso se si ha presente la crescente espansione di questa azienda che ha portato anche recentemente all'assunzione di nuovo personale. Addirittura sono stati colpiti dal provvedimento dei dipendenti assenti per malattia e soprattutto è da rilevare che i licenziati hanno tutti partecipato agli scioperi. È evidente che questo atto assume, come giustamente hanno sottolineato i sindacati e l'amministrazione comunale, carattere di rappresaglia, tanto più grave oggi nel momento in cui viene promulgato lo statuto dei diritti dei lavoratori.

Di fronte a questi atti l'interrogante chiede se non intenda intervenire con urgenza per contribuire a tutelare in questa azienda con il diritto al lavoro, il diritto di sciopero e le libertà sindacali. (4-12477)

TRIPODI ANTONINO. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se è a conoscenza che, presso lo scalo di Bolano di Villa San Giovanni (Reggio Calabria), i lavoratori dipendenti dalla società Ferroser sono in sciopero da dieci giorni; che i motivi vanno ricercati nella decisione della ditta appaltatrice dei lavori delle ferrovie dello Stato di non procedere a nuove assunzioni a fronte di una riduzione del lavoro e della sospensione dei turni della settimana macchina che riduce di tre unità le presenze al lavoro, il che porterebbe a non potere garantire il pieno impiego di giornate lavorative nel mese ai dipendenti che prestano la loro opera in via continuativa;

che l'azione della ditta è in aperta violazione di accordi sindacali stipulati con la CISNAL — cui aderisce la quasi totalità dei lavoratori di Bolano — tramite e d'accordo con la divisione movimento del compartimento ferroviario di Reggio Calabria;

che il servizio movimento della direzione generale delle ferrovie dello Stato e la divisione movimento di Reggio Calabria, interessate alla vertenza del sindacato nazionale, tacciono insensibilmente avallando l'azione della società Ferroser che vuole financo imporre le ferie obbligatorie al personale in dispregio di quanto dispone in materia il contratto collettivo nazionale di lavoro;

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 GIUGNO 1970

se non ritiene di dover intervenire e con l'urgenza che il caso richiede al fine:

1) di revocare i lavori alla società Ferrosfer ai sensi di quanto dispone il capitolato d'appalto;

2) di disporre la gestione diretta dei lavori di Bolano da parte delle ferrovie dello Stato con l'assegnazione dei dipendenti della ditta al personale ferroviario; e ciò anche in ossequio agli orientamenti in materia espressi da tempo dal ministero e che sono già stati oggetto di trattative con le organizzazioni sindacali;

3) di disporre una severa indagine del Ministero dei trasporti tendente a rilevare la eventuale, grave responsabilità dei funzionari della divisione movimento ferrovie dello Stato di Reggio Calabria incapaci o poco propensi ad applicare drasticamente nei confronti della ditta le norme del capitolato d'appalto e poco premurosi comunque di imporre ad essa la soluzione della vertenza che ha creato enormi difficoltà e intralci nel servizio del detto scalo ferroviario come può ben rilevarsi dalle stesse segnalazioni dei dirigenti del personale ferroviario i quali non sono più in condizione di assicurare ai ferrovieri, inviati a tamponare la situazione, i riposi dovuti per legge e i richiesti congedi. (4-12478)

BIAMONTE. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere — premesso che i circa 1.600 elementi fuori ruolo e di ruolo aggiunto che prestano servizio presso il lotto sono stati sottoposti ad un esame concorso speciale per colloquio per l'immissione in appena 224 posti di ruolo; che essendo stata compilata la graduatoria dei vincitori secondo il punteggio di esame maggiorato di 1/5 di punto per ogni anno di servizio ne è derivato che altri circa 450 elementi, i più efficienti ma i meno anziani, sono stati ritenuti idonei ma non hanno potuto essere graduati se non oltre il 224° posto, e ciò appunto per difetto di anzianità; che questi 450 elementi circa continuano e continueranno a prestare servizio nelle ricevitorie del lotto, percependo i medesimi assegni e fruendo dei medesimi diritti assistenziali e previdenziali del personale di ruolo — se egli non ritenga giusto nei confronti di questo personale ed utile ed economicamente vantaggioso per l'amministrazione, evitando altri esami che causano sopralavoro e spese ingenti, disporre la immissione in ruolo di tutti coloro che abbiano superato la prova pratica di esame e siano stati dichiarati idonei. (4-12479)

BIAMONTE. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se ritenga giusto che il Fondo per i trattamenti di quiescenza al personale del lotto nel mentre corrisponde gli assegni vitalizi al personale revocato o dichiarato dimissionario d'ufficio o destituito in seguito a provvedimenti disciplinari o condanne penali, e ciò per il combinato disposto della legge 8 giugno 1966, n. 424 e dell'articolo 15 della legge 6 agosto 1967, n. 699 (disposizione transitoria che fino al 2 settembre 1977 riduce a 10 anni il periodo minimo di contribuzione al Fondo per il conseguimento degli assegni vitalizi), contemporaneamente, invece, si rifiuta di corrispondere gli assegni stessi al personale che avendo ugualmente superato il periodo minimo di contribuzione al Fondo chiede di essere collocato in quiescenza; e per conoscere, altresì, se egli non ritenga doveroso intervenire urgentemente affinché tale odiosa, stridente discriminazione, venga eliminata. (4-12480)

BALDANI GUERRA, FORTUNA E MORO DINO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se risulti veritiera l'informazione pubblicata su taluni organi di stampa veronesi in base alla quale sarebbe stata disposta una ispezione ministeriale ai danni del professor Cesare Padovani dell'istituto tecnico industriale G. Ferraris di Verona, per il solo fatto di aver consentito ai suoi alunni la facoltà di stabilire argomenti e titoli di temi in classe di italiano e per il fatto che uno di tali temi abbia riguardato una spregiudicata valutazione del clericalismo e per sapere, inoltre, se una tale inchiesta, patrocinata dagli organi della stampa clericale, abbia anche l'incredibile compito di indagare sulle capacità fisiche del professore notoriamente spastico e altrettanto notoriamente dichiarato sempre idoneo con le qualifiche annuali di « ottimo » alla difficile missione dell'insegnamento. Per sapere inoltre se non ritenga di intervenire con tutta urgenza per smentire la campagna clericale in atto che ha sollevato indignazione tra gli studenti e gli insegnanti di Verona. (4-12481)

DEMARCHI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quali provvedimenti intende adottare allo scopo di ovviare al grave inconveniente lamentato dai commercianti al dettaglio di molte grandi città come Torino, ove si sono verificate difficoltà del reperimento su piazza di spezzati metallici da lire 10 e da lire 5.

La Banca d'Italia interessata ha eccepito che suo compito è esclusivamente quello di effettuare la distribuzione su tutto il territorio nazionale dei quantitativi che vengono conati dalla Zecca, secondo piani di produzione che evidentemente non sono adeguati alle esigenze della distribuzione.

L'inconveniente lamentato pregiudica oltre che gli interessi dei commercianti anche quelli stessi dei consumatori. (4-12482)

LAMI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda assumere circa le scuole speciali per bambini caratteriali e subnormali.

Il problema implica un discorso estremamente complesso in quanto esso rinvia ad esigenze di radicale trasformazione dell'assistenza nei suoi rapporti con la scuola e con le strutture della società, oltreché nelle sue finalità generali.

Tuttavia c'è una esigenza immediata: quella di non far cessare l'assistenza con la

chiusura delle scuole, ma di garantirla per tutto il periodo estivo. L'interrogante chiede di sapere se il Ministro non ritenga necessario in proposito intervenire con misure di emergenza. (4-12483)

TUCCARI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere i motivi che suggeriscono al capo della polizia di continuare a includere, fra le località destinate a sede di soggiorno obbligato per soggetti socialmente pericolosi, località turistiche, contraddicendo, in tal modo, gli scopi della misura di prevenzione e suscitando legittime e larghe proteste da parte delle popolazioni interessate, così come è avvenuto in questi giorni fra gli abitanti delle isole Eolie. La scarcerazione di molti detenuti, avvenuta a seguito della nuova disciplina sulla carcerazione preventiva, rende particolarmente attuale la richiesta già da tempo avanzata contro quell'orientamento da parte della Commissione antimafia. (4-12484)

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 GIUGNO 1970

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro della pubblica istruzione per conoscere quali provvedimenti intende adottare per la incandescente situazione in atto all'università di Napoli dove il personale non docente sciopera da circa 25 giorni.

« Si fa riferimento, tra l'altro, al comportamento dei componenti il Consiglio di amministrazione dell'università di Napoli che hanno rimesso in discussione — con il solo parere contrario del rappresentante la Facoltà di scienze — la decisione sulla ristrutturazione del policlinico universitario, già approvata dal consiglio stesso dopo mesi di trattative con le organizzazioni dei docenti subalterni e delle rappresentanze sindacali.

« Lo stesso consiglio, che non sembra si sia preoccupato per anni dei criteri di spesa dei miliardi derivanti dall'attività clinica, ha consentito, una volta ridotta l'aliquota spettante ai direttori, che le somme, destinate alla assistenza sanitaria e, per modesti importi, al personale docente subalterno ed al personale non insegnante, venissero utilizzate per spese diverse da quelle dovute. Difatti contrariamente al disposto dell'articolo 132 del regolamento universitario e alle norme tenute nel decreto 998 del 1938, l'università di Napoli ha sottoposto le somme per le attività cliniche alle disposizioni di cui all'articolo 53 del testo unico universitario che hanno notoriamente efficacia sui soli fondi di dotazione degli istituti, per le spese di funzionamento.

« Poiché lo sciopero del personale docente subalterno della facoltà medica e del personale non insegnante tutto dell'università di Napoli non ha sortito alcuno effetto, si chiede se il Ministro non ritenga accogliere le richieste delle organizzazioni sindacali e dei docenti subalterni, in rispetto, anche se tardivo, delle norme di legge sulla contabilità dello Stato e del corretto funzionamento della pubblica amministrazione, disponendo in particolare:

1) lo scioglimento del consiglio di amministrazione e la nomina di un commissario governativo con l'incarico di ristrutturare il Policlinico dell'università di Napoli secondo il disposto della legge 132 e successivi provvedimenti delegati;

2) una formale inchiesta volta ad accertare i criteri di riparto dei proventi, seguiti nel passato, e se tali proventi venivano sottoposti ai prescritti gravami fiscali. L'inchie-

sta dovrebbe, altresì, acclarare se le successive modifiche intervenute nella destinazione dei predetti fondi erano e sono motivate da obiettive esigenze.

(3-03267)

« IANNIELLO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro della pubblica istruzione per sapere se corrisponde a verità la nuova sconcertante notizia circa disposizioni che sarebbero state date dal Ministero della pubblica istruzione per "liberare" dalla "amnistia scolastica" (della promozione senza scrutini nei primi due anni delle scuole medie superiori), le scuole pubbliche non statali.

« L'interrogante, che pure rimprovera alla politica governativa di questi ultimi anni la soppressione pratica delle scuole pubbliche non statali e l'instaurazione di fatto di un monopolio scolastico, decisamente incostituzionale e oggettivamente negatore di ogni libertà e di ogni vera democrazia, chiede di sapere per quale ragione mai il Governo intenda umiliare le scuole pubbliche statali con una disposizione (di amnistia scolastica generalizzata) che innova illegittimamente, che umilia e scavalca ogni dovere e prestigio degli insegnamenti, ed in definitiva danneggia e corrompe i giovani stessi, mentre si vorrebbe evitare analoga umiliazione alle scuole pubbliche non statali, e coglie l'occasione per sollecitare il Governo ad una responsabile risposta in Parlamento su questo delicatissimo problema.

(3-03268)

« GREGGI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri dell'interno, dei lavori pubblici e delle partecipazioni statali per conoscere se il Governo sia al corrente dell'illegittimo, inopportuno se non interessato comportamento della direzione generale dell'ANAS e della prefettura di Brindisi relativamente alla necessità della costruzione della variante del tracciato della super-strada E/2, così come era stato proposto all'unanimità dal consiglio comunale di Fasano in seduta straordinaria del marzo 1970 e così come era stato fatto presente dall'intera opinione pubblica fasanese indipendentemente dal dovere di consultare ed ascoltare una apposita commissione consiliare, quasi in dispregio delle regole democratiche che sono alla base di una civile società.

« In particolare si chiede di conoscere i motivi per i quali la prefettura di Brindisi, in

palese contraddizione con una precedente richiesta, emetteva decreto di occupazione provvisoria delle superfici adducendo a sostegno del predetto decreto la indilazionabilità dei lavori ed un ricorso avanzato da alcuni cittadini delle frazioni di Fasano, al di fuori cioè dell'interesse fondamentale di una città turisticamente progredita, numerosa e civile quale è Fasano.

« Quali provvedimenti urgenti si intenda assumere per soddisfare le assolute necessità dell'intera cittadinanza fasanese.

(3-03269)

« MANCO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri dell'interno e del turismo e spettacolo per avere informazione circa gli incidenti avvenuti a Napoli la sera del 28 maggio 1970, in occasione dell'incontro internazionale di calcio Napoli-Swindon Town e per conoscere i rapporti e le determinazioni inerenti, anche considerando quanto segue:

1) la forza pubblica ha dato prova di assoluta inefficienza, come ha concordemente constatato tutta la stampa, presente con numerosi inviati speciali, sia per l'opera preventiva (invano richiesta dalla dirigenza della società del Napoli, con esatta previsione dell'evento e dei possibili punti di origine di esso), sia per il ristabilimento dell'ordine;

2) gli incidenti, lungi dall'essere un incontenibile moto di folla, sono stati causati da un'infima minoranza di teppisti, che nulla hanno da vedere con l'autentico pubblico sportivo napoletano, il quale ha reagito immediatamente con una sottoscrizione cittadina, onde riparare i danni causati agli impianti sportivi, di proprietà del comune di Napoli, ammontanti ad oltre 100 milioni;

3) la possibile esistenza, ventilata da parte della stampa, di un piano preordinato di turbamento dell'ordine pubblico, in piena campagna elettorale, in relazione al rinvenimento di oggetti all'uopo introdotti nello stadio San Paolo prima dell'inizio dell'incontro di calcio, onde creare il clima psicologico per ulteriori azioni di "guerriglia cittadina".

(3-03270)

« DI NARDO FERDINANDO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'interno per conoscere la valutazione del Governo in ordine all'*escalation* di violenze operate a Milano da un'organizzazione maoista denominata "Katanga", alla

quale risalgono le violazioni della legge sulla libertà di propaganda verificatesi in provincia di Milano (Rho, Cinisello Balsamo, Nova Milanese, Monza, Magenta, ecc.) con l'impedimento o col disturbo dei comizi elettorali del MSI;

per conoscere le ragioni dei mancati interventi delle forze dell'ordine nella flagranza dei gravi reati commessi attraverso cortei sediziosi, occupazioni abusive di piazze destinate a comizi, esibizione e uso di ogni tipo di arma impropria e culminati con la devastazione delle sedi del MSI di Sesto San Giovanni e di Nova Milanese;

per sapere, altresì, in base a quali direttive giovani di indirizzo nazionale — dopo ogni incidente — vengono prelevati in casa dalla polizia e interrogati, mentre l'organizzazione armata dei cosiddetti "Katanghesi", forte di un centinaio di elementi, mercoledì pomeriggio, 10 giugno 1970, ha potuto radunarsi all'università statale, raggiungere S. Babila indisturbata e assalire cittadini isolati, un vigile urbano, un agente di pubblica sicurezza e i pochi giovani che si trovavano nelle vicinanze, irrompendo, infine, in un bar e devastandolo con le spranghe e le catene di ferro in dotazione, e ciò senza che la polizia sia intervenuta per operare fermi o arresti, nonostante che siano stati riconosciuti i responsabili della spedizione teppistica;

per sapere, infine, se il metodo usato dalla questura di Milano non appaia sconcertante ai fini d'un discriminatorio adempimento di atti di ufficio non riparabile con l'invio *a posteriori* all'autorità giudiziaria del rituale rapporto inteso, nella maggior parte dei casi, a scaricare sulla iniziativa del magistrato compiti e doveri propri dell'autorità di pubblica sicurezza.

(3-03271)

« SERVELLO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere le ragioni per le quali il Governo non ha provveduto alla nomina del presidente della Corte dei conti e del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, nonostante che tali due altissimi istituti siano privi da tempo di titolari. L'interrogante rileva che un siffatto atteggiamento governativo, oltre che rivelare in generale scarsa considerazione per la cosa pubblica, nuoce al prestigio e al funzionamento degli istituti medesimi.

(3-03272)

« BOZZI ».

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 GIUGNO 1970

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri dell'industria, commercio e artigianato e del lavoro e previdenza sociale, per sapere quale atteggiamento il Governo intenda assumere di fronte alla gravissima situazione che si sta creando all'interno della più grande azienda italiana non statale (la Fiat di Torino), così come risulterebbe da un comunicato della azienda stessa, pubblicato in occasione di nuove agitazioni sindacali.

« In particolare — considerato che nell'interno dell'azienda:

1) da oltre un anno si susseguono vertenze, accordi e scioperi;

2) che gli aumenti di costo per gli accordi pervenuti e per i dieci scatti della contingenza stanno rendendo "difficile" l'andamento economico dell'azienda;

3) che il rifiuto della deroga transitoria sull'orario (esplicitamente previsto dal contratto) e gli scioperi di questo mese hanno impedito di fare la produzione prevista;

4) che tutto ciò va a vantaggio di industrie concorrenti straniere (come del resto provato dall'andamento delle immatricolazioni e delle importazioni di auto avvenute inequivocabilmente in questo periodo) ed a tutto danno del lavoro e della economia generale del Paese.

« Considerato che tutto questo avviene in un clima di generali contestazioni anche sindacali, sul quale — con evidente condanna — si sono espressi 35 milioni di elettori italiani il 7 giugno 1970.

« Considerato infine che tutto ciò altera ogni prospettiva di sana programmazione, che pure lo Stato ha rivendicato a se stesso — l'interrogante chiede di avere assicurazioni che il Governo che, in altre occasioni, è pure intervenuto e talvolta con modalità molto discutibili, in materia sindacale, voglia oggi assumersi la responsabilità di interventi, che sono richiesti da evidentissimi interessi nazionali.

(3-03273)

« GREGGI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere:

1) perché non si sia già provveduto ad interrompere gli atti relativi all'insediamento del nuovo consiglio comunale di Custonaci (Trapani), eletto in violazione dell'articolo 56 del testo unico delle leggi per la elezione dei consigli comunali nella regione siciliana;

2) se il prefetto di Trapani, sempre in riferimento all'articolo 56 del citato testo unico, stia provvedendo agli adempimenti necessari perché entro due mesi dal 9 giugno 1970,

siano svolte nel comune di Custonaci (Trapani) le nuove elezioni comunali.

« Gli interroganti fanno presente che si tratta di atti dovuti in quanto dai verbali ufficiali e da una relazione del sindaco rimessa al Ministero dell'interno si ricava inconfutabilmente che in una sezione elettorale di quel comune, esattamente la V, non risultano attribuiti ad alcuna lista ben 233 voti (gli stessi non sono neppure segnati tra le schede nulle, bianche o contestate), cioè un numero tale di voti che potrebbe modificare il risultato complessivo delle elezioni nel comune, costituito in via definitiva da 1.133 voti alla lista n. 3 DC-PSI, da 1.077 voti alla lista n. 1 MSI e 155 voti alla lista n. 2 PCI.

(3-03274) « ALMIRANTE, DE MARZIO, FRANCHI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri delle finanze e del tesoro, per sapere se sono a conoscenza dei gravi fatti apparsi in procedimenti giudiziari e riportati dalla stampa relativamente al modo di effettuare finanziamenti, fornirsi di garanzie, avviare azioni esecutive, procedere a liquidazioni, manifestato dal Banco di Napoli, dalla Banca nazionale del lavoro, dal Banco di Santo Spirito in tema "caso Noviello";

si chiede quali siano stati i risultati di rapporti ispettivi della Banca d'Italia;

si chiede quali i provvedimenti che, alla tutela del denaro, della fiducia ed affidamento pubblico, nonché del buon nome di antichi istituti bancari, si intendano adottare;

si chiede anche se i Ministri interessati hanno incaricato una commissione di inchiesta o se intendano nominarla.

(3-03275)

« DI NARDO FERDINANDO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro del turismo e dello spettacolo, per sapere se il film *Candy e il suo pazzo mondo* (consistente in un miscuglio piuttosto accentuato di idiozia e di sesso) abbia avuto, con il visto di censura, anche i benefici della programmazione obbligatoria, e per sapere in base a quali procedure e sulla base di quali motivazioni il film (che era stato vietato ai minori di anni 18), recentemente è stato esteso ai minori fra i 18 e 14 anni, con un provvedimento di una assurdità lapalissiana in quanto gli aspetti negativi del film possono appunto suggestionare in particolare gli adolescenti fra i 14 e i 18 anni.

(3-03276)

« GREGGI ».

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 GIUGNO 1970

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere se è stato informato dai funzionari del suo dicastero, ai quali i lavoratori si sono rivolti, della situazione determinatasi, in questi giorni, nell'azienda Fatme di Roma, ove — nel corso di azioni sindacali promosse per la contrattazione delle qualifiche e di un premio ferie — si sono verificati fatti che non possono avere altro fine che quello di provocare i lavoratori e far degenerare la vertenza stessa;

se è informato del fatto che mentre un funzionario che ha lanciato la propria macchina contro un gruppo di scioperanti è stato costretto alle dimissioni, l'azienda insiste nella pretesa di licenziare un operaio che partecipava ad un picchetto, addebitandogli azioni, che vengono categoricamente smentite da tutte le maestranze presenti, ad eccezione dell'ingegnere che presume di essere stato aggredito;

se non ritiene di dover intervenire o di far intervenire i propri uffici periferici non solo per evitare che la vertenza si aggravi, ma allo scopo, altresì, di far assumere al Ministero del lavoro un ruolo attivo nella affermazione dei principi sanciti nello Statuto dei diritti dei lavoratori recentemente approvato dal Parlamento e di scoraggiare atteggiamenti del padronato tendenti ad annullare il diritto alla contrattazione aziendale, riconosciuta nei contratti recentemente stipulati.

(3-03277)

« POCETTI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro della pubblica istruzione per sapere se corrisponde a verità la sorprendente documentazione (e le ancor più sorprendenti dichiarazioni e commenti fatti alle documentazioni stesse da parte del dirigente dell'ufficio programmazione del Ministero della pubblica istruzione) secondo le quali dal 1965 al 1968, nel primo anno della scuola media unica e nel primo anno dei vari istituti superiori risulterebbe fortemente incrementata, dal 1965 al 1968, la percentuale delle bocciature e degli abbandoni, che avrebbero raggiunto nel primo anno di scuola media il 28 per cento, mentre in alcuni degli istituti medi superiori avrebbe avuto in questi ultimissimi anni aumenti dal 50 al 70 per cento, arrivando il tasso di selezione al 29,2 per cento negli istituti magistrali, al 38,5 per cento negli istituti tecnici commerciali per geometri fino al 42 per cento negli istituti tecnici industriali.

« Di fronte a questa realtà (che dimostra nel modo più evidente quanto in questi ultimi anni sia diventata più scarsa la capacità della scuola elementare e della scuola media di preparare i giovani ai corsi superiori) e di fronte al tentativo, ovviamente in atto, di ricreare un equilibrio non rafforzando le capacità preparatorie delle scuole inferiori, ma umiliando e diminuendo le esigenze scolastiche delle scuole superiori; considerato il disordine, contrario ad ogni logica di programmazione con il quale — in questi ultimi anni — si è intervenuti nei vari gradi della riforma scolastica; considerato l'ultimo veramente deprecabile tentativo di abbassare ancora il livello della scuola media superiore con la "amnistia generale scolastica", l'interrogante gradirebbe avere assicurazioni che il Governo voglia riconsiderare tutta questa delicatissima materia scolastica per evitare che la rovina della scuola italiana sia completa, per bloccare l'opera di forze ed uomini veri "guastatori" della scuola, del resto facilmente individuabili, e per riformare seriamente la scuola italiana a fini anzitutto di progresso culturale e di progresso tecnico e sociale.

(3-03278)

« GREGGI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri dell'industria, commercio e artigianato e delle partecipazioni statali, per conoscere i motivi e le finalità per cui l'azienda statale IRI ha ritenuto di dover estendere il suo interessamento e la sua attività anche nel settore delle industrie dolciarie, acquistando, sembra a maggioranza delle azioni, la società Motta e la società Alemagna.

« Considerato che l'industria dolciaria appare ovviamente non rientrare fra i settori di preminente interesse pubblico, di cui all'articolo 43 della Costituzione ("A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti, determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscono a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale") per i quali potrebbe giustificarsi un interessamento diretto dello Stato, e considerato che non risulta che le due nuove aziende ora "seminazionalizzate" fossero in condizioni di disagio tale da richiedere l'intervento risanatore (previsto già dai tempi

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 GIUGNO 1970

e dal sistema del fascismo), l'interrogante gradirebbe avere assicurazioni che questa nuova estensione dello statalismo economico non risponda ad un piano (silenzioso, ipocrita e progressivo) di nazionalizzazioni indirette, per le quali risulta costantemente estesa l'area (sovertitrice, corruttrice, antidemocratica) dello statalismo economico.

(3-03279)

« GREGGI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere quali misure intenda prendere perché la direzione della FATME di Roma proceda alla immediata riassunzione dell'operaio Tumperi Amedeo, pretestuosamente licenziato alcuni giorni fa, con l'evidente scopo di intimorire gli oltre 2.500 dipendenti dell'azienda, da lungo tempo in lotta.

« Chiedono inoltre di sapere se non ritenga di dover urgentemente intervenire perché venga finalmente composta la vertenza, sulla base delle giuste richieste dei lavoratori.

(3-03280)

« ALINI, LATTANZI ».

INTERPELLANZA

« Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dell'interno per sapere quali provvedimenti intende prendere per impedire che il centro di Milano e in particolare la zona di piazza San Babila continui ad essere stabilmente presidiata da veri e propri *commandos* fascisti che conducono, nelle ore di punta della vita cittadina, ripetute azioni aggressive contro sedi di associazioni, militanti di partiti antifascisti, singoli cittadini, con il chiaro intento di provocare incidenti. Questa situazione si potrae da almeno otto mesi e si è andata ulteriormente aggravando dopo le elezioni del 7 giugno 1970.

« L'interpellante ricorda al Ministro dell'interno che nell'ultima settimana vi sono state continue risse nelle zone centrali di Milano, culminate col ferimento di tre giovani in piazza Cavour la sera del 9 giugno, con la devastazione della sede dell'Associazione Italia-Cina l'11 giugno, con ripetuti tentativi di invasione della sede milanese del giornale *L'Espresso*. Questi episodi seguono di poco la devastazione della sede dell'AMPI e una catena senza fine di atti di violenza e di tepismo ai quali — se non impediti e puniti — è inevitabile che da altre parti si reagisca

in modi che comunque compromettono la tranquillità sociale.

« L'interpellante invita pertanto il Ministro a esporre alla Camera quale politica intende seguire in proposito.

(2-00502)

« SCALFARI ».

MOZIONI

« La Camera,

considerato che nell'imminenza della campagna elettorale testé conclusasi e nel corso di essa, è stato messo in atto un piano inteso a impedire con la violenza al Movimento sociale italiano di svolgere le sue manifestazioni propagandistiche, come provano in special modo gli episodi verificatisi in occasione di comizi del MSI a Genova dove fu colpito Ugo Venturini deceduto il 1° maggio 1970 in conseguenza delle ferite ricevute; a Livorno dove fu ferito l'onorevole Giuseppe Niccolai; a Pavia, Como, Piacenza, Bologna, Ferrara, Cremona, Parma, Belluno;

considerato che nel clima di violenza contro il MSI è avvenuto a Palermo il ferimento dell'onorevole Nicosia;

considerato che la polizia per difetto di ordini o a causa degli ordini ricevuti dalla direzione generale di pubblica sicurezza non ha cercato di prevenire le violenze anche quando erano state preannunziate, e in varie circostanze, pur essendo presente con forze rilevanti ha assunto un atteggiamento di sostanziale complicità nei confronti degli autori di fatti criminosi, permettendo le aggressioni contro gli oratori e i dirigenti del MSI e contro il pubblico che assisteva ai comizi e che mai è intervenuta per far cessare le azioni di disturbo ai danni dei comizi del MSI, in conformità di quanto stabilisce l'articolo 99 del testo unico della legge per la elezione della Camera dei deputati,

impegna il Governo:

a provvedere alla destituzione e alla denuncia per omissione di atti d'ufficio dei dirigenti delle forze di polizia che hanno dato o eseguito ordini contrari alle disposizioni di legge;

a voler accertare le responsabilità direttive ed esecutive — e in special modo quelle riguardanti il finanziamento — in ordine alle violenze contro i comizi del MSI;

a voler applicare le leggi esistenti a carico delle organizzazioni che hanno come finalità dichiarato il sovvertimento attraverso la violenza dell'ordine costituito;

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 GIUGNO 1970

a voler tradurre in direttive precise alle forze di polizia l'assicurazione del Presidente del Consiglio dei ministri che lo Stato saprà dare una forte risposta a coloro che persisteranno nella pretesa di impedire agli altri l'esercizio dei propri diritti.

(1-00097) « ALMIRANTE, DE MARZIO, ABELLI, ALFANO, CARADONNA, D'AQUINO, DELFINO, DI NARDO FERDINANDO, FRANCHI, GUARRA, MANCO, MARINO, MENICACCI, NICCOLAI GIUSEPPE, NICOSIA, PAZZAGLIA, ROBERTI, ROMEO, ROMUALDI, SANTAGATI, SERVELLO, SPONZIELLO, TRIPODI ANTONINO, TURCHI ».

« La Camera,

considerato che l'ordinanza emanata dal sindaco di Bologna in data 8 giugno 1970 e con la quale si nega al Movimento sociale italiano la concessione di sale e locali di proprietà dell'amministrazione comunale, e l'uso del suolo pubblico per comizi, manifestazioni è palesemente illegittima e integra gli estremi del reato di abuso di ufficio;

considerato che con l'ordinanza di cui sopra il sindaco di Bologna si attribuisce il potere di impedire di svolgere attività di propaganda a un partito rappresentato in Parlamento, nei consigli regionali, provinciali e comunali

impegna il Governo

a sospendere il sindaco di Bologna dalle funzioni di ufficiale di Governo e a disporre, nel caso in cui l'ordinanza di cui sopra non venga revocata, l'invio di un commissario prefettizio con l'incarico di provvedere alla revoca stessa, nonché di deferire il caso alla magistratura per i provvedimenti di competenza.

(1-00098) « ALMIRANTE, DE MARZIO, ABELLI, ALFANO, CARADONNA, D'AQUINO, DELFINO, DI NARDO FERDINANDO, FRANCHI, GUARRA, MANCO, MARINO, MENICACCI, NICCOLAI GIUSEPPE, NICOSIA, PAZZAGLIA, ROBERTI, ROMUALDI, ROMEO, SANTAGATI, SERVELLO, SPONZIELLO, TRIPODI ANTONINO, TURCHI ».

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO